



SCUOLA FORENSE FOROEUROPEO

ESAME ORALE AVVOCATO 2018

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

Q&A Question & Answer
Domande e Risposte esame avvocato

CENTRO STUDI FOROEUROPEO

SCUOLA FORENSE FOROEUROPEO

ESAME ORALE AVVOCATO 2018

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

Questions & Answers

Domande e Risposte esame avvocato

CENTRO STUDI FOROEUROPEO

Domande raccolte durante le prove di esame svolte negli anni precedenti con le risposte elaborate dal CENTRO STUDI DELLA SCUOLA FORENSE FOROEUROPEO.

E' un sistema integrativo alla preparazione all'esame orale

E' necessario utilizzare il CODICE PROCEDURA CIVILE leggendo con attenzione l'articolo di riferimento previsto con la risposta.

INDICE SISTEMATICO

Accertamento tecnico preventivo	14	Quali sono i casi in cui la parte può fare riserva d'appello?.....	21
In quali controversie è obbligatorio esperire prima della causa l'accertamento tecnico preventivo?	15	Appello	21
Acquiescenza.	15	Se il giudice accoglie l'appello, rimette sempre le parti davanti al primo giudice?	21
Come si definisce l'atto di accettazione della sentenza?	15	Appello	22
Cos'è l'accettazione tacita qualificata?	15	Se il giudice accoglie l'appello, rimette sempre le parti davanti al primo giudice?	22
Amministratore di sostegno	15	Appello	22
Qual è il giudice competente per la nomina di un amministratore di sostegno?	15	In quali casi l'appello viene dichiarato inammissibile con sentenza?	22
Appello	16	Appello	22
L'appello è un mezzo di impugnazione a critica libera o vincolata?	16	L'ordinanza che accoglie l'istanza di inibitoria può essere impugnata?	22
In cosa consiste il principio dell'effetto devolutivo dell'appello?	16	Appello	23
Appello.	16	Quali sono le sentenze appellabili? Lo sono anche quelle del giudice di pace pronunciate secondo equità?	23
Come avviene la costituzione in appello?	16	Astensione facoltativa.	23
Appello.	17	Esistono casi in cui il giudice ha la facoltà di astenersi in un giudizio?	23
Come si propone l'appello?	17	Astensione obbligatoria	23
Appello.	17	Come è disciplinato il procedimento di astensione obbligatoria?	23
È ammissibile l'intervento in appello?	17	Atti processuali	24
Appello.	17	Quali sono i requisiti degli atti processuali?	24
In quali casi invece viene dichiarata l'improcedibilità dell'appello?	17	Attività giurisdizionale	24
Appello.	18	Quali sono le caratteristiche fondamentali dell'attività giurisdizionale?	24
In quali casi l'appello viene dichiarato inammissibile con sentenza?	18	Ausiliari	24
Appello.	18	Nel processo possano essere nominati altri ausiliari?	24
La parte appellata deve sempre presentare appello incidentale?	18	Azione.	25
Esiste l'appello incidentale condizionato?	18	Che cosa è l'azione?	25
Appello.	18	Azione cautelare	25
La proposizione dell'appello incidentale è soggetta a termini?	18	Che cosa si intende per azione cautelare?	25
Appello.	19	Azione costitutiva	25
L'appello è un mezzo di impugnazione a critica libera o vincolata?	19	Che cosa è l'azione costitutiva?	25
In cosa consiste il principio dell'effetto devolutivo dell'appello?	19	Azione di condanna	25
Appello.	19	Che cosa è l'azione di condanna?	25
L'appello può sempre essere presentato o la legge fissa un termine?	19	Azione di mero accertamento	26
Appello.	19	Che cosa è l'azione di mero accertamento?	26
Possono essere proposte domande ed eccezioni nuove?	19	Azione esecutiva	26
Possono proporsi nuovi mezzi di prova?	19	Che cosa si intende per azione esecutiva?	26
Appello	20	Cancelliere.	26
Quale è il giudice competente per l'appello?	20	Chi è il cancelliere?	26
Appello	20	Cancelliere	26
Quali sono i casi in cui il giudice può applicare l'art. 348-bis?	20	Il cancelliere ha poteri certificativi e pubblici?	26
Appello	21	Capacità processuale	27
		Chi ha la capacità processuale?	27
		Corte di cassazione	27
		Esiste il ricorso incidentale condizionato?	27

Difetto di legittimazione processuale	27	Qual è il termine ultimo per eccepire la connessione?.....	35
Che cosa comporta il difetto di legittimazione processuale?.....	28	Connessione	35
Chiamare un terzo in giudizio.	28	Quando si verifica la connessione?.....	35
Come si effettua la chiamata del terzo?	28	Connessione-competenza.	35
Chiamare un terzo in giudizio.	28	Quali sono le regole connessione-competenza?	35
Quali sono gli incombenti per il convenuto che intende chiamare un terzo in giudizio?	28	Consulente tecnico.	35
Chiamare un terzo in giudizio.	28	Chi è il consulente tecnico?	35
Quali sono gli incombenti per l'attore che intende chiamare un terzo in giudizio?	28	Consulente tecnico	36
Chiamare un terzo in giudizio.	29	Come vengono scelti i consulenti tecnici?.....	36
Come avviene la costituzione dei terzi chiamati? ..	29	Quali sono i loro doveri? Può essere ricusato?	36
Citazione.	29	Consulente tecnico	36
Quali sono gli elementi essenziali dell'atto di citazione?	29	Quali responsabilità ha il consulente tecnico?	36
Collegio.	30	Consulenza tecnica	37
Come decide il collegio?	30	Il consulente tecnico può conciliare le parti?	37
Comparsa conclusionali.	30	Consulenza tecnica.	37
Nelle comparse conclusionali possono essere affrontate nuove questioni?.....	30	La consulenza tecnica è un mezzo di prova?	37
Comparsa e memorie.	30	Continenza.	37
Quando devono essere depositate le comparse conclusionali e le memorie?	30	Da chi è rilevabile la continenza?	37
Competenza	31	Continenza.	37
Cos'è la competenza?	31	La pronuncia di continenza può essere impugnata?	37
Competenza.	31	Continenza.	38
Quando si determina la competenza?	31	Che succede se entrambi i giudici sono competenti?	38
Competenza.	31	Controversie agrarie.	38
Quali sono i criteri di determinazione della competenza?	32	Quale rito si applica alle controversie agrarie?.....	38
Competenza per materia.	32	Controversie previdenziali.	38
Come si determina la competenza per materia? ...	32	Cosa si intende per controversie previdenziali?	38
Competenza per territorio.	32	Contumace	38
Come si determina la competenza per territorio? ..	32	Che cosa si intende per contumacia?	38
Competenza per territorio.	32	Contumace	39
Si può derogare alla competenza per territorio? ...	32	Il contumace può ancora costituirsi nel processo? ..	39
Competenza per valore.	32	Correzione sentenze	39
Come si determina la competenza per valore?	33	Come si procede alla correzione degli errori?	39
Competenza per valore.	33	Correzione sentenze ed ordinanze.	39
Da chi e quando deve essere contestata la competenza per valore?	33	Le sentenze e le ordinanze irrevocabili possono essere corrette?	39
Conclusioni.	33	Correzione sentenze	40
Come devono essere precisate le conclusioni?	33	Quale è il giudice competente per la correzione? ..	40
Conclusioni.	33	Corte d'appello	40
In quale momento si precisano le conclusioni?	33	Dove ha sede e come è composta la Corte d'appello?.....	40
Condanna generica	34	Corte di cassazione	40
Quando può essere pronunciata una condanna generica?	34	Controricorso e il ricorso incidentale per cassazione. Entro quali termini deve essere notificato il controricorso?	40
Connessione	34	Corte di cassazione	41
Come vengono decise le cause connesse?	34	Controricorso per cassazione. La parte che riceve il ricorso quale atto deve predisporre?	41
Connessione	34	Corte di cassazione	41
La connessione può essere impugnata?	34	In cosa consiste l'errore di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c.?.....	41
Connessione.	34	Corte di Cassazione	41

Che importanza pratica ha avuto la riforma del 2012 della disposizione?.....	41	Il relativo ricorso ha effetto devolutivo?	48
Corte di Cassazione	42	Corte di cassazione.	48
In quali casi la Corte cassa con rinvio?.....	42	Quali provvedimenti possono essere impugnati con ricorso per cassazione?	48
Corte di cassazione	42	Corte di cassazione.	49
In quali casi la Corte cassa senza rinvio?.....	42	Quali sono gli elementi essenziali del ricorso?.....	49
Corte di cassazione	42	Corte di cassazione.	49
Quali sono gli effetti della riforma o della cassazione della sentenza?	42	Quali sono i termini per la proposizione del ricorso e per il deposito in cassazione?.....	49
Corte di cassazione	43	Corte di cassazione.	50
Come si svolge il giudizio di rinvio?	43	Si può rinunciare al ricorso principale o incidentale?	50
Corte di cassazione	43	Corte di cassazione.	50
Cosa succede se il giudizio di rinvio non viene riassunto?	43	Controricorso per cassazione. La parte che riceve il ricorso quale atto deve predisporre?	50
Corte di cassazione	44	Corte di cassazione.	51
Le sentenze della Corte di cassazione sono impugnabili?	44	Perché la Corte di cassazione è organo supremo della giustizia?	51
Corte di cassazione	44	Corte di cassazione.	51
La sentenza del giudice del rinvio è impugnabile? ..	44	Quali altri compiti sono assegnati alla Corte di cassazione?	51
Corte di cassazione	44	Il relativo ricorso ha effetto devolutivo?	51
In cosa consiste il motivo di cui all'art. 360, n. 3 (violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro)?	44	Corte di cassazione	52
Corte di cassazione.	44	In cosa consiste il motivo di cui all'art. 360, n. 3 (violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro)?	52
In quali casi la Corte enuncia il principio di diritto?.....	44	Corte di cassazione	52
Corte di cassazione.	45	Esiste il ricorso incidentale condizionato?	52
Come si svolge il procedimento dinanzi alla Corte di cassazione?	45	Cosa giudicata.	52
Corte di cassazione.	45	Che cosa si intende per cosa giudicata?	52
Cosa significa che la Corte di cassazione assolve alla funzione di nomofilachia?	45	Costituisce in giudizio.	53
Corte di cassazione.	46	In che modo si costituisce la parte citata in giudizio?	53
Il ricorso per cassazione ha effetti sospensivi sulla sentenza impugnata?	46	Costituzione in giudizio.	53
Corte di cassazione.	46	Che cosa succede in caso di ritardata costituzione delle parti in giudizio?	53
Il ricorso per cassazione può essere presentato da qualunque avvocato?	46	Curatore speciale.	54
Corte di cassazione.	46	Chi può chiedere la nomina del curatore speciale? ..	54
In quali casi la Corte a sezioni unite pronuncia in camera di consiglio?	47	Curatore speciale.	54
Corte di cassazione.	47	In quali casi occorre la nomina di un curatore speciale?	54
In quali casi la Corte pronuncia a sezioni unite? ..	47	Custode.	54
Corte di cassazione.	47	Chi è il custode?	54
La parte contro la quale il ricorso è diretto, se non notifica il controricorso, può partecipare alla discussione?	47	Custode.	55
Corte di cassazione.	47	il custode ha diritto ad un compenso?.....	55
La parte può fare riserva di ricorso per cassazione come avviene per l'appello?	47	Custode.	55
Corte di cassazione.	48	Quali responsabilità ha il custode?	55
Per quali motivi si può ricorrere per cassazione? ..	48	Decidere secondo equità.	55
Corte di cassazione.	48	Il giudice è libero di decidere secondo equità?	55
Quali altri compiti sono assegnati alla Corte di cassazione?	48	Deposito di memorie.	55
		Cosa succede a seguito del deposito?	55
		Deposito di memorie.	56
		Le parti possono chiedere la concessione di termini per il deposito di memorie?	56
		Deposito di memorie.	56

Le parti possono chiedere la concessione di termini per il deposito di memorie?	56	Che cosa sono le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio?.....	63
Difensore nel processo.	56	Eccezioni processuali e di merito.	63
Quale ruolo ha il difensore nel processo?	56	Eccezioni.	63
Vi sono casi in cui non è necessario il ministero del difensore?	57	Come si qualificano le eccezioni?	63
Difensore.	57	Effetti della domanda.	63
Quali poteri ha il difensore?	57	Quali sono gli effetti della domanda?	63
Difetto di giurisdizione del giudice ordinario.	57	Esecuzione.	64
Quando si ha difetto di giurisdizione del giudice ordinario?.....	57	L'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata può essere sospesa?	64
Difetto di giurisdizione.	58	L'udienza di discussione della stessa può essere anticipata?.....	64
Come e quando si rileva il difetto di giurisdizione?.....	58	Espressioni offensive e diffamatorie.	64
Difetto di giurisdizione.	58	Negli scritti difensivi e nei discorsi davanti al giudice è consentito l'utilizzo di espressioni offensive e diffamatorie?	64
Il giudice che dichiara il proprio difetto di giurisdizione dove indicare il giudice che ne è munito?	58	Estinzione del processo	65
Difetto di normale prudenza.	58	Quali sono gli effetti dell'estinzione del processo?	65
Che cosa è il difetto di normale prudenza?	58	Estinzione del processo	65
Diritto di difesa.	58	Quando si verifica l'estinzione del processo?	65
Da quale norma viene garantito il diritto di difesa?	59	Estromissione	65
Diritto ed equità.	59	Quando il garantito può essere estromesso dal processo?	65
Vi è contrapposizione tra diritto ed equità?	59	Estromissione.	65
Discussione orale della causa.	59	Quando l'obbligato può essere estromesso dal processo?	65
Si può chiedere la discussione orale della causa?	59	Evento interruttivo.	66
Discussione orale della causa.	59	Il procuratore della parte colpita da evento interruttivo è obbligato a dichiararlo?.....	66
Si può chiedere la discussione orale della causa?	59	Fascicolo d'ufficio.	66
Distrazione delle spese processuali. difensore antistatario -	59	Come viene formato e cosa contiene il fascicolo d'ufficio?.....	66
Chi può chiedere la distrazione delle spese processuali?	60	Fatti notori.	66
La parte può chiedere la revoca del provvedimento?	60	Che cosa sono i fatti notori?	66
Divisione.	60	Foro competente in caso di cause contro più persone.	67
In quali casi può essere instaurato il giudizio di divisione?.....	60	Qual è il foro competente in caso di cause contro più persone?.....	67
Divorzio.	60	Foro esclusivo.	67
Come si conclude il procedimento di divorzio? ...	60	Quando ricorre l'ipotesi del foro esclusivo?	67
Divorzio.	61	Foro facoltativo alternativo.	67
Da quale momento il divorzio produce effetti?	61	In quali casi sussiste il foro facoltativo alternativo?	67
divorzio.	61	Foro generale delle persone fisiche.	67
Quando può essere chiesto il divorzio?	61	Qual è il foro generale delle persone fisiche?	67
Documento sconosciuto.	61	Foro generale delle persone giuridiche.	68
Il documento sconosciuto rimane nella disponibilità della parte?.....	61	Qual è il foro generale delle persone giuridiche?	68
Domanda riconvenzionale e eccezione.	62	Giudice / astensione.	68
Qual è la differenza tra domanda riconvenzionale e eccezione riconvenzionale?	62	Il giudice ha l'obbligo di astenersi in un giudizio?	68
Domanda riconvenzionale e eccezione.	62	Giudice / poteri e doveri	68
Qual è la differenza tra domanda riconvenzionale e eccezione riconvenzionale?	62	Quali sono i poteri e i doveri del giudice nell'ambito di applicazione della legge	68
Doveri delle parti e dei difensori.	62	Giudice deve essere terzo e imparziale	69
Quali sono i doveri delle parti e dei difensori?	62	Che cosa deve garantire il giudice nell'esercizio delle sue funzioni?	69
Eccezioni processuali e di merito.	63	Giudice di pace	69

Per quale cause è competente il giudice di pace? .	69	Impugnazione.	77
Giudice di pace.	69	Che cosa sono le impugnazioni incidentali?	77
Chi è il giudice di pace?.....	69	Impugnazione.	77
Giudice di pace.	70	Come si calcola il termine lungo?	77
Come si costituisce la parte in giudizio?.....	70	Impugnazione.	77
Giudice di pace.	70	Da quando decorrono i termini per i mezzi di impugnazione straordinari?	78
Come si svolge il procedimento dinanzi al giudice di pace?	70	Impugnazione.	78
Giudice di pace.	71	Dove deve essere notificata l'impugnazione?	78
Come si svolge la prima udienza?	71	Impugnazione.	78
Giudice di pace.	71	È ammessa l'impugnazione incidentale tardiva?	78
Nel processo dinanzi al giudice di pace vi sono preclusioni?.....	71	Impugnazione.	78
Giudice di pace.	71	L'impugnazione è soggetta a termini?	79
Quale contenuto deve avere la domanda introduttiva del giudizio?	71	Impugnazione.	79
Giudice.	72	Quale è la differenza tra termine breve e termine lungo per l'impugnazione?.....	79
Il giudice nella sua pronuncia è vincolato alla domanda?.....	72	Impugnazione.	79
Giudice.	72	Quali sono i mezzi di impugnazione?	79
In quale momento il giudice viene investito della causa?	72	Impugnazione.	79
Giudici incaricati del processo civile.	72	Quali sono i mezzi di impugnazione?	79
Quali sono i giudici incaricati del processo civile?	72	Incompetenza	80
Giudizio di cognizione.	73	Quando deve essere sollevata l'eccezione di incompetenza?	80
Come si introduce il giudizio di cognizione?	73	Incompetenza.	80
Giudizio in nome proprio un diritto altrui.	73	Che cosa succede quando viene sollevata l'eccezione di incompetenza per territorio?	80
Si può far valere in giudizio in nome proprio un diritto altrui?	73	mediazione e negoziazione assistite.	80
Giuramento decisorio.	73	L'avvocato è obbligato ad informare il cliente della procedura di mediazione e di negoziazione assistite?	80
Perché si dice deferire il giuramento decisorio? ...	73	Integrazione del contraddittorio.	81
Giuramento estimatorio.	74	Cosa succede se la parte non ottempera all'ordine di integrazione del contraddittorio?	81
Quando si ricorre al giuramento estimatorio?	74	Interesse ad agire	81
Giuramento.	74	Che cosa è l'interesse ad agire?	81
Come si presta il giuramento?	74	Interesse ad agire.	81
Quali sono le conseguenze dalla mancata prestazione?	74	La carenza di interesse ad agire è rilevabile d'ufficio?	81
Giuramento.	75	Interrogatorio formale.	81
Il giudice decide l'ammissibilità del giuramento con sentenza o con ordinanza?	75	Chi assume l'interrogatorio formale?	81
Giuramento.	75	Interrogatorio formale.	82
La parte a cui è stato deferito il giuramento quali facoltà ha?	75	Chi assume l'interrogatorio formale?	82
Giurisdizione	75	Interrogatorio formale.	82
Che cosa è la giurisdizione?	75	La parte può chiedere il proprio interrogatorio formale?	82
Giurisdizione civile.	75	Interrogatorio formale.	82
Chi esercita la giurisdizione civile?	75	La parte può chiedere il proprio interrogatorio formale?	82
Giusto processo.	76	Interrogatorio formale.	82
Che cosa è il giusto processo?	76	Può la parte non presentarsi all'interrogatorio formale o rifiutarsi di rispondere?	82
Imparzialità del giudice.	76	Interrogatorio formale.	83
Cosa si intende per imparzialità del giudice? ...	76	Può la parte non presentarsi all'interrogatorio formale o rifiutarsi di rispondere?	83
Impugnazione.	76	Interruttivo.	83
Al giudizio di impugnazione devono partecipare tutte le parti che sono state coinvolte nel primo grado?	76		

Il procuratore della parte colpita da evento interruttivo è obbligato a dichiararlo?.....	83	<i>Lavoro.</i>	91
<i>Interruzione del processo.</i>	83	E' obbligatoria la lettura del dispositivo della sentenza?	91
Quali eventi comportano l'interruzione del processo?	83	<i>Lavoro.</i>	91
<i>Interruzione processo.</i>	84	Il giudice del lavoro può emettere ordinanze anticipatorie di condanna?	91
Come si prosegue il processo interrotto?	84	<i>Lavoro.</i>	91
<i>Interruzione processo.</i>	84	Il giudice nel rito del lavoro può disporre d'ufficio mezzi istruttori?	91
Vi sono altri eventi che comportano l'interruzione?	84	<i>Lavoro.</i>	92
<i>Intervento.</i>	85	Il tentativo di conciliazione nelle cause di lavoro è obbligatorio?	92
Quali ipotesi di intervento si possono verificare nel processo?	85	<i>Lavoro.</i>	92
Fino a quando può avvenire l'intervento?	85	La competenza, così come determinata dall'art. 413, può essere derogata?	92
Quando si ha l'intervento coatto ad istanza di parte o per ordine del giudice?	85	<i>Lavoro.</i>	92
<i>Ispezione giudiziale.</i>	86	Le parti possono devolvere alla commissione di conciliazione di decidere la controversia?	93
L'ispezione giudiziale è un mezzo di prova?	86	<i>Lavoro.</i>	93
<i>Istanza di inibitoria.</i>	86	Nel rito del lavoro le parti depositano le comparse conclusionali?	93
L'ordinanza che accoglie l'istanza di inibitoria può essere impugnata?	86	<i>Lavoro.</i>	93
<i>Iura novit curia</i>	86	Quali sono le peculiarità del processo del lavoro?	93
Quale è il significato del brocardo "iura novit curia"?	86	<i>Legittimazione ad agire</i>	94
<i>Lavoro / appello.</i>	87	Che cosa è la legittimazione ad agire?	94
Entro quali termini può essere proposto appello nel rito del lavoro?	87	<i>Legittimazione processuale.</i>	94
<i>Lavoro / appello.</i>	87	Cos'è la legittimazione processuale?	94
Il convenuto in appello quando deve costituirsi?	87	<i>Legittimazione straordinaria.</i>	94
<i>Lavoro / appello.</i>	87	In quale altra ipotesi si ha la legittimazione straordinaria?	94
L'art. 348 bis è applicabile anche nel processo del lavoro?	87	<i>Libertà delle forme.</i>	94
<i>Lavoro / appello.</i>	88	Gli atti del processo sono soggetti a forme particolari?	94
Possono essere formulate nuove domande o eccezioni in appello? Sono consentiti nuovi mezzi di prova?	88	<i>Licenziamenti.</i>	94
<i>Lavoro / appello.</i>	88	Come è strutturato finto per l'impugnativa dei licenziamenti introdotto dalla legge 92/2012? ...	95
Quali sono i requisiti dell'appello?	88	<i>Litisconsorzio facoltativo.</i>	95
<i>Lavoro / appello.</i>	88	Quando ricorre l'ipotesi di litisconsorzio facoltativo?	95
Si può appellare una sentenza con riserva dei motivi?	88	<i>Litisconsorzio necessario.</i>	95
<i>Lavoro.</i>	88	Quando ricorre l'ipotesi di litisconsorzio necessario?	95
A quali incumbenti è tenuto il convenuto che formula domanda riconvenzionale?	89	<i>Litispendenza.</i>	96
<i>Lavoro.</i>	89	Da chi e quando può essere eccepita la litispendenza?	96
Come si costituisce in giudizio il convenuto?	89	<i>Litispendenza.</i>	96
<i>Lavoro.</i>	89	Quando si verifica la litispendenza?	96
Come si radicano le cause soggette al rito del lavoro?	89	Chi è il giudice competente in tal caso?	96
<i>Lavoro.</i>	90	<i>Locazione, comodato ed affitto di azienda.</i>	96
Cosa accade nella prima udienza di discussione?	90	Qual è il giudice competente?	97
<i>Lavoro.</i>	90	<i>Locazione, comodato ed affitto di azienda.</i>	97
Dinanzi a quale giudice si radicano le cause di lavoro?	90	Quale rito è applicabile per: le controversie in materia locatizia?	97
		<i>Ingunzione</i>	97

<i>L'ordinanza ingiunzione è immediatamente esecutiva?</i>	97	<i>Ordinanza di condanna.</i>	104
<i>Mancata sottoscrizione dell'atto</i>	97	<i>Può pronunciarsi ordinanza di condanna dopo la chiusura dell'istruttoria?</i>	104
<i>Quali sono le conseguenze in caso di mancata sottoscrizione dell'atto?</i>	97	<i>E, in tal caso può assumere valore di sentenza?</i>	104
<i>Mediazione.</i>	98	<i>Ordinanza e decreto.</i>	105
<i>Come si avvia la mediazione?</i>	98	<i>Qual è la differenza tra ordinanza e decreto?</i>	105
<i>Mediazione.</i>	98	<i>Ordinanza ingiunzione.</i>	105
<i>il mediatore è sempre tenuto ad avanzare una proposta di conciliazione?</i>	98	<i>Che cos'è l'ordinanza ingiunzione?</i>	105
<i>Mediazione.</i>	98	<i>Ordinanza ingiunzione.</i>	105
<i>il verbale di conciliazione è titolo esecutivo?</i>	98	<i>L'ordinanza ingiunzione è immediatamente esecutiva?</i>	105
<i>Mediazione.</i>	98	<i>Ordine di esibizione.</i>	106
<i>In quali casi la mediazione è obbligatoria?</i>	98	<i>Che cosa è l'ordine di esibizione?</i>	106
<i>Mediazione.</i>	99	<i>Pagamento di somme non contestate.</i>	106
<i>Vi sono conseguenze per la parte che non partecipa al procedimento di mediazione?</i>	99	<i>Quando viene emessa l'ordinanza per il pagamento di somme non contestate?</i>	106
<i>Negoziiazione assistita.</i>	99	<i>Parità delle parti nel processo.</i>	106
<i>Come si promuove la negoziazione assistita?</i> ...	99	<i>Cosa significa parità delle parti nel processo?</i>	106
<i>Negoziiazione assistita.</i>	99	<i>Parte di un processo</i>	107
<i>Come si conclude il procedimento di negoziazione?</i>	99	<i>Che cosa si intende per parte di un processo?</i>	107
<i>Negoziiazione assistita.</i>	99	<i>Parte soccombente.</i>	107
<i>Come viene stipulata e quale contenuto deve avere la convenzione di negoziazione assistita?</i>	99	<i>Chi è la parte soccombente?</i>	107
<i>Negoziiazione assistita.</i>	100	<i>Parte vittoriosa / condanna alle spese.</i>	107
<i>Negoziiazione assistita.</i>	100	<i>La parte vittoriosa può essere condannata alle spese?</i>	107
<i>La convenzione di negoziazione assistita può essere stipulata per gli accordi di separazione?</i>	100	<i>Perpetuatio iurisdictionis.</i>	108
<i>Nota spese.</i>	100	<i>Che cosa significa perpetuatio iurisdictionis?</i>	108
<i>Per quale motivo si deposita la nota spese quando la causa va a decisione?</i>	100	<i>Potere giurisdizionale</i>	108
<i>Notificazione della sentenza.</i>	100	<i>Il potere giurisdizionale è autonomo?</i>	108
<i>A chi deve essere notificata la sentenza in forma esecutiva?</i>	101	<i>Poteri inquisitori del giudice.</i>	108
<i>Notificazione della sentenza.</i>	101	<i>In quali casi il giudice ha poteri inquisitori?</i> ...	108
<i>Quali effetti si producono con la notificazione della sentenza al procuratore costituito?</i>	101	<i>Principi generali</i>	108
<i>Notificazione di un atto.</i>	101	<i>I principi generali</i>	108
<i>-Come si esegue la notificazione di un atto?</i> ...	101	<i>Principio del contraddittorio</i>	109
<i>- Come si effettua una valida notifica di un atto?</i>	102	<i>Che cosa è il principio del contraddittorio</i>	109
<i>- Come si effettua una valida notifica in caso di irreperibilità o rifiuto del destinatario persona fisica?</i>	102	<i>Principio del contraddittorio</i>	109
<i>- Come si effettua una valida notifica in caso in cui siano sconosciuti residenza, dimora e domicilio del destinatario persona fisica?</i>	102	<i>Cosa garantisce l'instaurazione del contraddittorio nel processo civile?</i>	109
<i>Nullità degli atti processuali.</i>	103	<i>Principio della soccombenza</i>	109
<i>Come sono disciplinate le nullità degli atti processuali?</i>	103	<i>Che cosa è il principio della soccombenza?</i>	109
<i>Opposizione di terzo.</i>	103	<i>Principio di corrispondenza.</i>	110
<i>Che cosa è l'opposizione di terzo?</i>	103	<i>Quali sono i poteri del giudice nel rispetto del principio di corrispondenza?</i>	110
<i>In cosa consiste l'opposizione di terzo revocatoria e chi può proporla?</i>	103	<i>Principio di disponibilità della prova.</i>	110
		<i>Cosa si intende per principio di disponibilità della prova?</i>	110
		<i>Principio di legalità.</i>	110
		<i>Che cosa è il principio di legalità?</i>	110
		<i>Principio di libera valutazione delle prove.</i>	111
		<i>Cosa si intende per principio di libera valutazione delle prove?</i>	111
		<i>Cosa sono gli argomenti di prova</i>	111
		<i>Processo civile è orale /scritto.</i>	111
		<i>Il processo civile è orale?</i>	111

Se sì, perché allora il processo civile è quasi sempre scritto?	111	Le parti o i loro difensori possono assumere i mezzi di prova?	118
<i>Processo telematico</i>	112	<i>Prova.</i>	118
<i>Processo telematico.</i>	112	Quando la parte decade dall'assunzione della prova?	118
Quali formalità occorre osservare per il deposito degli atti del processo?	112	<i>Prove atipiche.</i>	119
<i>Processo telematico.</i>	112	Le prove atipiche sono ammissibili nel processo civile?	119
Quando un atto si considera tempestivamente depositato?	112	<i>Prove legali e prove libere.</i>	119
<i>Processo telematico.</i>	113	Quali sono le prove legali e quali le prove libere?	119
Vi sono casi in cui il deposito telematico degli atti è facoltativo?	113	<i>Prove.</i>	119
<i>Processo verbale</i>	113	Cosa decide il giudice con l'ordinanza di ammissione delle prove?	119
Che cosa è il processo verbale?	113	<i>Prove.</i>	120
<i>Procura</i>	113	Quali poteri ha il giudice in ordine all'ammissione delle prove dedotte dalle parti?	120
La procura può essere revocata o può essere oggetto di rinuncia?	113	<i>provvedimenti giurisdizionali.</i>	120
<i>Procura alle liti</i>	114	Cosa e quali sono i provvedimenti giurisdizionali?	120
Che cosa è la procura alle liti?	114	<i>provvedimenti giurisdizionali.</i>	121
<i>Procura alle liti.</i>	114	Vi è obbligo di motivazione nei provvedimenti giurisdizionali?	121
La procura alle liti può essere generale?	114	<i>Pubblico ministero nel processo civile</i>	121
<i>Procuratore generale e l'istitutore</i>	114	L'astensione del pubblico ministero	121
Il procuratore generale e l'istitutore possono stare in giudizio?	114	<i>Pubblico ministero nel processo civile.</i>	121
<i>Proposizione della domanda.</i>	114	Come viene sanzionato il mancato intervento del pubblico ministero?	121
Come si individua il momento di proposizione della domanda?	114	<i>Pubblico ministero nel processo civile.</i>	121
<i>Proposta conciliativa.</i>	115	Il pubblico ministero può esercitare l'azione civile?	121
Se, nel corso del processo, una parte rifiuta una proposta conciliativa, cosa può succedere?	115	<i>Pubblico ministero nel processo civile.</i>	122
<i>Prova delegata.</i>	115	In che modo il pubblico ministero viene a conoscenza della causa?	122
Come si assume la prova delegata?	115	Quando è previsto il suo intervento facoltativo?	122
<i>Prova delegata.</i>	116	<i>Pubblico ministero nel processo civile.</i>	122
In quali ipotesi il giudice ricorre alla prova delegata?	116	L'intervento del pubblico ministero nel processo civile è sempre obbligatorio?	122
<i>Prova scientifica.</i>	116	<i>Pubblico ministero nel processo civile.</i>	123
E' ammessa la prova scientifica nel processo civile?	116	Quale ruolo svolge il pubblico ministero nel processo civile?	123
<i>Prova testimoniale.</i>	116	<i>Pubblico ministero nel processo civile.</i>	123
Come si deduce la prova per testimoni?	116	Quali poteri ha il pubblico ministero?	123
<i>Prova testimoniale.</i>	116	Ha anche il potere di impugnativa?	123
Tutti i fatti possono essere oggetto di prova testimoniale?	116	<i>Azioni</i>	123
<i>Prova.</i>	117	Quanti tipi di azioni esistono?	123
Le parti o i loro difensori possono assumere i mezzi di prova?	117	<i>Querela di falso.</i>	124
<i>Prova.</i>	117	Cosa succede quando la querela di falso viene proposta in corso di causa? Chi decide sulla querela di falso?	124
Quando la parte decade dall'assunzione della prova?	117	<i>Querela di falso.</i>	124
<i>Prova.</i>	118	Quando si ricorre alla querela di falso?	124
Cosa si intende per assunzione di mezzi di prova?	118	<i>Ragionevole durata del processo</i>	125
<i>Prova.</i>	118		

Quali conseguenze comporta la violazione del principio di ragionevole durata?	125	La richiesta di informazioni può essere avanzata nei confronti delle parti private?	132
<i>Ragionevole durata del processo.</i>	125	<i>Ricusazione.</i>	133
Cosa si intende per ragionevole durata del processo?	125	Chi decide (e come si conclude) sull'istanza di ricusazione?	133
<i>Regolamento di competenza</i>	125	<i>Ricusazione.</i>	133
Come si conclude il regolamento di competenza?	126	La parte può contestare l'imparzialità del giudice?	133
<i>Regolamento di competenza</i>	126	Quali effetti ha la ricusazione?	133
Che cosa è il regolamento di competenza?	126	<i>Rimessione della causa in decisione.</i>	134
Cosa sono il regolamento necessario e facoltativo di competenza e quando possono essere esperiti?	126	Con l'ordinanza di rimessione della causa in decisione è necessario provvedere anche all'ammissione delle prove?	134
<i>Regolamento di competenza.</i>	127	<i>Rinvio pregiudiziale comunitario.</i>	134
Come si propone il regolamento di competenza?	127	In cosa consiste il rinvio pregiudiziale comunitario?	134
<i>Regolamento di giurisdizione</i>	127	<i>Saggio grafico.</i>	134
è facoltativo o obbligatorio?	127	Cos'è il saggio grafico?	134
<i>Regolamento di giurisdizione</i>	127	<i>Scrittura privata.</i>	134
Il regolamento di giurisdizione è un mezzo di impugnazione?	127	Chi determina le scritture che debbono servire da comparazione?	135
<i>Regolamento di giurisdizione della PA</i>	128	<i>Scrittura privata.</i>	135
Quando e come la P.A. può proporre ricorso per regolamento di giurisdizione?	128	Come si disconosce l'autenticità di una scrittura privata?	135
<i>Regolamento di giurisdizione.</i>	128	<i>Scrittura privata.</i>	135
Chi può proporre il regolamento?	128	Come si disconosce l'autenticità di una scrittura privata?	135
<i>Regolamento di giurisdizione.</i>	128	<i>Scrittura privata.</i>	135
Come si propone?	128	Quando la scrittura prodotta si intende per riconosciuta?	135
<i>Regolamento di giurisdizione.</i>	128	<i>Scrittura privata.</i>	136
Cosa succede a seguito della pronuncia della Corte?	129	Quando la scrittura prodotta si intende per riconosciuta?	136
<i>Regolamento d'ufficio.</i>	129	<i>Scritture.</i>	136
Il regolamento d'ufficio è un mezzo di impugnazione?	129	Chi determina le scritture che debbono servire da comparazione?	136
<i>Regolamento d'ufficio.</i>	129	<i>Sentenza.</i>	136
Quale giudice può richiedere il regolamento d'ufficio?	129	Che cosa è una sentenza e quali sono i suoi requisiti?	136
<i>Regolamento straordinario.</i>	129	<i>Sentenza</i>	137
Da chi e come può essere proposto il regolamento straordinario?	130	Chi può esercitare il potere di impugnazione di una sentenza?	137
<i>Rendimento dei conti.</i>	130	<i>Sentenza</i>	137
Quando viene disposto l'ordine di rendimento dei conti?	130	Chi può esercitare il potere di impugnazione di una sentenza?	137
<i>Responsabilità aggravata.</i>	130	<i>Sentenza.</i>	138
Quando sussiste la responsabilità aggravata?	130	Come viene fatta valere la nullità della sentenza?	138
<i>Responsabilità civile del giudice.</i>	131	<i>Sentenza.</i>	138
Il giudice ha responsabilità civile?	131	A chi deve essere notificata la sentenza in forma esecutiva?	138
<i>Revocazione.</i>	131	<i>Sentenza.</i>	138
La revocazione è un mezzo di impugnazione?	131	Quali effetti si producono con la notificazione della sentenza al procuratore costituito?	138
Quali vizi possono proporsi per la revocazione?	131	<i>Sentenze appellabili.</i>	139
<i>Revocazione.</i>	132		
Il pubblico ministero può proporre la revocazione?	132		
<i>Richiesta di informazioni.</i>	132		

Quali sono le sentenze appellabili? Lo sono anche quelle del giudice di pace pronunciate secondo equità?	139	Quando si verifica la successione a titolo particolare nel processo?	146
<i>Sentenze di primo grado.</i>	139	<i>Successione nel processo.</i>	146
Tutte le sentenze di primo grado sono provvisoriamente esecutive?	139	Quando si verifica la successione nel processo?	146
<i>Sentenze.</i>	139	<i>Tentativo di conciliazione.</i>	147
Le sentenze e le ordinanze irrevocabili possono essere corrette?	139	Quando viene fissata l'udienza per il tentativo di conciliazione?	147
<i>Sentenze.</i>	140	<i>Termini minimi di comparizione.</i>	147
Quale è il giudice competente per la correzione?	140	Che cosa sono i termini minimi di comparizione?	147
<i>Separazione di coniugi.</i>	140	<i>Termini processuali</i>	147
Come prosegue la causa a seguito dei provvedimenti presidenziali?	140	Che cosa si intende per termini processuali e come si classificano?	147
<i>Separazione di coniugi.</i>	140	Come si computano i termini?	148
Con quale atto si propone la domanda di separazione giudiziale dei coniugi?	140	Come si computano i termini a ritroso?	148
<i>Separazione di coniugi.</i>	141	<i>Terzi intervenuti.</i>	148
Con quale atto si propone la separazione consensuale?	141	Come avviene la costituzione dei terzi intervenuti?	148
<i>Separazione di coniugi.</i>	141	<i>Testimone.</i>	148
In cosa consistono i provvedimenti provvisori? L'ordinanza presidenziale può essere impugnata?	141	Il testimone è intimato dal giudice o dal cancelliere?	148
<i>Separazione di coniugi.</i>	142	<i>Testimone.</i>	149
Qual è il giudice competente a conoscere la causa di separazione?	142	Può il testimone rifiutarsi di deporre o astenersi?	149
<i>Separazione di coniugi.</i>	142	<i>Testimone.</i>	149
I provvedimenti presidenziali possono essere modificati?	142	Quando si ha la testimonianza de relato?	149
<i>Separazione o divorzio avanti all'ufficiale di stato civile.</i>	143	<i>Testimone.</i>	149
In quali casi i coniugi possono separarsi davanti all'ufficiale dello stato civile?	143	Quando un testimone è incapace a testimoniare?	149
<i>Sezioni specializzate</i>	143	<i>Testimoniale prova.</i>	150
Le sezioni specializzate sono giudici speciali?	143	Come si deduce la prova per testimoni?	150
<i>Sospensione concordata del processo.</i>	143	<i>Testimoniale prova.</i>	150
Quando si verifica la c.d. sospensione concordata del processo?	144	Tutti i fatti possono essere oggetto di prova testimoniale?	150
<i>Sospensione impropria del processo.</i>	144	<i>Tribunale ordinario.</i>	150
Quando si verifica la c.d. sospensione impropria del processo?	144	Come è strutturato il tribunale ordinario?	150
<i>Sospensione necessaria del processo.</i>	144	<i>Tribunale per i minorenni.</i>	151
Quando si verifica la c.d. sospensione necessaria del processo?	144	Come è strutturato il tribunale per i minorenni?	151
<i>Sospensione sul processo.</i>	144	<i>Tribunale.</i>	151
In quale modo procede il processo sospeso? ...	144	Come decide il tribunale in composizione monocratica?	151
<i>Sospensione sul processo.</i>	145	<i>Tribunale.</i>	152
Quali sono gli effetti della sospensione sul processo?	145	Per quali cause è competente il tribunale?	152
<i>Strumenti alternativi al processo.</i>	145	<i>Udienza di comparizione.</i>	152
Nel nostro ordinamento esistono strumenti alternativi al processo per la risoluzione delle controversie?	145	Quale attività compie il giudice nella prima udienza di comparizione?	152
<i>Successione a titolo particolare nel processo</i>	146	<i>Udienza di trattazione.</i>	152
		Quali attività possono compiere le parti nella prima udienza di trattazione?	153
		<i>Udienze del processo</i>	153
		Le udienze del processo sono pubbliche?	153
		<i>Ufficiali giudiziari.</i>	153
		Chi sono gli ufficiali giudiziari?	153
		<i>Verificazione.</i>	153

Cosa può fare la parte che ha prodotto il documento che è stato disconosciuto dalla controparte?	154	Cosa può fare la parte che ha prodotto il documento che è stato disconosciuto dalla controparte?	154
<i>Verificazione.</i>	154		

INTRODUZIONE

La preparazione all'Esame orale deve essere fatta leggendo con attenzione l'articolo di riferimento richiamato e/o collegato alla risposta e con un esame dell'istituto giuridico trattato utilizzando i manuali (compendi pubblicati dalle case editrici).

Il sistema proposto da Foroeuropeo è integrativo alla preparazione all'esame orale.

STAMPATO IN PROPRIO

Foroeuropeo S.r.L
Via Cardinal de Luca 1
00196 Roma
CF/P.IVA: 13989971000

ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO

IN QUALI CONTROVERSIE È OBBLIGATORIO ESPERIRE PRIMA DELLA CAUSA L'ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO?

L'art. 445 bis c.p.c., titolato “accertamento tecnico preventivo” dispone l'obbligo dell'accertamento tecnico preventivo in tutta una serie di controversie in materia di invalidità ed inabilità, espressamente indicate dalla norma.

Per detti giudizi l'accertamento costituisce una condizione di procedibilità della domanda.

Il giudice deve disporre preliminarmente la consulenza, fissando un termine successivo, di carattere perentorio, entro il quale le parti devono dichiarare se intendono contestare o meno le conclusioni del perito, mentre, solo in caso di contestazione, la parte è tenuta a depositare il ricorso introduttivo del giudizio di merito.

ACQUIESCENZA.

COME SI DEFINISCE L'ATTO DI ACCETTAZIONE DELLA SENTENZA? COS'È L'ACCETTAZIONE TACITA QUALIFICATA?

L'atto di accettazione della sentenza è l'acquiescenza, che può essere espressa (se vi sia un atto unilaterale non recettizio, di specifica adesione, comunque esteriorizzata, al provvedimento del giudice) o tacita (desumibile da atti incompatibili con la volontà di impugnazione), totale o parziale (se vi sia acquiescenza solo di alcune parti della sentenza non impugnite).

Per l'acquiescenza tacita parziale, disciplinata dal II comma dell'art. 329 cit., la dottrina parla di acquiescenza tacita qualificata.

Va, inoltre, ritenuta nulla la rinuncia preventiva all'impugnazione ed, in ogni caso, l'acquiescenza opera solamente nei confronti del soggetto che l'ha fatta.

L'acquiescenza, infine, non necessita dell'accettazione della controparte, né è ritrattabile.

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

QUAL È IL GIUDICE COMPETENTE PER LA NOMINA DI UN AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO?

Il ricorso per ottenere la nomina di un amministratore di sostegno, introdotto dalla legge n. 6/2004, si propone al giudice tutelare, che provvede con decreto motivato, immediatamente esecutivo, ma reclamabile davanti alla Corte di appello (ovvero, contro il decreto del giudice d'appello, in cassazione) e sempre revocabile in corso di giudizio.

L'art. 720 bis c.p.c. stabilisce espressamente che si applicano per tale nomina, in quanto compatibili, le norme previste per i procedimenti di interdizione e di inabilitazione.

Qual è il giudice competente per questi procedimenti?

Premesso che questi procedimenti sono disciplinati dagli artt. da 712 a 720 c.p.c., va subito chiarito che la domanda si propone con ricorso al giudice del tribunale del luogo dove la persona, nei confronti della quale è proposta, ha residenza o domicilio.

Il magistrato deve, quindi, fissare l'udienza di comparizione per l'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando, mentre il pubblico ministero deve intervenire o deve essere comunque posto in condizione di intervenire nel giudizio.

Ove per legittimo impedimento l'interdicendo o l'inabilitando non può presentarsi in tribunale, il giudice istruttore, insieme al pubblico ministero, si reca per sentirlo nel luogo dove si trova.

APPELLO

L'APPELLO È UN MEZZO DI IMPUGNAZIONE A CRITICA LIBERA O VINCOLATA?

IN COSA CONSISTE IL PRINCIPIO DELL'EFFETTO DEVOLUTIVO DELL'APPELLO?

L'appello è un mezzo d'impugnazione a critica libera, che viene proposto contro la sentenza e non più, come avviene in primo grado, contro l'avversario o gli avversari.

Questo mezzo di gravame non costituisce, peraltro, una “*revisio prioris instantiae*”, ovvero un riesame completo di tutta la decisione impugnata, ma soltanto un “*novum iudicium*”, nel senso che solo le parti specificamente impugunate dalla decisione possono essere esaminate dal giudice d'appello, che non può più decidere su punti della sentenza non contestati nell'atto di gravame (che, pertanto, restano definitivamente fissati dal primo giudice, anche se la decisione sia errata al riguardo).

Di qui l'effetto devolutivo dell'appello, che è limitato, come detto, ai motivi di gravame e alle domande ed eccezioni riproposte dalle parti nei rispettivi primi atti difensivi, salve, naturalmente, le questioni rilevabili d'ufficio.

In sostanza nell'appello le parti chiedono al giudice un nuovo esame della causa nei limiti dei motivi dedotti, che devono essere specifici.

APPELLO.

COME AVVIENE LA COSTITUZIONE IN APPELLO?

L'art. 347 c.p.c. prevede che la costituzione avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale. L'appellante in particolare deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata e il cancelliere dovrà procedere ai sensi dell'art. 168 c.p.c., richiedendo, altresì, la trasmissione del fascicolo d'ufficio al cancelliere del giudice di primo grado.

L'appellante deve, pertanto, costituirsi in giudizio depositando in cancelleria il proprio fascicolo e chiedendo l'iscrizione della causa nel ruolo generale nel termine di dieci giorni dalla notificazione dell'atto di appello, mentre il fascicolo deve contenere, oltre alla copia, come accennato, della sentenza impugnata, il suo fascicolo di parte della fase di primo grado.

Il cancelliere procede, quindi, alla formazione del fascicolo di ufficio, mentre l'appellato deve costituirsi seguendo le formalità previste per il convenuto nel giudizio di primo grado.

Se l'appellante non si costituisce l'appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio, a norma del I art. 348, comma c.p.c..

Se l'appellato non si costituisce ne viene dichiarata la contumacia.

APPELLO.

COME SI PROPONE L'APPELLO?

L'appello si propone con atto di citazione ad udienza fissa e deve contenere le indicazioni prescritte dall'art. 163 c.p.c., già esaminato nella prima parte del testo., ma talora deve essere proposto con ricorso (si pensi al processo del lavoro ed a quello delle locazioni).

In tal caso l'udienza sarà fissata dal giudice competente con decreto e, sia il ricorso, sia il decreto dovranno essere notificati alla controparte nel termine perentorio indicato dal giudice.

In particolare, l'atto deve possedere alcuni requisiti richiesti dall'art. 342 c.p.c. a pena di inammissibilità, ovvero l'indicazione sia delle parti del provvedimento che si intendono appellare, sia delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice, sia, infine, delle circostanze da cui derivano la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

L'atto deve contenere, come appena detto, anche tutte le altre indicazioni e gli avvertimenti prescritti dall'art. 163 cit.; deve essere sottoscritto dal difensore munito di procura, mentre, tra il giorno della citazione e quello della prima udienza devono intercorrere i termini già visti nella prima parte, indicati dal successivo art. 163 bis c.p.c..

APPELLO.

È AMMISSIBILE L'INTERVENTO IN APPELLO?

L'art. 344 c.p.c. esclude l'intervento dei terzi in appello, ma l'intervento viene ammesso solo nel caso che gli stessi terzi potrebbero proporre opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c.. (il terzo, in tal caso deve essere titolare di un diritto autonomo, la cui tutela sia compatibile con la situazione giuridica posta dinanzi al magistrato d'appello (come nel caso in cui il creditore di una delle parti in causa deduca che la sentenza emanata o quella da emanare siano l'effetto di dolo o collusione tra le parti ai suoi danni: cfr II comma dell'art. 404 cit.).

L'argomento verrà poi ulteriormente approfondito in seguito.

APPELLO.

IN QUALI CASI INVECE VIENE DICHIARATA L'IMPROCEDIBILITÀ DELL'APPELLO?

L'improcedibilità è dichiarata, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 348 c.p.c. nel caso in cui l'appellante non si sia costituito nei termini oppure quando l'appellante stesso, pur essendosi costituito regolarmente, non sia comparso alla prima udienza, né in quella

successiva alla quale, con ordinanza non impugnabile, il collegio abbia rinviato la causa, dandone comunicazione al difensore tramite la cancelleria.

APPELLO.

IN QUALI CASI L'APPELLO VIENE DICHIARATO INAMMISSIBILE CON SENTENZA?

L'inammissibilità è pronunciata con sentenza quando l'appello è stato proposto dopo la decorrenza del termine (appello tardivo); quando l'appello è stato proposto dopo che la parte vi aveva prestato acquiescenza; quando l'appello è stato proposto in mancanza di una o più condizioni per impugnare; quando con l'appello è stata proposta una domanda nuova; quando le parti non hanno ottemperato all'ordine di integrazione del contraddittorio, nonché nelle ipotesi già sopra esaminate di cui all'art. 348 bis c.p.c..

APPELLO.

LA PARTE APPELLATA DEVE SEMPRE PRESENTARE APPELLO INCIDENTALE?

ESISTE L'APPELLO INCIDENTALE CONDIZIONATO?

L'appellato è legittimato a proporre appello incidentale solamente quando è rimasto soccombente nel precedente grado di giudizio quantomeno su una domanda contro di lui proposta ovvero nel caso di rigetto della propria domanda riconvenzionale.

La parte vittoriosa in primo grado deve, comunque, proporre le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che, altrimenti, come disposto dall'art. 346 c.p.c., s'intendono rinunciate.

Ciò vale soprattutto per l'appello incidentale condizionato, che può essere legittimamente proposto, in via cautelativa, per l'ipotesi in cui venga accolto l'appello principale.

In tale ipotesi, infatti, sorge in capo all'appellato l'interesse all'impugnazione incidentale. In quanto la prima richiesta dell'appellato consiste nel rigetto del gravame "ex adverso" interposto, talché il giudice non deve neppure esaminarlo nel caso in cui venga respinto l'appello principale.

APPELLO.

LA PROPOSIZIONE DELL'APPELLO INCIDENTALE È SOGGETTA A TERMINI?

L'appello incidentale deve essere proposto, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta da depositarsi in cancelleria ai sensi dell'art. 166 c.p.c. (venti giorni prima dell'udienza di comparizione o almeno dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini).

Se l'interesse a proporre l'appello incidentale sorge dall'impugnazione proposta da altra parte che non sia l'appellante principale, tale appello, ai sensi dell'art. 343, II comma

c.p.c., deve proporsi nella prima udienza successiva alla proposizione dell'impugnazione stessa.

APPELLO.

L'APPELLO È UN MEZZO DI IMPUGNAZIONE A CRITICA LIBERA O VINCOLATA?

IN COSA CONSISTE IL PRINCIPIO DELL'EFFETTO DEVOLUTIVO DELL'APPELLO?

L'appello è un mezzo d'impugnazione a critica libera, che viene proposto contro la sentenza e non più, come avviene in primo grado, contro l'avversario o gli avversari.

Questo mezzo di gravame non costituisce, peraltro, una “revisio prioris instantiae”, ovvero un riesame completo di tutta la decisione impugnata, ma soltanto un “novum iudicium”, nel senso che solo le parti specificamente impugunate dalla decisione possono essere esaminate dal giudice d'appello, che non può più decidere su punti della sentenza non contestati nell'atto di gravame (che, pertanto, restano definitivamente fissati dal primo giudice, anche se la decisione sia errata al riguardo).

Di qui l'effetto devolutivo dell'appello, che è limitato, come detto, ai motivi di gravame e alle domande ed eccezioni riproposte dalle parti nei rispettivi primi atti difensivi, salve, naturalmente, le questioni rilevabili d'ufficio.

In sostanza nell'appello le parti chiedono al giudice un nuovo esame della causa nei limiti dei motivi dedotti, che devono essere specifici.

APPELLO.

L'APPELLO PUÒ SEMPRE ESSERE PRESENTATO O LA LEGGE FISSA UN TERMINE?

L'appello deve necessariamente essere presentato entro i termini perentori previsti dalla legge (ovvero, come detto in precedenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione della sentenza di primo grado e, se la sentenza di primo grado non è stata notificata, nel termine lungo di sei mesi (oltre un mese per il periodo feriale), come previsto dall'art. 327 c.p.c.

APPELLO.

**POSSONO ESSERE PROPOSTE DOMANDE ED ECCEZIONI NUOVE?
POSSONO PROPORSI NUOVI MEZZI DI PROVA?**

Nel giudizio di appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio (art. 345, I comma c.p.c.).

Il divieto di proposizione di domande nuove è un'applicazione del principio del doppio grado di giurisdizione e tende ad evitare l'ampliamento della decisione portata all'esame del giudice di primo grado.

È ritenuta nuova la domanda che alteri anche uno solo degli elementi soggettivi o oggettivi (soggetti, petitum o causa petendi), introducendo dunque un petitum diverso o più ampio oppure una diversa causa petendi.

Può però essere prospettata una diversa ragione giuridica e, in ogni caso, può essere richiesta la restituzione delle somme versate alla controparte in esecuzione della sentenza di primo grado.

Parimenti non possono proporsi nuove eccezioni, né prodursi nuovi documenti di data anteriore al processo di primo grado (che avrebbero potuto essere prodotti avanti al primo giudice).

Ovviamente ciò non vale per le eccezioni rilevabili anche d'ufficio o costituenti mere difese (art. 345 cit., II comma).

Inoltre, le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado e non riproposte espressamente nell'atto di appello, si intendono rinunciate (art. 346 c.p.c.).

Parimenti è esclusa in appello la proposizione di nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, ovvero atti diversi da quelli prodotti in primo grado (art. 345, comma 3), a meno che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel primo giudizio per causa ad essa non imputabile.

APPELLO

QUALE È IL GIUDICE COMPETENTE PER L'APPELLO?

È il giudice superiore rispetto a quello che ha reso la sentenza di primo grado Il tribunale (in composizione monocratica) decide l'appello contro le sentenze del giudice di pace, mentre la Corte di appello decide l'appello avverso le sentenze del tribunale.

L'art. 341 c.p.c. prescrive, inoltre, che l'appello contro le sentenze del giudice di pace e del tribunale si propone rispettivamente al tribunale in composizione monocratica per le prime e alla corte d'appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza.

APPELLO

QUALI SONO I CASI IN CUI IL GIUDICE PUÒ APPLICARE L'ART. 348-BIS?

In base al nuovo art. 348-bis c.p.c. (introdotto dalla legge n. 134/2012), alla prima udienza di trattazione, il giudice può dichiarare inammissibilità dell'appello quando ritiene che "l'impugnazione non abbia una ragionevole probabilità di essere accolta".

La norma non ha avuto una rilevante applicazione, in quanto la giurisprudenza ha interpretato l'espressione usata nel senso di una palese infondatezza del gravame.

In tal caso, il giudice dichiara inammissibilità dell'impugnazione, dopo aver sentito le parti, con ordinanza motivata succintamente, pronunciandosi anche sulle spese legali.

La parte, peraltro, può proporre ugualmente ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado ed il termine per presentarlo decorre dalla comunicazione dell'ordinanza dal giudice di appello.

Inoltre, la norma non s'applica se l'appello è proposto per una delle cause di cui all'art. 70 c.p.c. (ipotesi di intervento necessario del p.m.) ovvero nell'ipotesi di giudizio a cognizione sommaria come disciplinato dall'art. 702 ter e quater c.p.c.

APPELLO

QUALI SONO I CASI IN CUI LA PARTE PUÒ FARE RISERVA D'APPELLO?

La parte può differire l'impugnazione delle sentenze non definitive, con dichiarazione di riserva d'impugnazione, che deve essere effettuata dalla parte soccombente, a pena di decadenza, nell'udienza del giudice istruttore, con dichiarazione orale da inserirsi nel processo verbale o con dichiarazione scritta su foglio a parte da allegare ad esso (art. 129 disp. att. c.p.c.)

la riserva può essere fatta anche con atto notificato difensori delle parti costituite o anche personalmente alla parte non costituita. Una volta dichiarata, la riserva è vincolante ed irreversibile.

Se il processo si estingue in primo grado, la sentenza di merito contro la quale fu fatta riserva d'appello acquista efficacia di sentenza definitiva dal giorno in cui diventa irrevocabile l'ordinanza o passa in giudicato la sentenza che pronuncia estinzione del giudizio.

Da questa data decorrono i termini di cui all'art. 325 c.p.c. per impugnare la sentenza già notificata, mentre, in caso di mancata notifica, decorre il termine di decadenza di cui al citato art. 32 c.p.c..

APPELLO

SE IL GIUDICE ACCOGLIE L'APPELLO, RIMETTE SEMPRE LE PARTI DAVANTI AL PRIMO GIUDICE?

La risposta è negativa: infatti, il giudice d'appello decide direttamente, di norma, il merito della controversia e tutte le questioni, anche di rito, sottoposte al suo esame, mentre solo in casi particolari e tassativi rimette con ordinanza la causa al giudice di primo grado per il rinnovo degli atti affetti da nullità.

La rimessione al primo giudice deve, in particolare, essere ordinata solamente in alcuni casi espressamente stabiliti dagli articoli 353 (rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione) e 354 c.p.c (rimessione per altri motivi inerenti alla nullità della notifica della citazione in primo grado; necessità di integrazione del contraddittorio non riconosciuta in prime cure; estromissione errata di una parte del primo giudizio; mancata sottoscrizione del giudice).

Si pensi al caso in cui il giudice d'appello, riformando la decisione di primo grado, dichiara che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice oppure dichiara nulla la notificazione della citazione introduttiva o riconosca che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio, ovvero all'ipotesi in cui il giudice rimette la causa al giudice di primo grado perché dichiara la nullità della sentenza per mancanza della sottoscrizione del giudice del processo ecc..

In tutti questi casi, le parti sono tenute a riassumere il processo davanti al giudice di primo grado nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza. Tuttavia, se contro la sentenza di appello è già stato proposto ricorso per cassazione, tale termine ovviamente viene interrotto.

APPELLO

SE IL GIUDICE ACCOGLIE L'APPELLO, RIMETTE SEMPRE LE PARTI DAVANTI AL PRIMO GIUDICE?

La risposta è negativa: infatti, il giudice d'appello decide direttamente, di norma, il merito della controversia e tutte le questioni, anche di rito, sottoposte al suo esame, mentre solo in casi particolari e tassativi rimette con ordinanza la causa al giudice di primo grado per il rinnovo degli atti affetti da nullità.

La rimessione al primo giudice deve, in particolare, essere ordinata solamente in alcuni casi espressamente stabiliti dagli articoli 353 (rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione) e 354 c.p.c (rimessione per altri motivi inerenti alla nullità della notifica della citazione in primo grado; necessità di integrazione del contraddittorio non riconosciuta in prime cure; estromissione errata di una parte del primo giudizio; mancata sottoscrizione del giudice).

Si pensi al caso in cui il giudice d'appello, riformando la decisione di primo grado, dichiara che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice oppure dichiara nulla la notificazione della citazione introduttiva o riconosca che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio, ovvero all'ipotesi in cui il giudice rimette la causa al giudice di primo grado perché dichiara la nullità della sentenza per mancanza della sottoscrizione del giudice del processo ecc..

In tutti questi casi, le parti sono tenute a riassumere il processo davanti al giudice di primo grado nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza. Tuttavia, se contro la sentenza di appello è già stato proposto ricorso per cassazione, tale termine ovviamente viene interrotto.

APPELLO

IN QUALI CASI L'APPELLO VIENE DICHIARATO INAMMISSIBILE CON SENTENZA?

L'inammissibilità è pronunciata con sentenza quando l'appello è stato proposto dopo la decorrenza del termine (appello tardivo); quando l'appello è stato proposto dopo che la parte vi aveva prestato acquiescenza; quando l'appello è stato proposto in mancanza di una o più condizioni per impugnare; quando con l'appello è stata proposta una domanda nuova; quando le parti non hanno ottemperato all'ordine di integrazione del contraddittorio, nonché nelle ipotesi già sopra esaminate di cui all'art. 348 bis c.p.c..

APPELLO

L'ORDINANZA CHE ACCOGLIE L'ISTANZA DI INIBITORIA PUÒ ESSERE IMPUGNATA?

No. il provvedimento non è mai impugnabile, mancando del carattere della definitività: infatti, l'ordinanza riveste un carattere provvisorio e cautelare e, conseguentemente, non pregiudica in nessun caso la decisione definitiva sull'appello, fondata sulla piena cognizione di tutte le questioni processuali e di merito, restando, comunque, la questione della sospensiva assorbita dalla sentenza finale.

APPELLO

QUALI SONO LE SENTENZE APPELLABILI? LO SONO ANCHE QUELLE DEL GIUDICE DI PACE PRONUNCIATE SECONDO EQUITÀ?

Sono appellabili tutte le sentenze pronunciate in primo grado, purché l'appello non sia escluso dalla legge o dall'accordo delle parti, come stabilito dall'art. 339 c.p.c..

Sono inappellabili, ad esempio, come previsto dal II comma dello stesso art. 339 cit., le sentenze pronunciate secondo equità a norma dell'art. 114 c.p.c.; quelle rese dal giudice di pace secondo equità (con esclusione di impugnazioni concernenti violazioni delle norme procedurali, costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia); quelle in cui le parti si siano accordate di omettere l'appello (con conseguente ricorso diretto in cassazione); quelle attinenti a violazioni o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro ed, infine, le sentenze dichiarate inappellabili dalle legge (quali le opposizioni agli atti esecutivi di cui all'art. 618 c.p.c.).

ASTENSIONE FACOLTATIVA.

ESISTONO CASI IN CUI IL GIUDICE HA LA FACOLTÀ DI ASTENERSI IN UN GIUDIZIO?

Ai sensi del 4 comma dell'art. 51 c.p.c., il Giudice è tenuto ad astenersi – oltre ai casi tassativamente previsti nei tre commi precedenti – in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, chiedendo al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi. Quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore. Questo comma considera la cd. astensione facoltativa, dettata per lo più da ragioni di opportunità. Si noti che la discrezionalità qui prevista si riferisce solo alla valutazione delle ragioni di astensione, ma, una volta riconosciute, il procedimento segue obbligatoriamente.

ASTENSIONE OBBLIGATORIA

COME È DISCIPLINATO IL PROCEDIMENTO DI ASTENSIONE OBBLIGATORIA?

Fermo restando, quando appena detto in relazione all'autorità che può autorizzare l'astensione, in ordine al procedimento, va evidenziato che l'art. 78 disp. att. c.p.c. stabilisce che il giudice istruttore che riconosce l'esistenza di un motivo di astensione è tenuto a fare espressa dichiarazione o istanza scritta al presidente del tribunale appena ricevuto il decreto di nomina; se il motivo di astensione sorge dopo che l'istruzione è

iniziata, il giudice è tenuto a dare notizia al capo dell'ufficio giudiziario competente, dichiarando o chiedendo di astenersi.

ATTI PROCESSUALI

QUALI SONO I REQUISITI DEGLI ATTI PROCESSUALI?

Ai sensi dell'art. 125 c.p.c. la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare: l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda, le conclusioni o l'istanza.

Sia nell'originale, sia nelle copie da notificare, detti atti debbono essere sottoscritti dalla parte, se si difende personalmente ovvero dal difensore, che deve indicare il proprio codice fiscale e il proprio numero di fax.

La sottoscrizione dell'atto costituisce un requisito essenziale dell'atto.

ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE

QUALI SONO LE CARATTERISTICHE FONDAMENTALI DELL'ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE?

La giurisdizione si presenta come un'attività strumentale rispetto ai diritti ed agli interessi da proteggere, in quanto meritevoli di protezione.

La giurisdizione tutela i diritti soggettivi delle persone (fisiche e giuridiche) coinvolte nel giudizio attraverso le norme processuali e sostanziali che concernono il processo.

E' caratterizzata dall'autonomia e dalla terzietà dei giudici, essendo questi ultimi soggetti solo alla legge.

Il giudice deve di norma decidere secondo diritto, ma è possibile anche una decisione secondo equità (o, comunque da questa integrata), sussistendone i presupposti.

Vi sono, altresì, degli strumenti alternativi alla giurisdizione, riguardanti l'arbitrato, la conciliazione, la transazione, nonché la mediazione, introdotta dal d.lgs n. 28/2010.

AUSILIARI

NEL PROCESSO POSSANO ESSERE NOMINATI ALTRI AUSILIARI?

Ai sensi dell'art. 68 c.p.c., nei casi previsti dalla legge o quando ne sorge necessità, il giudice, il cancelliere o l'ufficiale giudiziario possono farsi assistere da esperti in una determinata arte o professione e, in generale, da persona idonea al compimento di atti che non è in grado di compiere da solo.

Il giudice, in particolare, può affidare ad un notaio il compimento di determinati atti (ad esempio la vendita di un immobile dell'eredità) e può, ove necessario, richiedere l'assistenza della forza pubblica (ad esempio per far presenziare all'udienza un testimone già convocato inutilmente).

La norma si riferisce, in generale ad ausiliari che vengono temporaneamente incaricati per esercitare una funzione pubblica nel processo (si pensi all'interprete o all'esperto che debba compiere su incarico del giudice un esperimento ai sensi del III comma dell'art. 261 c.p.c. ovvero all'esperto nominato dall'ufficiale giudiziario per la stima dei beni pignorati).

AZIONE.

CHE COSA È L'AZIONE?

L'azione consente ad ogni cittadino di agire in giudizio a tutela dei propri diritti e si manifesta come diritto di attivare la funzione giurisdizionale attraverso la proposizione della domanda.

Per l'efficacia dell'azione debbono rispettarsi i presupposti processuali e le condizioni previste dalla legge per la sua proponibilità.

AZIONE CAUTELARE

CHE COSA SI INTENDE PER AZIONE CAUTELARE?

È l'azione diretta a tutelare in tempi brevissimi il proprio diritto, che altrimenti (data la lunghezza dei processi) sarebbe pregiudicato.

Elementi costitutivi dell'azione sono il “fumus boni iuris” e il “periculum in mora” essendo l'azione tesa ad evitare che il diritto che si intende introdurre in un processo di cognizione ordinario, sia in qualche modo pregiudicato appunto dalla durata del processo.

Il provvedimento cautelare, pertanto, serve ad assicurare gli effetti del giudizio finale di merito, attraverso la tecnica della conservazione ovvero della anticipazione.

AZIONE COSTITUTIVA

CHE COSA È L'AZIONE COSTITUTIVA?

È l'azione che introduce un processo di cognizione destinato a chiudersi con una sentenza che costituisce, modifica o estingue un rapporto giuridico in funzione di quanto stabilito dall'art. 2908 c.c.

AZIONE DI CONDANNA

CHE COSA È L'AZIONE DI CONDANNA?

Detta azione mira ad una sentenza che, una volta accertato il diritto, condanna la parte soccombente ad adempiere all'ordine del giudice, costituendo un titolo esecutivo idoneo ad introdurre, eventualmente, il processo di esecuzione forzata.

AZIONE DI MERO ACCERTAMENTO

CHE COSA È L'AZIONE DI MERO ACCERTAMENTO?

È l'azione che introduce un processo di cognizione al fine di definire una situazione giuridica incerta attraverso una decisione dichiarativa

(ad. esempio: accertamento di proprietà; accertamento di paternità; accertamento di autenticità di scrittura ecc.).

AZIONE ESECUTIVA

CHE COSA SI INTENDE PER AZIONE ESECUTIVA?

È l'azione diretta alla realizzazione concreta dell'ordine del giudice, che si ottiene con sentenza o con altri provvedimenti che debbono costituire un titolo esecutivo.

Chi sia in possesso di un diritto certo, liquido ed esigibile, consacrato in un titolo esecutivo, ha il diritto di proporre, infatti, l'azione esecutiva per soddisfare, in caso di rifiuto della controparte ad eseguire la prestazione dovuta, coattivamente il soddisfacimento della propria pretesa.

CANCELLIERE.

CHI È IL CANCELLIERE?

È un ausiliare del giudice e ha quale compito primario, come disposto dall'art. 57, I comma, c.p.c., di provvedere alla documentazione (a tutti gli effetti, nei casi e modi previsti dalla legge) delle attività proprie, di quelle degli organi giudiziari e di quelli delle parti.

Il cancelliere assiste il giudice in tutti gli atti nei quali deve essere formato processo verbale (II comma); quando il giudice provvede per iscritto, salvo che la legge disponga altrimenti, il cancelliere stende la scrittura (in conformità del disposto sulla forma di cui all'art. 46 att. c.p.c.) e vi appone la sua sottoscrizione dopo quella del giudice (III comma).

Il contenuto e la redazione del processo verbale sono indicati espressamente negli articoli. 126 (contenuto del processo verbale) e 130 (redazione del processo verbale) c.p.c. e vanno effettuati sotto la direzione del giudice.

La mancata assistenza del cancelliere, comunque, non comporta inesistenza o nullità dell'atto, in quanto la sua funzione ha soltanto natura integrativa di quella del giudice.

CANCELLIERE

IL CANCELLIERE HA POTERI CERTIFICATIVI E PUBBLICI?

Il cancelliere ha poteri-doveri di certificazione, disponendo il rilascio di copie ed estratti autentici dei documenti prodotti e riveste, altresì, funzioni pubbliche in quanto deve provvedere all'iscrizione delle cause a ruolo, alla formazione del fascicolo d'ufficio, alla conservazione dei fascicoli delle parti, alle comunicazioni e alle notificazioni prescritte dalla legge o dal giudice, nonché alle altre incombenze che la legge gli attribuisce tra le quali sono principali: la tenuta dei registri di cancelleria, la raccolta delle sentenze, dei decreti di ingiunzione e dei processi verbali di conciliazione (come previsto dagli articoli. 28 e ss. disp. att. c.p.c.), gli adempimenti fiscali sull'imposta di registro e quelli riguardanti le spese di giustizia.

CAPACITÀ PROCESSUALE

CHI HA LA CAPACITÀ PROCESSUALE?

La capacità processuale è regolata dall'art. 75 c.p.c., che stabilisce che sono capaci di stare in giudizio le persone che hanno il libero esercizio dei diritti che vi si fanno valere (I comma), mentre le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono stare in giudizio se non rappresentate (si pensi ai minori che debbono essere rappresentati dai genitori), assistite (all'inabilitato viene assistito dal curatore) o autorizzate (all'interdetto è rappresentato dal tutore, previa autorizzazione del giudice tutelare), secondo le norme che regolano la loro capacità (II comma).

Le persone giuridiche (III comma) stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a norma della legge o dello statuto.

Le associazioni e i comitati che non sono persone giuridiche, stanno in giudizio per mezzo delle persone indicate negli articoli 36 e seguenti del codice civile (IV comma).

Pertanto è la legge a precisare il concetto di capacità processuale, individuando quali sono i soggetti legittimati a stare in giudizio direttamente o tramite un loro sostituto.

CORTE DI CASSAZIONE

ESISTE IL RICORSO INCIDENTALE CONDIZIONATO?

Si. La risposta è analoga a quella data per l'appello incidentale nella seconda fase processuale: infatti, che sia stato vincente nel giudizio di appello può sempre riproporre in cassazione eccezioni di litispendenza o di giudicato, già respinte, per evitare la preclusione e il formarsi del giudicato interno, ovvero anche questioni pregiudiziali o preliminari superate o respinte, proponendo ricorso incidentale condizionato, da esaminarsi dalla Suprema Corte, esclusivamente in caso di accoglimento, anche solo parziale, del ricorso principale.

Si parla, infatti di impugnazione condizionata proprio perché l'interesse alla sua proposizione sorge solo con l'accoglimento del ricorso principale.

DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE

CHE COSA COMPORTA IL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE?

Il difetto di legittimazione processuale, in quanto concernente la regolarità del contraddittorio (e la conseguente validità della costituzione in giudizio), comporta necessariamente la nullità degli atti compiuti ed è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Resta salva una possibile sanatoria per mancanza di contestazione dalla controparte ove costituita, (che può avvenire in ogni stato e grado del giudizio) ovvero del suo rappresentante legale o, infine, per il successivo venir meno dello stato di incapacità (si pensi al minore che abbia raggiunto la maggiore età nel corso del processo).

CHIAMARE UN TERZO IN GIUDIZIO.

COME SI EFFETTUA LA CHIAMATA DEL TERZO?

La chiamata del terzo si effettua sempre con atto di citazione, a prescindere dal fatto che sia fatta dall'attore, dal convenuto o dal giudice.

Il legislatore ha previsto l'onere per la parte che chiama in causa il terzo di depositare la citazione notificata entro il termine previsto dagli artt. 165 e 166 c.p.c. (ovvero nei dieci giorni successivi a quello in cui è avvenuta la notificazione): si tratta peraltro di un termine ordinatorio, la cui violazione non incide sulla validità del rapporto processuale.

CHIAMARE UN TERZO IN GIUDIZIO.

QUALI SONO GLI INCOMBENTI PER IL CONVENUTO CHE INTENDE CHIAMARE UN TERZO IN GIUDIZIO?

Il convenuto che intende chiamare un terzo in causa deve dichiararlo espressamente nella comparsa di risposta, a pena di decadenza, chiedendo contestualmente al giudice lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'art. 163 bis c.p.c. (art. 269 c.p.c.).

Il giudice provvede in tal caso, entro 5 giorni dalla richiesta, con decreto (comunicato dalla cancelleria alle parti costituite) a fissare la data della nuova udienza. Se, comunque, la costituzione in giudizio avviene oltre i termini assegnati, la chiamata del terzo è inammissibile in quanto tardiva.

CHIAMARE UN TERZO IN GIUDIZIO.

QUALI SONO GLI INCOMBENTI PER L'ATTORE CHE INTENDE CHIAMARE UN TERZO IN GIUDIZIO?

Il III comma dell'art. 269 cit. prevede che, se, a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta, sorge l'interesse dell'attore a chiamare in causa un

terzo, sarà lo stesso attore a dover chiedere l'autorizzazione al giudice ad effettuare la chiamata.

L'istanza, peraltro, deve essere fatta, a pena di decadenza, nella prima udienza. Anche in detta ipotesi il giudice dovrà fissare una nuova udienza per consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'art. 163-bis.

La citazione, quindi, dovrà essere notificata al terzo entro il termine perentorio fissato dal giudice.

CHIAMARE UN TERZO IN GIUDIZIO.

COME AVVIENE LA COSTITUZIONE DEI TERZI CHIAMATI?

I terzi chiamati nel processo debbono costituirsi in giudizio, ai sensi dell'art. 271 c.p.c., osservando le modalità stabilite dagli artt. 166 e 167 per il convenuto e depositando, quindi, la memoria di risposta nel termine di venti giorni antecedente l'udienza per la quale sono stati citati.

Ove, poi, anche il terzo intenda chiamare in causa un altro soggetto, deve farne sempre richiesta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta ed essere autorizzato dal giudice, così come avviene per il convenuto, ai sensi del già citato art. 269, III comma c.p.c..

Il terzo, infine, nella sua memoria di risposta, deve prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, nonché, su quelli posti a fondamento della sua chiamata.

CITAZIONE.

QUALI SONO GLI ELEMENTI ESSENZIALI DELL'ATTO DI CITAZIONE?

L'art. 163 c.p.c. elenca gli elementi costitutivi dell'azione (c.d. editio actionis) e la chiamata in giudizio della controparte (c.d. vocatio in ius), che caratterizzano l'atto introduttivo del giudizio.

L'atto deve indicare: il Tribunale competente a decidere; il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore e dei soggetti che lo rappresentano o l'assistono; la denominazione della società o dell'ente, nonché dell'organo o ufficio che li rappresenta in giudizio, nel caso di persone giuridiche (attori o convenuti che siano); l'oggetto della domanda; gli elementi di fatto e di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni; i mezzi di prova offerti e i documenti da depositare; il nome e il cognome del difensore, con la procura ad esso rilasciata; il giorno della prima udienza di comparizione, con l'invito al convenuto di costituirsi almeno 20 giorni prima della data indicata (ovvero 10 giorni prima nell'ipotesi di abbreviazione dei termini) e con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c..

La notificazione dell'atto di citazione, da consegnarsi dalla parte o dal difensore all'ufficiale giudiziario e da effettuarsi ai sensi degli artt. 137 ss. c.p.c., produce effetti giuridici di carattere processuale (quale, ad esempio, la pendenza della lite o litispendenza) e di carattere sostanziale (ad esempio l'interruzione della prescrizione e l'impedimento del verificarsi della decadenza).

COLLEGIO.

COME DECIDE IL COLLEGIO?

L'art. 276 c.p.c. prevede che la decisione del collegio deve essere deliberata in camera di consiglio, alla quale possono partecipare solo i giudici che hanno assistito alla discussione.

La norma, inoltre, stabilisce che gradatamente sono decise le questioni pregiudiziali proposte dalle parti e rilevabili d'ufficio e quindi il merito della causa.

Nel decidere il merito, il collegio deve decidere tutte le domande proposte e le relative eccezioni, definendo in tal modo il giudizio.

La decisione deve, comunque, essere presa a maggioranza di voti.

Chiusa, quindi, la votazione, il presidente scrive e sottoscrive il dispositivo, mentre la stesura della motivazione è di competenza del relatore a meno che il presidente stesso non creda di stenderla egli stesso o di affidarla ad altro giudice (art. 276 cit., V comma c.p.c.).

COMPARE CONCLUSIONALI.

NELLE COMPARE CONCLUSIONALI POSSONO ESSERE AFFRONTATE NUOVE QUESTIONI?

E' escluso; le parti possono esclusivamente illustrare le domande e le eccezioni proposte, le loro ragioni in fatto e in diritto, anche con nuovi argomenti e nuovi riferimenti dottrinali e giurisprudenziali, ma non possono affrontare questioni non precedentemente dedotte.

COMPARE E MEMORIE.

QUANDO DEVONO ESSERE DEPOSITATE LE COMPARE CONCLUSIONALI E LE MEMORIE?

Nei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dal momento della precisazione delle conclusioni (avanti al giudice monocratico)

Più precisamente, le parti possono depositare le compare conclusionali avanti al giudice monocratico entro il termine perentorio di sessanta giorni dal momento della precisazione delle conclusioni ovvero (se trattasi di causa con riserva collegiale) dalla

rimessione della causa al collegio e le memorie di replica entro i venti giorni successivi, come stabilito dal I comma dell'art. 190 c.p.c..

Tali termini, in quanto perentori, non possono essere modificati dal giudice, il quale, tuttavia, può ridurli ad un massimo di venti giorni per le conclusionali (art. 190 cit, II, comma),

Trattandosi di atti endoprocedimentali, le conclusionali e le repliche, come le memorie ex art. 183 c.p.c., debbono ormai essere depositati esclusivamente con modalità telematiche.

COMPETENZA

COS'È LA COMPETENZA?

La competenza è la porzione di giurisdizione civile assegnata a ciascun giudice, per cui, una volta individuata la sussistenza della giurisdizione, occorre identificare, tra la pluralità dei giudici ordinari esistenti, quale sia quello competente in relazione all'azione che si intende proporre.

I criteri per individuarla sono dati dal valore della causa (competenza per valore), dall'oggetto della domanda (competenza per materia) e dal territorio ove deve svolgersi il processo (competenza per territorio).

COMPETENZA.

QUANDO SI DETERMINA LA COMPETENZA?

La competenza si cristallizza al momento della proposizione della domanda, senza che rilevino eventuali mutamenti successivi delle leggi e dello stato di fatto esistente in quel momento.

Il legislatore, in particolare, ha voluto fissare il principio della perpetuatio iurisdictionis, stabilendo che il giudice competente, individuato correttamente al momento della proposizione della domanda, conserva sempre la competenza per tutta la durata del giudizio, in quanto, come detto, sono irrilevanti i mutamenti dello stato di fatto e della legge.

In tal senso si esprime l'art. 5 c.p.c. e, conformemente ad esso anche l'art. 25 Cost., per cui nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nel sistema giudiziario odierno vi sono i giudici cosiddetti unici (il giudice di pace e il giudice di Tribunale, prima giudice collegiale e, poi giudice unico dal 2 giugno 1999) e quelli collegiali (lo stesso Tribunale, quando è competente in sede collegiale; la Corte d'Appello e quella di Cassazione).

COMPETENZA.

QUALI SONO I CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA?

Per valore, per materia e per territorio.

COMPETENZA PER MATERIA.

COME SI DETERMINA LA COMPETENZA PER MATERIA?

È il legislatore che individua, quando la causa riguarda determinate materie, il giudice competente, indipendentemente dal valore della causa stessa. Cfr. anche su giudice di pace.

COMPETENZA PER TERRITORIO.

COME SI DETERMINA LA COMPETENZA PER TERRITORIO?

Tale competenza riguarda una funzionale e logica distribuzione della causa nel Paese, legandosi così il giudice ad un territorio specifico.

Essa è regolata dagli articoli. 18 ss. c.p.c., i quali individuano il foro delle persone fisiche (art. 18: residenza, domicilio o dimora del convenuto); di quelle giuridiche (art. 19); il foro nelle cause relative ai diritti di obbligazione (art. 20); a diritti reali ed a cause possessorie (art. 21); a cause ereditarie (art. 22); tra soci e tra condomini (art. 23); a gestioni tutelari e patrimoniali (art. 24), a cause della Pubblica Amministrazione (art. 25); all'esecuzione forzata (art. 26); alle opposizioni all'esecuzione (art. 27); all'ipotesi di accordo tra le parti sul foro (articoli. 28 e 29); al foro del domicilio eletto (art. 30) ed al foro nel quale siano parti i magistrati (art. 30 bis).

COMPETENZA PER TERRITORIO.

SI PUÒ DEROGARE ALLA COMPETENZA PER TERRITORIO?

La competenza per territorio può essere derogata, alla luce dell'art. 28 c.p.c., per accordo tra le parti, salvo che per le cause previste nei nn. 1, 2, 3 e 5 dell'art. 70 e cioè quelle in cui deve intervenire in causa il pubblico ministero, per i casi di esecuzione forzata e di opposizione alla stessa, di procedimenti cautelari e possessori, di procedimenti in camera di consiglio e per ogni altro caso in cui l'inderogabilità sia disposta espressamente dalla legge.

L'accordo deve risultare da atto scritto e riferirsi ad uno o più affari determinati (art. 29 c.p.c.), ma non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva, quando ciò non è espressamente stabilito nell'accordo stesso.

COMPETENZA PER VALORE.

COME SI DETERMINA LA COMPETENZA PER VALORE?

L'art. 10 c.p.c. stabilisce che il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda; che le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, mentre gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione della domanda si sommano con il capitale.

Inoltre, la causa può essere di valore indeterminabile, quando il valore stesso sia di difficile determinazione.

COMPETENZA PER VALORE.

DA CHI E QUANDO DEVE ESSERE CONTESTATA LA COMPETENZA PER VALORE?

L'eccezione di incompetenza per valore deve essere proposta, a pena di decadenza dal convenuto nella comparsa di risposta, tempestivamente depositata (art. 38 c.p.c.).

Per contro, se il convenuto non contesti il valore dichiarato o presunto, questo rimane fissato, anche agli effetti del merito, nei limiti della competenza del giudice adito.

CONCLUSIONI.

COME DEVONO ESSERE PRECISATE LE CONCLUSIONI?

Le conclusioni debbono essere precisate nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi del giudizio ovvero modificate ai sensi dell'art. 183 c.p.c..

In ogni caso, nel precisare le conclusioni le parti possono rinunciare ad alcune delle domande ed eccezioni proposte e sollevate ovvero ridurre la domanda, o, infine, possono, grazie all'istituto della "emendatio libelli" (non vietata, a differenza dalla "mutatio libelli"), effettuare una migliore precisazione delle richieste avanzate.

CONCLUSIONI.

IN QUALE MOMENTO SI PRECISANO LE CONCLUSIONI?

Il giudice, terminata la fase istruttoria oppure, in qualunque momento, ove ritenga la causa matura per la decisione (senza necessità dell'assunzione di mezzi di prova ovvero quando se valuti che debba essere decisa separatamente una questione preliminare, idonea a definire il giudizio, ovvero una questione di giurisdizione o altre pregiudiziali), ai sensi dell'art. 187 c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni in una successiva o anche nella stessa udienza, al fine di fissare in modo definitivo le posizioni, domande ed eccezioni delle parti, alla luce delle risultanze emerse durante la trattazione e l'eventuale istruzione della causa.

Ove, poi, la causa sia riservata alla competenza collegiale, l'istruttore, dopo aver fatto precisare le conclusioni, la rimette avanti al collegio per la decisione finale.

Le conclusioni si precisano a verbale ovvero con foglio separato da allegare al verbale stesso.

CONDANNA GENERICA

QUANDO PUÒ ESSERE PRONUNCIATA UNA CONDANNA GENERICA?

La condanna generica, disciplinata dall'art. 278 c.p.c., prevede che, quando è già accertata l'esistenza di un diritto, ma è ancora controversa la quantità della prestazione dovuta, il giudice, su istanza di parte, può limitarsi a pronunciare con sentenza la condanna generica alla prestazione, disponendo, con ordinanza che il processo sia rimesso sul ruolo per un'ulteriore istruttoria relativa alla liquidazione.

Il giudice può, altresì, pronunciare sentenza di condanna generica alla prestazione dovuta, disponendo con ordinanza la prosecuzione del processo per la liquidazione ovvero condannare il debitore ad una provvisoria, nei limiti in cui ritiene già raggiunta la prova.

Nella prassi, inoltre, è frequente che le parti domandino al giudice l'accertamento di un diritto e, ove la domanda sia accolta, anche la condanna generica della controparte, da effettuarsi in separato giudizio, al risarcimento del danno subito. In tal caso la domanda, formalmente corretta, può essere accolta, mentre resta riservato alla parte interessata di richiedere, ove lo ritenga opportuno, il risarcimento in un successivo separato processo.

CONNESSIONE

COME VENGONO DECISE LE CAUSE CONNESSE?

Ove, più cause, proposte avanti a diversi giudici, risultino connesse e possano essere decise in un solo processo, il giudice fissa con ordinanza alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa accessoria davanti al giudice della causa principale e negli altri casi davanti a quello preventivamente adito (art. 40, I comma c.p.c.).

Il legislatore ha ritenuto di distinguere il caso in cui la connessione derivi da rapporto di accessorietà da tutti gli altri casi di connessione (per garanzia, per pregiudizialità, per compensazione o per riconvenzione).

CONNESSIONE

LA CONNESSIONE PUÒ ESSERE IMPUGNATA?

Le ordinanze che pronunciano sulla connessione sono impugnabili con il regolamento necessario di competenza.

CONNESSIONE.

QUAL È IL TERMINE ULTIMO PER ECCEPIRE LA CONNESSIONE?

La connessione non può essere eccepita dalle parti, né rilevata d'ufficio dopo la prima udienza e la rimessione non può essere ordinata quando lo stato della causa principale o preventivamente proposta non consente l'esauriente trattazione e decisione delle cause connesse (art. 40, II comma c.p.c.).

CONNESSIONE

QUANDO SI VERIFICA LA CONNESSIONE?

La connessione è regolata dall'art. 40 c.p.c. e si verifica quando più cause, proposte avanti a giudici diversi, avendo in comune almeno uno degli elementi identificativi del giudizio (soggetti, petitum e causa petendi), possono essere decise, per una logica economia processuale, trattandosi di cause strettamente connesse, in un solo processo.

La dottrina distingue al riguardo tra connessione soggettiva (che si verifica quando più cause pendono tra le stesse parti) e connessione oggettiva (che avviene quando più cause sono collegate dal petitum o dalla causa petendi o da entrambi gli elementi).

CONNESSIONE-COMPETENZA.

QUALI SONO LE REGOLE CONNESSIONE-COMPETENZA?

Nei casi di connessione le regole di competenza possono essere derogate (poichè il giudice competente per una delle cause connesse potrebbe non esserlo anche per l'altra o le altre).

CONSULENTE TECNICO.

CHI È IL CONSULENTE TECNICO?

Il consulente, anch'esso ausiliario del giudice, che lo convoca in giudizio per avere relazioni e pareri che richiedono particolari conoscenze tecniche professionali per poter arrivare, quando necessario, ad una corretta decisione della causa.

I suoi pareri, comunque, non sono vincolanti per il giudice, che può disattendere le sue valutazioni, in base al principio che il giudice è "peritus peritorum".

La consulenza tecnica d'ufficio non costituisce "mezzo di prova", per cui la perizia presentata dal CTU non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e non è correttamente ammessa dal magistrato quando, attraverso di essa la parte miri a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni probatorie o offerte di prova (cosiddetta "consulenza esplorativa")

Siamo parlando, ovviamente del consulente tecnico d'ufficio, disciplinato dagli articoli. 61-64 c.p.c., mentre figura differente e il consulente di parte, che può assistere in

giudizio la parte, per fornirgli il necessario supporto tecnico (per il quale il suo difensore può essere inadeguato).

CONSULENTE TECNICO

COME VENGONO SCELTI I CONSULENTI TECNICI?

QUALI SONO I LORO DOVERI? PUÒ ESSERE RICUSATO?

La scelta dei consulenti tecnici, regolata dall'art. 61, II comma c.p.c., deve essere fatta tra le persone iscritte in albi speciali che sono istituiti presso ogni tribunale, come disposto dagli articoli. 13 e ss. disposizioni di attuazione

L'albo è diviso in categorie in base ai settori di competenza (medico, di ingegneria, commerciale, grafico ecc.) e viene tenuto dal presidente del tribunale.

Possono, quindi, ottenerne l'iscrizione coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia.

Di norma nel giudizio, prestato il giuramento di prassi, dovranno depositare una relazione scritta nei termini fissati dal giudice in risposta ai quesiti dallo stesso posti all'udienza del giuramento, dopo aver compiuto le indagini commesse dal magistrato, nonché fornire successivamente, ove necessario, in udienza o in camera di consiglio (ovvero tramite un supplemento di perizia) i chiarimenti che il giudice gli potrà richiedere (art. 62 c.p.c.).

Gli articoli. 63 c.p.c. e 19 ss. disp. att. c.p.c. stabiliscono l'obbligo del CTU di accettare l'incarico (comunque non sanzionato espressamente e non comportante nullità, poiché il giudice, in caso di mancata accettazione, lo dovrà semplicemente sostituire), salvo che il magistrato riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione. Inoltre il CTU può essere ricusato dalle parti per gli stessi motivi previsti dall'art. 52 c.p.c. (già esaminati) per la ricusazione del giudice.

CONSULENTE TECNICO

QUALI RESPONSABILITÀ HA IL CONSULENTE TECNICO?

L'art. 64 c.p.c. dispone che al CTU s'applicano le norme del codice penale relative ai periti (articoli. 314 ss., 366, 377 ss. c.p.c.: reati di peculato, concussione, corruzione, omissione di atti d'ufficio, falso in perizia ecc.).

Ha responsabilità sia penale, sia civile, sia disciplinare e, ove incorra in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino ad € 10.329,00. In ogni caso è tenuto al risarcimento in favore delle parti per i danni loro causati.

Inoltre, in virtù di quanto stabilito dall'art. 64 cit. si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti (reati di peculato, concussione, corruzione, rifiuto di uffici legalmente dovuti e naturalmente false perizie).

La norma stessa stabilisce, altresì, che il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a € 10.329,00.

In ogni caso, il ctu, come detto, è tenuto al risarcimento dei danni causati alle parti.

Gli articoli. 19 e ss. disp. att., infine, prevedono l'apertura del procedimento disciplinare per il consulente che non ha ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.

CONSULENZA TECNICA

IL CONSULENTE TECNICO PUÒ CONCILIARE LE PARTI?

Sì, il consulente tecnico può sempre conciliare le parti. L'eventuale verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti verrà poi inserito nel fascicolo d'ufficio e il giudice, con decreto, potrà attribuirgli valore di titolo esecutivo.

CONSULENZA TECNICA.

LA CONSULENZA TECNICA È UN MEZZO DI PROVA?

Sì è già detto nella prima parte del testo che la consulenza tecnica d'ufficio non costituisce mezzo di prova, trattandosi di un mezzo istruttorio, finalizzato ad aiutare tecnicamente il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze.

In ogni caso la CTU non può mai essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume (cosiddetta consulenza esplorativa).

Il giudice, infine, può nominare il consulente tecnico in qualunque momento del processo, con ordinanza istruttoria, sempre revocabile e modificabile.

CONTINENZA.

DA CHI È RILEVABILE LA CONTINENZA?

Può rilevarsi, come detto, sia dalle parti che d'ufficio, sempre che sia dimostrata documentalmente l'esistenza dei due procedimenti, così da consentire al giudicante di valutare l'esistenza e l'applicabilità o meno in concreto dell'istituto.

CONTINENZA.

LA PRONUNCIA DI CONTINENZA PUÒ ESSERE IMPUGNATA?

L'ordinanza dichiarativa di continenza, come quella di litispendenza, è impugnabile mediante regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c..

CONTINENZA.

CHE SUCCEDDE SE ENTRAMBI I GIUDICI SONO COMPETENTI?

Nell'ipotesi di continenza di cause, diversa dalla litispendenza (sussistendo la continenza nel caso di parziale identità dei tre elementi sopra indicati al n. 82, differenziati solo quantitativamente ovvero per la loro ampiezza), ove il giudice preventivamente adito sia competente anche per la causa proposta successivamente, il giudice adito per secondo, ai sensi dell'art. 39, II comma c.p.c., deve dichiarare con ordinanza la continenza e fissare un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice.

Per contro, se questi (cioè il primo giudice) non è competente anche per la causa successivamente proposta, sarà lui a dover dichiarare la continenza, fissando il termine perentorio per la riassunzione davanti al giudice adito per secondo (così l'art. 39, II comma c.p.c.).

Se entrambi i giudici sono competenti, continua ovviamente ad applicarsi il criterio della prevenzione.

CONTROVERSIE AGRARIE.

QUALE RITO SI APPLICA ALLE CONTROVERSIE AGRARIE?

Le disposizioni del rito del lavoro si applicano (alla luce della legge sulla semplificazione dei riti) a tutte le controversie in materia di contratti agrari.

Tali controversie debbono essere trattate dalla sezione specializzata agraria presso ogni tribunale, che è composta non solo da giudici togati, ma anche da esperti non togati, che servono a contribuire alla decisione in relazione agli aspetti tecnici ed economici della materia.

CONTROVERSIE PREVIDENZIALI.

COSA SI INTENDE PER CONTROVERSIE PREVIDENZIALI?

L'art. 442 c.p.c. disciplina, mediante l'applicazione del rito del lavoro, le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria: si tratta delle cause derivanti dall'applicazione delle norme riguardanti le assicurazioni sociali, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, gli assegni familiari, nonché ogni altra forma di previdenza e di assistenza obbligatoria.

Le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento sono state attribuite alla competenza del giudice di pace, il quale deve al riguardo applicare il rito ordinario.

CONTUMACE

CHE COSA SI INTENDE PER CONTUMACIA?

La contumacia consegue alla mancata costituzione di una parte, che comporta l'applicabilità delle norme del procedimento in contumacia stabilite dagli artt. 290 e ss. c.p.c.

CONTUMACE

IL CONTUMACE PUÒ ANCORA COSTITUIRSI NEL PROCESSO?

E' pacifico che il contumace può costituirsi in ogni momento del processo fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, mediante il deposito di una comparsa, della procura e dei documenti ovvero mediante comparizione all'udienza.

In tale ipotesi, tuttavia, deve sottostare alle preclusioni processuali che si sono già verificate nel processo (ad esempio non può più proporre la domanda riconvenzionale e sollevare eccezioni proponibili solo entro la prima udienza).

CORREZIONE SENTENZE

COME SI PROCEDE ALLA CORREZIONE DEGLI ERRORI?

Il procedimento di correzione necessita di un'istanza di parte, non essendo ammissibile una correzione d'ufficio.

Ai sensi dell'art. 288 cit., se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione, il giudice provvede con decreto.

Se, invece, l'istanza è proposta da una sola delle parti, deve essere sempre instaurato il contraddittorio per una decisione. In tal caso giudice, con decreto, fissa l'udienza nella quale le parti debbono comparire davanti a lui; ricorso e decreto si notificano al procuratore costituito, ma, se la correzione è chiesta un anno dopo la pubblicazione della sentenza, il ricorso e il decreto debbono essere notificati alle altre parti personalmente (art. 288, I comma cit.).

All'esito dell'udienza, il giudice provvede con ordinanza da annotarsi, da parte del cancelliere, sull'originale del provvedimento.

L'ultimo comma del predetto art. 288, dispone, infine, che le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione.

CORREZIONE SENTENZE ED ORDINANZE.

LE SENTENZE E LE ORDINANZE IRREVOCABILI POSSONO ESSERE CORRETTE?

Sì: l'art. 287 c.p.c., infatti, prevede espressamente la possibilità della loro correzione con apposito decreto, su ricorso di parte, da parte dello stesso giudice che ha emesso il provvedimento, qualora questi sia incorso in omissioni o errori materiali o di calcolo.

Il procedimento, regolato dall'art. 288 c.p.c., è applicabile quando l'errore sia palese e riguardi una mera disattenzione o svista (si pensi ad una condanna alle spese del giudizio alla parte vincitrice nel solo dispositivo; all'indicazione nell'epigrafe di una sentenza di un giudice diverso da quello indicato nel verbale di udienza e che ha redatto il provvedimento; all'errata indicazione del nominativo di una o più parti o dei difensori ecc.).

CORREZIONE SENTENZE

QUALE È IL GIUDICE COMPETENTE PER LA CORREZIONE?

Competente a pronunciare il provvedimento di correzione, come accennato, è lo stesso giudice che ha emesso il provvedimento viziato da errore materiale.

Nel caso in cui sia già stato proposto appello, il potere di correzione spetta al collegio che ha pronunciato la sentenza di secondo grado, che provvederà, su istanza dell'interessato, con provvedimento camerale nel corso del giudizio di appello.

CORTE D'APPELLO

DOVE HA SEDE E COME È COMPOSTA LA CORTE D'APPELLO?

La Corte d'appello ha sede nel capoluogo dei distretti indicati nell'apposita tabella annessa all'ordinamento giudiziario; esercita la giurisdizione in materia civile nelle cause di appello relative alle sentenze pronunciate in primo grado dai tribunali; delibera in camera di consiglio nei casi previsti dal codice di procedura civile e conosce degli altri affari ad essa deferiti dalle leggi.

La Corte d'appello è suddivisa in sezioni; il Presidente della corte presiede la prima sezione e può presiedere anche le altre sezioni; le singole sezioni sono presiedute da presidenti di sezione, mentre i giudici delle Corti d'appello hanno il titolo di consiglieri di Corte d'appello.

La Corte d'appello giudica col numero invariabile di tre votanti.

CORTE DI CASSAZIONE

CONTRORICORSO E IL RICORSO INCIDENTALE PER CASSAZIONE. ENTRO QUALI TERMINI DEVE ESSERE NOTIFICATO IL CONTRORICORSO?

Il controricorso e il ricorso incidentale, come accennato, debbono essere notificati al ricorrente, nel domicilio da questi eletto, entro venti giorni dalla scadenza del termine

stabilito per il deposito del ricorso, ovvero entro quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale.

CORTE DI CASSAZIONE

CONTRORICORSO PER CASSAZIONE. LA PARTE CHE RICEVE IL RICORSO QUALE ATTO DEVE PREDISPORRE?

La controparte, contro la quale il ricorso è diretto, si potrà difendere depositando il controricorso (art. 370 c.p.c.), attraverso il quale potrà contestare le tesi della controparte.

Tale atto deve sempre essere sottoscritto da un avvocato iscritto all'albo speciale, incaricato con la predetta procura speciale conferita in calce o a margine del controricorso e andrà notificato al ricorrente nel domicilio eletto entro 20 giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso. In mancanza di detta notifica la stessa controparte non potrà presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale.

Il controricorso, inoltre, deve avere i medesimi contenuti e i medesimi requisiti previsti per il ricorso principale, per cui, è inammissibile il controricorso privo dell'esposizione sommaria dei fatti.

L'eventuale ricorso incidentale, disciplinato dall'art. 371 c.p.c., al quale si applicano le stesse regole processuali del ricorso principale deve essere proposto nel controricorso e contenere l'impugnazione delle parti sfavorevoli della sentenza (che non deve essere necessariamente prodotta, se prodotta dal ricorrente principale).

CORTE DI CASSAZIONE

IN COSA CONSISTE L'ERRORE DI CUI ALL'ART. 360 N. 5 C.P.C.?

Consiste in un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

CORTE DI CASSAZIONE

CHE IMPORTANZA PRATICA HA AVUTO LA RIFORMA DEL 2012 DELLA DISPOSIZIONE?

La disposizione che ora, dopo la modifica della norma di cui all'art. 54 della legge n. 134/2012, contempla solo l'ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ha comportato una sostanziale

soppressione del ricorso per vizio di motivazione, che era possibile prima della predetta modifica.

Ciò con l'eliminazione del riferimento all'insufficienza e alla contraddittorietà della motivazione.

Si è, quindi, molto ridotta dal legislatore la possibilità per il giudice di legittimità di riesame della decisione impugnata sotto il profilo fattuale.

CORTE DI CASSAZIONE

IN QUALI CASI LA CORTE CASSA CON RINVIO?

La Corte (art. 383 c.p.c.) rinvia la causa ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata quando accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli di giurisdizione e competenza e siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

La Corte rinvia la causa ad altro giudice anche quando riscontra una nullità in base alla quale il giudice di appello avrebbe dovuto rimettere le parti al primo giudice: la Corte, in tal caso, rinvia la causa direttamente al giudice di primo grado (accoglimento del ricorso "per saltum").

Infine, se la Corte accoglie il ricorso proposto avverso il provvedimento di primo grado, nel caso di errata ordinanza di inammissibilità pronunciata dal giudice di appello, rinvia la causa al giudice d'appello che avrebbe dovuto pronunciarsi sul gravame

CORTE DI CASSAZIONE

IN QUALI CASI LA CORTE CASSA SENZA RINVIO?

La Corte rinvia senza rinvio quando, decidendo una questione di giurisdizione, riconosce che né il giudice del quale era stato impugnato il provvedimento né qualsiasi altro giudice, hanno giurisdizione in quella materia (è il caso del difetto assoluto di giurisdizione); quando la domanda non poteva essere proposta o il processo proseguito, nonchè quando decide direttamente la causa nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

CORTE DI CASSAZIONE

QUALI SONO GLI EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE DELLA SENTENZA?

Ai sensi dell'art. 336 c.p.c. la riforma o la cassazione parziale della sentenza ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata, nel senso che la riforma o la cassazione anzidette estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata.

La prima parte della norma sancisce l'effetto espansivo interno: la riforma o la cassazione di un capo comporta la caducazione dei capi dipendenti, ancorché non

espressamente impugnati; la seconda parte della norma stabilisce l'effetto espansivo esterno che opera in relazione a provvedimenti e atti dipendenti dalla sentenza riformata.

Conseguentemente, non appena pubblicata la sentenza di riforma vengono meno l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, nonché degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva, con conseguente obbligo di restituzione delle somme eventualmente pagate in esecuzione della sentenza impugnata e del ripristino della situazione precedente.

CORTE DI CASSAZIONE

COME SI SVOLGE IL GIUDIZIO DI RINVIO?

Il giudizio di rinvio, che costituisce il giudizio rescissorio che segue la fase rescindente (nella quale la Suprema Corte esprime il principio di diritto cui il giudice del rinvio deve adeguarsi), si introduce con atto di citazione o con ricorso (a seconda del rito) in riassunzione davanti al giudice indicato dalla Corte di cassazione nel suo provvedimento e va proposto da una delle parti, nel termine massimo di tre mesi dalla pubblicazione della sentenza del giudice di legittimità (così dispone l'art. 392 c.p.c.).

Il giudizio di rinvio è un giudizio chiuso, nel senso che il giudice del rinvio pronuncia nuovamente sull'appello contro la sentenza di primo grado, essendo stata cassata ovvero cancellata la decisione d'appello impugnata, ma pur sempre nei limiti di quanto già dedotto nell'appello proposto in precedenza.

L'atto deve essere notificato personalmente a tutte le parti (e non ai loro procuratori già costituiti). La sentenza del giudice di rinvio è normalmente impugnabile, essendo soggetta a ricorso per cassazione.

CORTE DI CASSAZIONE

COSA SUCCEDDE SE IL GIUDIZIO DI RINVIO NON VIENE RIASSUNTO?

Se la riassunzione avanti il giudice del rinvio non avviene entro il termine perentorio di tre mesi, come sopra indicato, l'intero procedimento si estingue (art. 393 c.p.c.) e l'estinzione travolge l'intero processo con conseguenti obblighi restitutori per le parti che si siano avvalse delle disposizioni contenute nelle precedenti sentenze provvisoriamente esecutive.

Tuttavia, la sentenza della Corte di cassazione mantiene il suo effetto vincolante anche nel nuovo processo che venga successivamente instaurato con riproposizione della domanda.

L'estinzione del processo, pur operando di diritto, anche nel giudizio di rinvio non può essere dichiarata d'ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata.

CORTE DI CASSAZIONE

LE SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE SONO IMPUGNABILI?

Le sentenze e le ordinanze rese dalla Corte non sono impugnabili. Le sole eccezioni riguardano il vizio di inesistenza che consente la proposizione dell'actio nullitatis, l'opposizione di terzo e la revocazione ai sensi dell'art. 391 ter c.p.c..

Quest'ultima norma prevede la possibilità di chiedere la correzione degli errori materiali e di introdurre il giudizio di revocazione delle ordinanze e delle sentenze della Corte viziata da errori di fatto come prevede l'art. 395 n. 4.

CORTE DI CASSAZIONE

LA SENTENZA DEL GIUDICE DEL RINVIO È IMPUGNABILE?

La sentenza del giudice di rinvio è impugnabile in via ordinaria solo con ricorso in Cassazione, salvo il caso di rinvio restitutorio effettuato ai sensi dell'art. 383 comma 3 c.p.c..

CORTE DI CASSAZIONE

IN COSA CONSISTE IL MOTIVO DI CUI ALL'ART. 360, N. 3 (VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO E DEI CONTRATTI E ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO)?

Tale motivo di ricorso mira a garantire il già visto principio di nomofilachia.

L'errore di diritto può consistere nell'erronea individuazione della norma da applicare alla fattispecie concreta ovvero nell'errato accostamento alla fattispecie medesima di una norma, che si verifica anche quando si applica una norma ad una fattispecie diversa da quella da essa prevista, mentre quello di merito, come detto in precedenza, è quello che riguarda il merito della controversia, dando luogo ad una decisione erronea o ingiusta.

Tale errore è ravvisabile sostanzialmente nell'omesso esame di una questione di fatto e, più precisamente, di un fatto storico, principale o secondario, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, talchè, se esaminato, la controversia avrebbe potuto avere un diverso esito.

CORTE DI CASSAZIONE.

IN QUALI CASI LA CORTE ENUNCIA IL PRINCIPIO DI DIRITTO?

Quando decide il ricorso proposto a norma dell'art 360, n. 3 c.p.c. (ovvero per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi

nazionali di lavoro) e in ogni altro caso in cui, decidendo su altri motivi del ricorso, risolve una questione di diritto di particolare importanza.

Il principio di diritto viene, dunque, pronunciato non solo in caso di cassazione con ricorso o di cassazione senza rinvio.

La funzione principale del principio di diritto esposto dal giudice di legittimità consiste evidentemente nel rafforzamento della funzione nomofilattica della Suprema Corte.

CORTE DI CASSAZIONE.

COME SI SVOLGE IL PROCEDIMENTO DINANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE?

La nuova disciplina introdotta dall'art. 47 della legge n. 69/2009 prevede che il ricorso sia assegnato preventivamente ad una apposita sezione della Corte, denominata "sezione filtro", la quale deve verificare se sussistono o meno i presupposti per una pronuncia immediata di inammissibilità ex art. 348 bis cit. (relativo alla manifesta fondatezza o meno dell'eccezione).

L'istituto risponde alla necessità di deflazionare il numero dei procedimenti in carico alla Cassazione, mediante una valutazione preventiva sul piano dell'inammissibilità dei ricorsi proposti.

La norma è strettamente collegata con la previsione dell'art. 360 bis c.p.c. per cui è inammissibile il ricorso quando il provvedimento impugnato ha deciso su questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento del giudice di legittimità ovvero quando è manifestamente infondata la censura relativa alle violazioni dei principi regolatori del giusto processo.

In caso di provvedimento positivo (ovvero di ammissibilità del ricorso), il decreto di fissazione dell'adunanza è notificato ai difensori delle parti i quali hanno facoltà di depositare memorie.

Ove il provvedimento sia negativo, invece, gli atti sono rimessi alla sezione semplice, con applicazione del rito camerale.

Gli avvocati, in tale ipotesi, possono depositare memorie ed il pubblico ministero conclusioni scritte, mentre, solo nel caso in cui sussista una questione di diritto di particolare rilevanza viene fissata la camera di consiglio non partecipata che è oramai la regola (la pubblica udienza l'eccezione).

CORTE DI CASSAZIONE.

COSA SIGNIFICA CHE LA CORTE DI CASSAZIONE ASSOLVE ALLA FUNZIONE DI NOMOFILACHIA?

La funzione di "nomofilachia" svolta dalla Cassazione mira all'uniforme applicazione della legge da parte dei giudici di merito, esprimendo principi di diritto che, seppur non

strettamente vincolanti per essi, costituiscono comunque dei precedenti che debbono orientarli nell'interpretazione delle norme giuridiche.

CORTE DI CASSAZIONE.

IL RICORSO PER CASSAZIONE HA EFFETTI SOSPENSIVI SULLA SENTENZA IMPUGNATA?

Il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza; tuttavia il ricorrente e anche il ricorrente incidentale possono chiedere al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata l'inibitoria, come previsto dall'art. 373 c.p.c..

Detta norma, applicabile soltanto nell'ipotesi in cui dall'esecuzione della sentenza possa derivare un grave e irreparabile danno, prevede la possibilità per le parti di presentare ricorso per la sospensione della sentenza.

Il ricorrente, in questo caso deve presentare la copia del ricorso per cassazione regolarmente depositato ex art. art. 131-bis disp. att. c.p.c.

Il procedimento, camerale previsto per la richiesta di inibitoria, si svolge in camera di consiglio, nel contraddittorio delle parti e si conclude con ordinanza non impugnabile, in quanto priva dei caratteri di decisorietà e definitività, con la quale, in caso di accoglimento, il giudicante potrà sospendere l'esecuzione della sentenza impugnata, disponendo, nel caso, anche una congrua cauzione a carico dell'istante.

Si tratta di una sospensiva concessa molto più raramente della sospensione (già vista) di cui all'art. 283 c.p.c., relativa alle sentenze di primo grado, da parte dello stesso giudice d'appello, basata su gravi e fondati motivi, in quanto l'inibitoria ex art. 373 cit. prevede l'ulteriore condizione dell'irreparabilità del danno.

CORTE DI CASSAZIONE.

IL RICORSO PER CASSAZIONE PUÒ ESSERE PRESENTATO DA QUALUNQUE AVVOCATO?

Il ricorso per cassazione può essere sottoscritto soltanto da un avvocato iscritto all'apposito albo speciale. Questi, inoltre, deve essere munito di procura speciale nella quale deve farsi riferimento specifico al giudizio di cassazione.

La procura può essere rilasciata a margine o in calce al ricorso ovvero su foglio separato (purché sia materialmente congiunto all'atto cui si riferisce) ed avere una data posteriore a quella di pubblicazione della sentenza impugnata ed anteriore alla notifica del ricorso.

In difetto dei requisiti indicati per la procurai, il ricorso viene dichiarato inammissibile.

CORTE DI CASSAZIONE.

IN QUALI CASI LA CORTE A SEZIONI UNITE PRONUNCIA IN CAMERA DI CONSIGLIO?

L'ipotesi è prevista dall'art. 375 c.p.c. Il procedimento si svolge in camera di consiglio se il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e se il ricorso deve essere accolto o rigettato per manifesta fondatezza o infondatezza, nonché quando la Corte deve pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e giurisdizione.

Negli altri casi è invece fissata l'udienza pubblica di discussione.

CORTE DI CASSAZIONE.

IN QUALI CASI LA CORTE PRONUNCIA A SEZIONI UNITE?

La Corte pronuncia sempre a sezioni unite (con il collegio composto da nove membri) nei casi di cui all'art. 360, n. 1 cit. (motivi attinenti alla giurisdizione) e nei casi di cui all'art. 362 c.p.c. (conflitti positivi o negativi di giurisdizione tra giudici speciali o tra questi e i giudici ordinari; conflitti negativi di attribuzione tra la pubblica amministrazione e il giudice ordinario).

Il ricorso può essere assegnato dal primo presidente della Corte alle sezioni unite anche nei casi previsti dall'art. 374 corami 2 e 3 (ovvero relativamente a questioni decise in modo difforme dalle sezioni semplici. ovvero di particolare importanza) e dall'art. 376, II e III comma (sempre dal presidente della Corte, su istanza del presidente della sezione semplice o del pubblico ministero o d'ufficio).

CORTE DI CASSAZIONE.

LA PARTE CONTRO LA QUALE IL RICORSO È DIRETTO, SE NON NOTIFICA IL CONTRORICORSO, PUÒ PARTECIPARE ALLA DISCUSSIONE?

La risposta, come già detto, è positiva. Ma la partecipazione deve limitarsi in tale ipotesi alla discussione orale.

CORTE DI CASSAZIONE.

LA PARTE PUÒ FARE RISERVA DI RICORSO PER CASSAZIONE COME AVVIENE PER L'APPELLO?

La riserva di ricorso è prevista ed ammessa dall'art. 361 c.p.c., in relazione alle sentenze di condanna generica (di cui all'art. 278 c.p.c.) e contro le sentenze che decidono una o alcuna delle domande senza definire l'intero giudizio.

In questi casi il ricorso per cassazione può essere differito qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per la proposizione del ricorso e, in ogni caso, non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza.

Il ricorso dovrà, poi, essere proposto chiaramente insieme al ricorso contro la sentenza che definisce il giudizio o con quello che venga proposto dalla stessa o da altra parte contro altra sentenza successiva che non definisca il giudizio.

Come avviene per la riserva di appello, la riserva non può più farsi e, se già stata fatta, rimane priva di effetto, quando contro la stessa sentenza da alcuna delle parti sia stato proposto immediatamente ricorso.

CORTE DI CASSAZIONE.

PER QUALI MOTIVI SI PUÒ RICORRERE PER CASSAZIONE?

Il ricorso per cassazione introduce un giudizio a critica vincolata e non libera; i motivi di ricorso devono, pertanto, necessariamente rientrare tra quelli indicati dall'art. 360 c.p.c..

In via generale si distingue tra motivi che lamentano errores in procedendo (ovvero errori processuali che si sono verificati nello svolgimento del giudizio) ed errores in iudicando (cioè vizi nell'applicazione del diritto sostanziale e nel percorso logico che li ha determinati).

CORTE DI CASSAZIONE.

QUALI ALTRI COMPITI SONO ASSEGNATI ALLA CORTE DI CASSAZIONE?

IL RELATIVO RICORSO HA EFFETTO DEVOLUTIVO?

Va premesso che il ricorso per cassazione costituisce un mezzo d'impugnazione ordinario (con effetto non devolutivo, in quanto non comporta una rinnovazione del giudizio e che, quindi, come tale, impedisce il passaggio in giudicato della sentenza.

La Suprema Corte ha anche il compito di: assicurare l'unità del diritto nazionale ed il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni, nonché di risolvere i conflitti di competenza e di giurisdizione (essendo chiamata sia a cassare le sentenze dei giudici di merito viziata da errori nell'applicazione delle norme, sia ad assicurare, come accennato, l'esatta osservanza e l'uniforme applicazione della legge).

L'accoglimento del ricorso comporta la cassazione, ossia l'eliminazione della sentenza impugnata, ponendo così termine al giudizio rescindente, mentre la eventuale fase rescissoria, comporterà un nuovo esame dell'appello contro la sentenza di primo grado, che sarà affidato ad altro giudice di secondo grado diverso da quello che ha emesso la sentenza impugnata (giudice del rinvio).

CORTE DI CASSAZIONE.

QUALI PROVVEDIMENTI POSSONO ESSERE IMPUGNATI CON RICORSO PER CASSAZIONE?

Le sentenze impugnabili con ricorso per cassazione sono indicate dal I comma dell'art. 360 c.p.c..

Tali sono quelle pronunciate in grado di appello (cioè quelle emesse dalla Corte d'appello o dal tribunale che hanno deciso rispettivamente gli appelli avverso le sentenze di primo grado emesse dal tribunale o dal giudice di pace); le sentenze pronunciate in unico grado (cioè quelle per le quali non è ammesso l'appello); le sentenze pronunciate dal tribunale di primo grado se le parti sono d'accordo per omettere l'appello (ma solo per violazione o falsa applicazione di norme di diritto); ogni altro provvedimento, avente natura decisoria, anche se emesso in forma diversa dalla sentenza, che incida su diritti soggettivi e non sia altrimenti impugnabile (come da art. 111 Cost. e solo per violazione di legge); le decisioni d'appello o in unico grado di un giudice speciale per motivi attinenti alla giurisdizione del giudice stesso; i conflitti negativi di giurisdizione tra giudici speciali o tra questi e giudici ordinari; i conflitti di attribuzione tra la P.A. e il giudice ordinario.

È anche impugnabile l'ordinanza emanata ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c., introdotto dalla legge n. 134/2012, in precedenza esaminata, che abbia affermato l'inammissibilità dell'appello.

CORTE DI CASSAZIONE.

QUALI SONO GLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL RICORSO?

Il ricorso contenuto del ricorso, disciplinato dall'art. 366 c.p.c., deve riguardare, a pena di inammissibilità: l'indicazione delle parti, (ricorrente e resistente) e della sentenza o della decisione impugnata; l'esposizione sommaria dei fatti della causa; i motivi del ricorso e delle norme di diritto su cui l'atto si basa, nonché, infine, la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, oltre che, naturalmente, della procura e dell'elezione di domicilio.

CORTE DI CASSAZIONE.

QUALI SONO I TERMINI PER LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO E PER IL DEPOSITO IN CASSAZIONE?

Il ricorso deve essere notificato alla controparte entro il termine di 60 giorni, se è stata notificata la sentenza oggetto dell'impugnazione, ovvero, in mancanza della notifica, entro il termine lungo di un anno e un ulteriore mese per il periodo feriale.

Secondo l'art. 369, I comma c.p.c., inoltre, il deposito del ricorso nella cancelleria della Corte di cassazione può avvenire direttamente nel termine di giorni venti (il termine è perentorio e sanzionato con l'improcedibilità del ricorso) dall'ultima notificazione ovvero anche a mezzo posta, in plico raccomandato (in tal caso il deposito si ha per avvenuto alla data di spedizione del plico, come disposto dall'art. 134 disp. att. c.p.c.).

Insieme al ricorso, inoltre, il II comma dell'art. 369 cit. dispone che debbono prodursi, a pena di improcedibilità dell'atto: il decreto di concessione del gratuito patrocinio (ove

esistente); copia della sentenza impugnata e dell'eventuale notifica (se avvenuta); la procura speciale, se conferita con atto separato e gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.

Il ricorrente, inoltre, dovrà richiedere alla cancelleria del giudice della sentenza impugnata la trasmissione del fascicolo d'ufficio, che le andrà restituita munita di visto e dovrà essere depositata insieme al ricorso (art. 369 cit. III comma).

CORTE DI CASSAZIONE.

SI PUÒ RINUNCIARE AL RICORSO PRINCIPALE O INCIDENTALE?

La parte può rinunciare al ricorso principale o incidentale, finché non sia iniziata la relazione all'udienza o siano notificate le conclusioni scritte dal pubblico ministero nei casi di cui all'art. 380 ter. c.p.c.

La rinuncia deve essere effettuata in forma scritta, con sottoscrizione della parte e del suo avvocato o anche solo da questi se munito di mandato speciale comprendente i poteri di rinuncia. Deve, altresì, essere notificata alle parti costituite o comunicata agli avvocati delle stesse. Non è necessaria, invece, l'accettazione.

Sulla rinuncia provvede la Corte con sentenza nell'ipotesi in cui sia necessario decidere altri ricorsi contro lo stesso provvedimento, altrimenti provvede il presidente con decreto. La Corte provvede con le stesse modalità anche nei casi di estinzione del processo.

CORTE DI CASSAZIONE.

CONTRORICORSO PER CASSAZIONE. LA PARTE CHE RICEVE IL RICORSO QUALE ATTO DEVE PREDISPORRE?

La controparte, contro la quale il ricorso è diretto, si potrà difendere depositando il controricorso (art. 370 c.p.c.), attraverso il quale potrà contestare le tesi della controparte.

Tale atto deve sempre essere sottoscritto da un avvocato iscritto all'albo speciale, incaricato con la predetta procura speciale conferita in calce o a margine del controricorso e andrà notificato al ricorrente nel domicilio eletto entro 20 giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso. In mancanza di detta notifica la stessa controparte non potrà presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale.

Il controricorso, inoltre, deve avere i medesimi contenuti e i medesimi requisiti previsti per il ricorso principale, per cui, è inammissibile il controricorso privo dell'esposizione sommaria dei fatti.

L'eventuale ricorso incidentale, disciplinato dall'art. 371 c.p.c., al quale si applicano le stesse regole processuali del ricorso principale deve essere proposto nel controricorso e

contenere l'impugnazione delle parti sfavorevoli della sentenza (che non deve essere necessariamente prodotta, se prodotta dal ricorrente principale).

CORTE DI CASSAZIONE.

PERCHÉ LA CORTE DI CASSAZIONE È ORGANO SUPREMO DELLA GIUSTIZIA?

Perché è tenuta ad assicurare: l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge nel rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni; a regolare i conflitti di competenza e di attribuzioni e ad adempiere agli altri compiti ad essa conferiti dalla legge.

Ha sede in Roma e ha giurisdizione su tutto il territorio dello Stato.

È costituita in sezioni e composta da un primo presidente, da presidenti di sezione e da consiglieri. Il primo presidente presiede, in particolare le udienze a sezioni unite e le adunanze solenni, essendo, comunque, legittimato a presiedere le udienze delle singole sezioni.

A ciascuna delle sezioni civili è preposto un presidente di sezione e possono essere assegnati altri presidenti di sezione.

La Suprema Corte giudica in ciascuna sezione col numero invariabile di cinque votanti, mentre, ove si pronuncii a sezioni unite, la decisione deve provenire necessariamente da nove votanti.

Il collegio a sezioni unite in materia civile è composto da magistrati appartenenti alle sezioni civili.

CORTE DI CASSAZIONE.

QUALI ALTRI COMPITI SONO ASSEGNATI ALLA CORTE DI CASSAZIONE?

IL RELATIVO RICORSO HA EFFETTO DEVOLUTIVO?

Va premesso che il ricorso per cassazione costituisce un mezzo d'impugnazione ordinario (con effetto non devolutivo, in quanto non comporta una rinnovazione del giudizio e che, quindi, come tale, impedisce il passaggio in giudicato della sentenza).

La Suprema Corte ha anche il compito di: assicurare l'unità del diritto nazionale ed il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni, nonché di risolvere i conflitti di competenza e di giurisdizione (essendo chiamata sia a cassare le sentenze dei giudici di merito viziata da errori nell'applicazione delle norme, sia ad assicurare, come accennato, l'esatta osservanza e l'uniforme applicazione della legge).

L'accoglimento del ricorso comporta la cassazione, ossia l'eliminazione della sentenza impugnata, ponendo così termine al giudizio rescindente, mentre la eventuale fase rescissoria, comporterà un nuovo esame dell'appello contro la sentenza di primo grado, che sarà affidato ad altro giudice di secondo grado diverso da quello che ha emesso la sentenza impugnata (giudice del rinvio).

CORTE DI CASSAZIONE

IN COSA CONSISTE IL MOTIVO DI CUI ALL'ART. 360, N. 3 (VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO E DEI CONTRATTI E ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO)?

Tale motivo di ricorso mira a garantire il già visto principio di nomofilachia.

L'errore di diritto può consistere nell'erronea individuazione della norma da applicare alla fattispecie concreta ovvero nell'errato accostamento alla fattispecie medesima di una norma, che si verifica anche quando si applica una norma ad una fattispecie diversa da quella da essa prevista, mentre quello di merito, come detto in precedenza, è quello che riguarda il merito della controversia, dando luogo ad una decisione erronea o ingiusta.

Tale errore è ravvisabile sostanzialmente nell'omesso esame di una questione di fatto e, più precisamente, di un fatto storico, principale o secondario, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, talchè, se esaminato, la controversia avrebbe potuto avere un diverso esito.

CORTE DI CASSAZIONE

ESISTE IL RICORSO INCIDENTALE CONDIZIONATO?

Sì. La risposta è analoga a quella data per l'appello incidentale nella seconda fase processuale: infatti, che sia stato vincente nel giudizio di appello può sempre riproporre in cassazione eccezioni di litispendenza o di giudicato, già respinte, per evitare la preclusione e il formarsi del giudicato interno, ovvero anche questioni pregiudiziali o preliminari superate o respinte, proponendo ricorso incidentale condizionato, da esaminarsi dalla Suprema Corte, esclusivamente in caso di accoglimento, anche solo parziale, del ricorso principale.

Si parla, infatti di impugnazione condizionata proprio perché l'interesse alla sua proposizione sorge solo con l'accoglimento del ricorso principale.

COSA GIUDICATA.

CHE COSA SI INTENDE PER COSA GIUDICATA”?

Il termine "cosa giudicata formale", prevista dall'art. 324 c.p.c., indica la decisione definitiva ed immutabile sulla o sulle domande proposte dalle parti.

Vi è, in particolare, uno stretto collegamento tra di essa ed il disposto dell'art. 2909 c.c. relativo alla "cosa giudicata sostanziale", ove si stabilisce che il giudicato “fa stato tra le parti, i loro eredi ed aventi causa”, essendo ormai stato accertato in modo incontrovertibile l'esito della controversia.

La cosa giudicata si forma sull'accertamento di un diritto e copre il dedotto e il deducibile.

La sua efficacia copre interamente la decisione finale ed anche gli accertamenti che si presentino, come necessaria premessa o presupposto logico necessario della sentenza (giudicato implicito),

Si intende "passata in giudicato" la sentenza che non è più soggetta a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai nn. 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c. (art. 324 cit.).

COSTITUISCE IN GIUDIZIO.

IN CHE MODO SI COSTITUISCE LA PARTE CITATA IN GIUDIZIO?

Il soggetto convenuto in giudizio si costituisce con il deposito nella cancelleria del giudice adito della comparsa di risposta, nella quale deve proporre tutte le sue difese, prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicando, ove necessario, i mezzi di prova a sostegno della sua posizione e depositando la documentazione che ritenga utile.

La comparsa di risposta, come ogni altro atto di parte, deve avere i requisiti di forma stabiliti dall'art. 125 c.p.c. ed è disciplinata dagli artt. 166 ss. c.p.c.

In particolare, nella memoria di risposta il convenuto deve, a pena di decadenza, proporre, oltre ad eventuali domande riconvenzionali, le eccezioni di incompetenza per materia, per valore e per territorio, indicando il giudice ritenuto territorialmente competente, nonché le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

Si tratta di un vero e proprio onere che, se non assolto nel termine di costituzione, comporta preclusione e inammissibilità delle domande e delle eccezioni, che vanno dichiarate dal giudice anche d'ufficio.

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.

CHE COSA SUCCEDDE IN CASO DI RITARDATA COSTITUZIONE DELLE PARTI IN GIUDIZIO?

L'art. 171 c.p.c., titolato "ritardata costituzione delle parti", dispone che, se dopo la notificazione della citazione, nessuna delle parti si costituisce nei termini stabiliti dagli artt. 165 e 166 c.p.c. (ipotesi di mancata iscrizione della causa a ruolo), deve applicarsi il disposto di cui all'art. 307, I e II comma c.p.c. (relativi all'estinzione del giudizio per inattività delle parti).

Per contro, se una delle parti si è costituita nel termine assegnato, l'altra parte può costituirsi fino alla prima udienza (restando ferme per il convenuto le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c.) ed il processo rimane in uno stato di quiescenza, potendo essere riassunto entro il termine perentorio di tre mesi decorrente dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto a norma dell'art. 166 c.p.c., mentre, in caso di in mancata riassunzione, il processo verrà dichiarato estinto (art. 171, II comma cit.).

Se si è costituito tardivamente l'attore, ma non il convenuto, alla prima udienza il giudice dovrà ordinare la cancellazione della causa dal ruolo.

Tuttavia, ove entrambe le parti si costituiscano tardivamente, (dimostrando così la comune volontà di procedere nel giudizio) il rapporto processuale viene regolarizzato e la causa non potrà più essere cancellata dal ruolo.

CURATORE SPECIALE.

CHI PUÒ CHIEDERE LA NOMINA DEL CURATORE SPECIALE?

La nomina del curatore speciale, ai sensi dell'art. 79 c.p.c. può essere chiesta dal pubblico ministero; dalla stessa persona che deve essere rappresentata o assistita, sebbene incapace; dai suoi prossimi congiunti; dal rappresentante, in caso di conflitto di interessi, nonché da qualunque altra parte che vi abbia interesse.

L'istanza, ai sensi del successivo art. 80, va proposta al giudice di pace o al presidente dell'ufficio giudiziario davanti al quale si intende proporre la causa.

Il giudice, quindi, assunte le opportune informazioni e sentite possibilmente le persone interessate, provvede con decreto, che deve essere comunicato al pubblico ministero affinché quest'ultimo provochi, quando occorre, i provvedimenti per la costituzione della normale rappresentanza o assistenza dell'incapace, della persona giuridica o dell'associazione non riconosciuta.

CURATORE SPECIALE.

IN QUALI CASI OCCORRE LA NOMINA DI UN CURATORE SPECIALE?

L'art. 77 c.p.c., al I comma, prevede che, ove manchi la persona cui spetta la rappresentanza o l'assistenza o vi siano ragioni d'urgenza, può essere nominato all'incapace, alla persona giuridica o all'associazione non riconosciuta un curatore speciale che lo rappresenti o assista affinché subentri a colui al quale spetta la rappresentanza o l'assistenza.

Il II comma della stessa norma stabilisce, inoltre, che si procede alla nomina di un curatore speciale al rappresentato, quando vi sia un conflitto di interessi con il rappresentante.

CUSTODE.

CHI È IL CUSTODE?

Anche il custode rientra nella categoria degli ausiliari del giudice: l'art. 65 c.p.c. al riguardo prevede che la conservazione e amministrazione dei beni pignorati o sequestrati siano affidati ad un custode, quando la legge non dispone altrimenti.

Il suo compenso è determinato con decreto dal giudice dell'esecuzione in caso di nomina da parte dell'ufficiale giudiziario e dal giudice che l'ha nominato in ogni altro caso.

L'art. 66 c.p.c., poi, prevede che il giudice, d'ufficio o su istanza di parte, può disporre la sostituzione del custode e che il custode che non ha diritto al compenso può in ogni momento chiedere di essere sostituito, mentre la sostituzione, negli altri casi, può chiederla solo per gravi motivi.

CUSTODE.

IL CUSTODE HA DIRITTO AD UN COMPENSO?

Il suo compenso è determinato con decreto dal giudice dell'esecuzione in caso di nomina da parte dell'ufficiale giudiziario e dal giudice che l'ha nominato in ogni altro caso.

CUSTODE.

QUALI RESPONSABILITÀ HA IL CUSTODE?

Ferme restando le sue responsabilità penali, questi è tenuto ad esercitare la custodia con la diligenza del buon padre di famiglia, non esercitando la quale è tenuto al risarcimento danni cagionati alle parti (art. 67, II comma c.p.c.).

Può altresì essere condannato dal giudice, se non esegue l'incarico assunto, ad una pena pecuniaria da € 250 ad € 500 (art. 67, I comma c.p.c.).

DECIDERE SECONDO EQUITÀ.

IL GIUDICE È LIBERO DI DECIDERE SECONDO EQUITÀ?

Anche in questo caso la risposta è negativa: infatti il giudizio di equità è consentito al giudice soltanto eccezionalmente nelle ipotesi espressamente previste dalla legge

(si pensi, ad es. alla valutazione equitativa della prestazione, ove non sia possibile determinare la somma dovuta, di cui all'art. 432 c.p.c. ovvero al caso in cui il giudice, ai sensi dell'art. 114 cit., debba integrare la normativa vigente ricorrendo all'equità o all'ipotesi del giudice di pace nelle cause di valore inferiore ad € 1.100).

DEPOSITO DI MEMORIE.

COSA SUCCEDDE A SEGUITO DEL DEPOSITO?

Il giudice è tenuto a provvedere sulle richieste istruttorie, decidendo subito ovvero fissando direttamente l'udienza per l'assunzione dei mezzi di prova.

Nella pratica, inoltre, il magistrato, nel concedere il termine per le memorie, fissa anche una nuova udienza di trattazione, nella quale le parti dovranno limitarsi soltanto a richiamare le istanze istruttorie già proposte.

DEPOSITO DI MEMORIE.

LE PARTI POSSONO CHIEDERE LA CONCESSIONE DI TERMINI PER IL DEPOSITO DI MEMORIE?

Ai sensi del VI, comma dell'art. 183 c.p.c., se richiesto dalle parti, il giudice concede loro termini perentori per il deposito di tre memorie ciascuna: un primo termine di trenta giorni in cui ciascuna parte può depositare memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte (se l'esigenza è sorta dalle domande riconvenzionali e dalle eccezioni proposte dal convenuto); un ulteriore termine di 30 giorni per replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono la conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali e, infine, un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.

I termini sopradetti, dato il loro carattere perentorio, comportano preclusioni istruttorie per le parti.

DEPOSITO DI MEMORIE.

LE PARTI POSSONO CHIEDERE LA CONCESSIONE DI TERMINI PER IL DEPOSITO DI MEMORIE?

Ai sensi del VI, comma dell'art. 183 c.p.c., se richiesto dalle parti, il giudice concede loro termini perentori per il deposito di tre memorie ciascuna: un primo termine di trenta giorni in cui ciascuna parte può depositare memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte (se l'esigenza è sorta dalle domande riconvenzionali e dalle eccezioni proposte dal convenuto); un ulteriore termine di 30 giorni per replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono la conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali e, infine, un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.

I termini sopradetti, dato il loro carattere perentorio, comportano preclusioni istruttorie per le parti.

DIFENSORE NEL PROCESSO.

QUALE RUOLO HA IL DIFENSORE NEL PROCESSO?

VI SONO CASI IN CUI NON È NECESSARIO IL MINISTERO DEL DIFENSORE?

Nel processo civile (con esclusione di quello avanti al giudice di pace, nel quale, se la causa superi il valore di € 1.100, la parte può stare in giudizio personalmente, previa, comunque, autorizzazione del giudice stesso) le parti non possono stare in giudizio (art. 82 c.p.c.) se non con il ministero e l'assistenza di un avvocato (che in caso di giudizio in cassazione deve essere anche iscritto nell'apposito albo)

Il difensore ha una funzione ed un ruolo essenziale e indispensabile nel processo, in quanto, senza l'avvocato, la parte non può agire né difendersi in giudizio. Ove la parte sia avvocato, comunque, è consentito allo stesso di difendersi personalmente.

DIFENSORE.

QUALI POTERI HA IL DIFENSORE?

I poteri del difensore sono indicati nell'art. 184, I comma, c.p.c., nel quale si prevede che il difensore può compiere e ricevere, nell'interesse della parte, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati.

Il II comma della stessa norma, peraltro, limita chiaramente questi poteri, essenzialmente processuali, in quanto vieta al difensore di compiere atti che comportano disposizione del diritto in contesa, se non ne ha ricevuto espressamente il potere.

Tale autorizzazione, in ogni caso (ad esempio a transigere la causa) deve risultare chiaramente e specificamente nella delega.

DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.

QUANDO SI HA DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO?

L'art. 37 c.p.c. dispone che il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della Pubblica Amministrazione o dei giudici speciali deve rilevarsi, anche d'ufficio, in qualunque grado del processo.

Trattasi di una questione pregiudiziale di rito (in quanto, in assenza di giurisdizione in capo al giudice adito, il merito non deve neppure essere esaminato), da risolversi con il regolamento di giurisdizione, di cui si dirà al n. 19.

Va, comunque, subito rilevato che la norma in esame prevedeva anche il difetto di giurisdizione nei confronti dello straniero, ma che l'ipotesi è attualmente regolata dalla legge n. 218/1995, ove si stabilisce che lo straniero può agire giudizialmente in Italia per la tutela dei suoi diritti, sia pure con alcuni limiti (vengono escluse, ad esempio, azioni relative ad immobili situati all'estero), mentre, in caso di accordo tra le parti sulla giurisdizione italiana, questo è valido solo se il convenuto è domiciliato in Italia.

DIFETTO DI GIURISDIZIONE.

COME E QUANDO SI RILEVA IL DIFETTO DI GIURISDIZIONE?

Si è già precisato che, come disposto dall'art. 37 c.p.c., il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione o dei giudici speciali può essere rilevato, anche d'ufficio, in qualunque stato e grado del processo.

Il giudice, in tal caso, deve anche dichiarare quale ritenga sia il giudice munito della giurisdizione, mentre, se sulla questione di giurisdizione non si sono ancora pronunciate le Sezioni Unite della Cassazione, il giudice avanti al quale la causa è stata riassunta, può sollevare d'ufficio, con ordinanza, tale questione dinanzi alle stesse Sezioni Unite (purché entro la prima udienza fissata per la trattazione del merito: cfr. in tema l'art. 59, I e III comma della legge n. 69/2009).

Infine, ribadito che la questione può essere sollevata solo prima della decisione nel merito, va detto che il difetto di giurisdizione può essere eccepito dalle parti o dal giudice, con il regolamento di giurisdizione (art. 41 c.p.c.), mentre, se la questione sia stata decisa insieme al merito, unico rimedio possibile per le parti va rinvenuto nei normali mezzi d'impugnazione, ovvero con l'appello o con il ricorso per cassazione.

In ogni caso, per concludere, il giudice può sempre rilevare il difetto di giurisdizione fino a quando sul punto non si sia formato, espressamente o implicitamente, il giudicato.

DIFETTO DI GIURISDIZIONE.

IL GIUDICE CHE DICHIARA IL PROPRIO DIFETTO DI GIURISDIZIONE DOVE INDICARE IL GIUDICE CHE NE È MUNITO?

Ove il giudice affermi il proprio difetto di giurisdizione è tenuto ad indicare il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione: cfr. anche risposta n. 19 sul punto.

DIFETTO DI NORMALE PRUDENZA.

CHE COSA È IL DIFETTO DI NORMALE PRUDENZA?

È una seconda ipotesi di sanzione per responsabilità aggravata: l'art. 96 cit, al II comma stabilisce, altresì, che il giudice, il quale accerti l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare o trascritta domanda giudiziaria o iscritta ipoteca giudiziale oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, possa condannare, su istanza della parte danneggiata, al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente che ha agito senza la normale prudenza.

DIRITTO DI DIFESA.

DA QUALE NORMA VIENE GARANTITO IL DIRITTO DI DIFESA?

L'art. 24 Cost. prevede il diritto (inviolabile in ogni stato e grado del procedimento) di agire e difendersi in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi.

Si aggiunga che il costituente ha assicurato ai non abbienti la possibilità di difendersi (attraverso il noto "gratuito patrocinio") davanti ad ogni giurisdizione (civile, penale, amministrativa ecc.)

Tutte le parti hanno, quindi, il diritto di svolgere un ruolo attivo nel processo, in quanto destinati a subirne (in senso positivo o negativo) gli effetti, mentre, comunque, spetta alla legge ordinaria di stabilire le condizioni per la riparazione degli errori giudiziari (cfr. in tema la normativa sull'equa riparazione").

DIRITTO ED EQUITÀ.

VI È CONTRAPPOSIZIONE TRA DIRITTO ED EQUITÀ?

No. Il giudizio di equità di cui all'art. 114 c.p.c., sia in primo grado che in appello, è consentito solo a richiesta concorde delle parti e deve riguardare sempre diritti disponibili delle parti medesime.

DISCUSSIONE ORALE DELLA CAUSA.

SI PUÒ CHIEDERE LA DISCUSSIONE ORALE DELLA CAUSA?

Sì. Ogni parte, nel precisare le conclusioni, può chiedere che la causa sia discussa oralmente. L'istanza deve poi essere riproposta, ai sensi dell'art. 275, II comma c.p.c., alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica, dopo di che il giudice dovrà fissare con decreto la data dell'udienza di discussione da tenersi entro sessanta giorni.

DISCUSSIONE ORALE DELLA CAUSA.

SI PUÒ CHIEDERE LA DISCUSSIONE ORALE DELLA CAUSA?

Sì. Ogni parte, nel precisare le conclusioni, può chiedere che la causa sia discussa oralmente.

L'istanza deve poi essere riproposta, ai sensi dell'art. 275, II comma c.p.c., alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica, dopo di che il giudice dovrà fissare con decreto la data dell'udienza di discussione da tenersi entro sessanta giorni.

DISTRAZIONE DELLE SPESE PROCESSUALI. DIFENSORE ANTISTATARIO -

CHI PUÒ CHIEDERE LA DISTRAZIONE DELLE SPESE PROCESSUALI? LA PARTE PUÒ CHIEDERE LA REVOCA DEL PROVVEDIMENTO?

Siamo nell'ipotesi di un difensore che ha anticipato le spese e non ha riscosso gli onorari.

L'art. 93, I comma c.p.c. dispone in merito che il difensore con procura può chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distraga direttamente in favore suo e degli altri eventuali difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di aver anticipato (ipotesi di difensore antistatario).

In caso di accoglimento della domanda il difensore diventa titolare di un credito autonomo nei confronti della controparte in ordine al rimborso delle spese; altrimenti, se la sentenza che ha disposto la distrazione viene annullata o riformata, il difensore distrattario, legittimato passivo per il capo della distrazione, è tenuto a restituire le somme corrispostegli dal soccombente.

Inoltre, finché il difensore non abbia conseguito il rimborso attribuitogli, la parte interessata può chiedere la revoca del provvedimento, con le forme stabilite per la correzione delle sentenze, qualora dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per gli onorari e le spese (art. 93, II comma c.p.c.).

DIVISIONE.

IN QUALI CASI PUÒ ESSERE INSTAURATO IL GIUDIZIO DI DIVISIONE?

In base alle disposizioni del codice civile, i coeredi possono sempre domandare la divisione e, ciascuno dei partecipanti, può sempre domandare lo scioglimento della comunione.

Giudice competente è quello del luogo dell'aperta successione e quello del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi.

Il valore della causa si determina in base a quello della massa attiva da dividersi: se però, ha ad oggetto beni immobili è esclusa, *ratione materiae*, la competenza del giudice di pace e, quindi, è sempre competente il tribunale in composizione monocratica.

La domanda si propone con atto di citazione.

DIVORZIO.

COME SI CONCLUDE IL PROCEDIMENTO DI DIVORZIO?

Il procedimento contenzioso di divorzio si articola, come avviene per la separazione, in una fase preliminare (per il tentativo di conciliazione) ed in una di merito, generalmente rapida, in quanto concentrata in poche udienze.

Il giudizio si chiude con una sentenza che determina la cessazione dello stato coniugale ed il venir meno dello stato di coniuge.

Con essa può disporsi l'obbligo della somministrazione dell'assegno (che può retrodatarsi dal giudice al momento della domanda).

La sentenza definitiva è, altresì, impugnabile da ciascuna delle parti, nonché dal pubblico ministero (sia pure, per quest'ultimo limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci).

Quando, infine, la sentenza di divorzio sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia autentica a cura del cancelliere del tribunale o della Corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto per le annotazioni e le ulteriori incombenze.

DIVORZIO.

DA QUALE MOMENTO IL DIVORZIO PRODUCE EFFETTI?

Il divorzio diviene efficace dal momento della trascrizione della sentenza, dal quale decorrono gli effetti civili da essa derivati.

Più precisamente va chiarito che la sentenza di divorzio passata in giudicato spiega i suoi effetti immediatamente nei riguardi dei coniugi, mentre, nei confronti dei terzi, poiché la sentenza modifica lo status dei coniugi erga omnes, la stessa diviene a loro opponibile solo dopo esaurite le formalità di trascrizione.

DIVORZIO.

QUANDO PUÒ ESSERE CHIESTO IL DIVORZIO?

Con la legge n. 898/1970, più volte poi modificata, come è noto, è stato introdotto l'istituto del divorzio, per cui uno dei coniugi può domandare lo scioglimento del matrimonio, se questo è stato contratto a norma del codice civile ovvero la cessazione degli effetti civili del matrimonio, se questo è stato celebrato con rito religioso e regolarmente trascritto.

La legge che disciplina i casi di scioglimento del matrimonio è stata in particolare modificata dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con legge n. 80/2005, con la quale sono stati quasi completamente equiparati il procedimento di divorzio a quello di separazione e dal d.l. n. 132/2014, convertito nella legge n. 162/2014.

In un periodo successivo alla legge base del 1970 è stato anche introdotto il cosiddetto “divorzio congiunto”, proposto con domanda congiunta da entrambi i coniugi (che si sono accordati sulle condizioni relative alla prole ed ai rapporti economici) e che consente un notevole risparmio di tempo per ottenere il provvedimento desiderato.

DOCUMENTO DISCONOSCIUTO.

IL DOCUMENTO DISCONOSCIUTO RIMANE NELLA DISPONIBILITÀ DELLA PARTE?

Il giudice è tenuto a disporre le cautele opportune per la custodia del documento, affidandolo al cancelliere dopo averlo espunto dal fascicolo di parte, nel quale era stato prodotto dalla parte medesima.

Il documento stesso, quindi, di norma viene conservato in busta chiusa dal cancelliere nella cassaforte della cancelleria.

DOMANDA RICONVENZIONALE E ECCEZIONE.

QUAL È LA DIFFERENZA TRA DOMANDA RICONVENZIONALE E ECCEZIONE RICONVENZIONALE?

Quando il convenuto, oltre a domandare il rigetto della domanda, propone a sua volta una domanda nei confronti dell'attore, chiedendo al giudice di emettere un provvedimento positivo sfavorevole nei riguardi di quest'ultimo, si ha la domanda riconvenzionale, divenendo attore lo stesso convenuto in relazione ad essa; per contro si ha eccezione riconvenzionale, allorché il convenuto miri a far valere un proprio diritto soltanto ai fini del rigetto della domanda contro di lui avanzata.

DOMANDA RICONVENZIONALE E ECCEZIONE.

QUAL È LA DIFFERENZA TRA DOMANDA RICONVENZIONALE E ECCEZIONE RICONVENZIONALE?

Quando il convenuto, oltre a domandare il rigetto della domanda, propone a sua volta una domanda nei confronti dell'attore, chiedendo al giudice di emettere un provvedimento positivo sfavorevole nei riguardi di quest'ultimo, si ha la domanda riconvenzionale, divenendo attore lo stesso convenuto in relazione ad essa; per contro si ha eccezione riconvenzionale, allorché il convenuto miri a far valere un proprio diritto soltanto ai fini del rigetto della domanda contro di lui avanzata.

DOVERI DELLE PARTI E DEI DIFENSORI.

QUALI SONO I DOVERI DELLE PARTI E DEI DIFENSORI?

L'art. 88 c.p.c. stabilisce che le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità (dovere espressamente richiamato come fondamentale dal codice deontologico degli avvocati).

In particolare, con il secondo comma della norma è previsto che, in caso di mancanza dei difensori a tale dovere, il giudice deve riferirne alle autorità che esercitano il potere disciplinare su di essi (così l'art. 38 del R.D. n. 1578/1933).

Se, invece, è la parte che viola il dovere di lealtà e probità, il giudice può condannarla ad una parte delle spese processuali (o compensarle) arrecate all'avversario, se ritenute eccessive o superflue, anche se questi sia vincitore nella causa (art. 92 cp.c.).

ECCEZIONI PROCESSUALI E DI MERITO.

CHE COSA SONO LE ECCEZIONI PROCESSUALI E DI MERITO NON RILEVABILI D'UFFICIO?

Le eccezioni processuali non rilevabili d'ufficio sono quelle menzionate dall'art. 279, comma 1 e 2 e cioè, ad esempio, l'eccezione di inosservanza dei termini minimi a comparire o la mancanza dell'avvertimento di cui sopra; quella di disconoscimento della scrittura privata; quella estinzione del processo ecc..

Le eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio sono quelle cosiddette eccezioni in senso stretto, tra le quali le più frequenti sono quelle di prescrizione, di compensazione e di annullabilità del contratto.

ECCEZIONI PROCESSUALI E DI MERITO.

Che cosa sono le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio?

Le eccezioni processuali non rilevabili d'ufficio sono quelle menzionate dall'art. 279, comma 1 e 2 e cioè, ad esempio, l'eccezione di inosservanza dei termini minimi a comparire o la mancanza dell'avvertimento di cui sopra; quella di disconoscimento della scrittura privata; quella estinzione del processo ecc..

Le eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio sono quelle cosiddette eccezioni in senso stretto, tra le quali le più frequenti sono quelle di prescrizione, di compensazione e di annullabilità del contratto.

ECCEZIONI.

COME SI QUALIFICANO LE ECCEZIONI?

Le eccezioni, che debbono proporsi dal convenuto nella comparsa di risposta a pena di decadenza (art. 167, II comma c.p.c.), possono essere di rito o di merito.

Con le prime, cosiddette processuali, il convenuto deduce il difetto di un presupposto del provvedimento (ad es. l'incompetenza o la mancanza di giurisdizione del giudice; l'inammissibilità della domanda per mancato rispetto del termine perentorio per proporla o per altri motivi di rito ecc.), mentre con le seconde, cosiddette di merito, lo stesso confuterà le domande contro di lui avanzate sotto il profilo sostanziale.

EFFETTI DELLA DOMANDA.

QUALI SONO GLI EFFETTI DELLA DOMANDA?

La domanda ha effetti sostanziali, sia conservativi (ad es. opponibilità della sentenza ai terzi aventi causa del convenuto, impedimento della decadenza ecc.), sia attributivi (ovvero diretti a far conseguire all'attore vittorioso le stesse utilità che avrebbe

conseguito ove il diritto fosse stato soddisfatto al momento stesso della domanda: ad es. attraverso la corresponsione degli interessi).

La domanda, inoltre, produce effetti processuali, in quanto la sua proposizione determina la pendenza del processo, la competenza e la giurisdizione.

ESECUZIONE.

L'ESECUZIONE PROVVISORIA DELLA SENTENZA IMPUGNATA PUÒ ESSERE SOSPESA?

L'UDIENZA DI DISCUSSIONE DELLA STESSA PUÒ ESSERE ANTICIPATA?

Sia l'appellante principale, sia l'appellante incidentale possono proporre al giudice dell'appello istanza affinché l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata sia sospesa totalmente o parzialmente (artt. 282 e 283 c.p.c.).

L'istanza di inibitoria, strettamente collegata con l'impugnazione principale o incidentale, ha, quale presupposto, la sussistenza di gravi e fondati motivi.

L'istanza stessa deve sempre, a pena di inammissibilità, essere proposta nell'atto d'appello o nella comparsa di risposta contenente l'appello incidentale e viene discussa alla prima udienza e decisa in camera di consiglio.

Nel caso di urgenza e di prima udienza fissata dopo un tempo non breve, l'interessato può proporre un'istanza di discussione dell'inibitoria anticipata rispetto a quella già fissata come prima udienza (sempre purché l'istanza sia stata avanzata nel primo atto di costituzione nel giudizio d'appello)

Il giudice d'appello può, altresì, subordinare l'accoglimento dell'istanza di sospensione al versamento di una cauzione.

Se, infine, l'istanza è dichiarata inammissibile o manifestamente infondata il giudice può condannare la parte che l'ha richiesta ad una pena pecuniaria (art. 283 cit, II comma).

ESPRESSIONI OFFENSIVE E DIFFAMATORIE.

NEGLI SCRITTI DIFENSIVI E NEI DISCORSI DAVANTI AL GIUDICE È CONSENTITO L'UTILIZZO DI ESPRESSIONI OFFENSIVE E DIFFAMATORIE?

L'art. 89 c.p.c. lo esclude, prevedendo che, negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al giudice, le parti e i loro difensori non debbano usare espressioni sconvenienti o offensive e che il giudice medesimo, in tal caso, in ogni momento dell'istruzione della causa, ne può disporre con ordinanza la cancellazione, potendo anche assegnare all'offeso un risarcimento danni, quando le espressioni non riguardino l'oggetto della causa.

ESTINZIONE DEL PROCESSO

QUALI SONO GLI EFFETTI DELL'ESTINZIONE DEL PROCESSO?

L'estinzione del processo non estingue l'azione (che può, quindi essere riproposta in un nuovo processo); rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo e le pronunce che regolano la competenza (art. 310 c.p.c.)

Altro effetto riguarda le prove raccolte, che, pur inefficaci in linea di massima, possono pur sempre essere valutate dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., mentre le spese del processo estinto restano a carico di chi le ha anticipate,

ESTINZIONE DEL PROCESSO

QUANDO SI VERIFICA L'ESTINZIONE DEL PROCESSO?

L'estinzione del processo avviene per rinuncia agli atti del giudizio (art. 306 c.p.c.) o per inattività delle parti (art. 307 c.p.c.), opera di diritto e può essere dichiarata anche d'ufficio dal giudice, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio.

Nella prima ipotesi è ammesso il ricorso al collegio, mentre nella seconda ipotesi la sentenza è soggetta ad impugnazione.

ESTROMISSIONE

QUANDO IL GARANTITO PUÒ ESSERE ESTROMESSO DAL PROCESSO?

Secondo il disposto di cui all'art. 108 c.p.c. se il garante compare e accetta di assumere la causa in luogo del garantito, questi può chiedere, qualora le altre parti non si oppongano, la propria estromissione che, in tal caso viene disposta dal giudice con ordinanza.

La successiva sentenza di merito pronunciata nel giudizio spiega, in ogni caso, suoi effetti anche nei confronti dell'estromesso.

ESTROMISSIONE.

QUANDO L'OBLIGATO PUÒ ESSERE ESTROMESSO DAL PROCESSO?

L'estromissione dell'obbligato, di cui all'art. 109 c.p.c., si verifica quando, essendo in contestazione a quale parte spetti una prestazione, il giudice ordina all'obbligato, che si

sia dichiarato pronto ad effettuarla a favore dell'avente diritto, il deposito della somma o della cosa dovuta.

Anche in questa ipotesi, come in quella relativa all'ipotesi precedente, la sentenza avrà effetto verso l'estromesso, nel senso che se il giudice affermi che la prestazione non spetta a nessuna delle parti, l'obbligato avrà diritto ad ottenere la restituzione della somma depositata.

EVENTO INTERRUTTIVO.

IL PROCURATORE DELLA PARTE COLPITA DA EVENTO INTERRUTTIVO È OBBLIGATO A DICHIARARLO?

Absolutamente no. L'evento di per sé non costituisce una causa automatica di interruzione, poiché la dichiarazione dipende dalla scelta del difensore, della parte, il quale ha il potere-dovere di valutare l'opportunità o meno di far interrompere il processo.

La dichiarazione del legale costituito viene ad essere, pertanto, elemento indispensabile ed insostituibile dell'interruzione, talché è irrilevante, ad esempio, che sia il difensore dell'avversario a dichiarare la morte della controparte: gli eventi acquistano rilevanza, pertanto, solo dichiarati.

Dal momento della dichiarazione o notificazione il processo è interrotto, salvo che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione.

FASCICOLO D'UFFICIO.

COME VIENE FORMATO E COSA CONTIENE IL FASCICOLO D'UFFICIO?

Al momento della costituzione in giudizio dell'attore e della presentazione della nota di iscrizione a ruolo, il fascicolo d'ufficio viene formato dal cancelliere, che gli dà la numerazione del ruolo generale sotto la quale è stata iscritta la causa.

All'interno del fascicolo d'ufficio si troveranno la nota di iscrizione a ruolo, la copia dell'atto di citazione e quindi, successivamente, nel corso del giudizio, la copia di tutti gli atti delle parti, i provvedimenti del giudice e i processi verbali di udienza, nonché la copia del dispositivo delle eventuali sentenze non definitive emesse durante il processo.

Ove l'attore non abbia provveduto alla costituzione, potrà essere il convenuto, ove lo ritenga, ad iscrivere la causa a ruolo e a depositare la relativa nota di iscrizione, con conseguente formazione in tale momento del fascicolo d'ufficio.

FATTI NOTORI.

CHE COSA SONO I FATTI NOTORI?

Sono quei fatti che, come già accennato, rientrano nella comune esperienza e possono, quindi, essere posti dal giudice alla base della sua decisione, omettendosi così l'espletamento di un'istruttoria (spesso lunga e laboriosa), in ordine ai medesimi, che non possono non essere conosciuti anche dalle stesse parti.

Ovviamente, quindi, per fatto notorio deve intendersi un evento (o una circostanza) acquisito dalla collettività con un tal grado di certezza da presentarsi come incontestabile in giudizio.

FORO COMPETENTE IN CASO DI CAUSE CONTRO PIÙ PERSONE.

QUAL È IL FORO COMPETENTE IN CASO DI CAUSE CONTRO PIÙ PERSONE?

L'art. 33 c.p.c. in questo caso dispone che, in caso di connessione per l'oggetto e per il titolo, sia competente il foro del luogo di residenza o domicilio di una di esse.

FORO ESCLUSIVO.

QUANDO RICORRE L'IPOTESI DEL FORO ESCLUSIVO?

Il foro esclusivo va riferito ad alcune determinate materie, come visto, nel caso in cui esista una disposizione di legge (ad esempio per il giudice di pace o per quello fallimentare) che preveda un unico giudice territorialmente competente per le stesse.

FORO FACOLTATIVO ALTERNATIVO.

IN QUALI CASI SUSSISTE IL FORO FACOLTATIVO ALTERNATIVO?

Il foro facoltativo alternativo si presenta, ad esempio, nelle cause relative a diritti di obbligazione, per le quali può farsi valere, oltre al foro generale di cui ai precedenti articoli. 18 e 19 c.p.c., anche quello del giudice del luogo ove è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione. Il foro facoltativo si applica, altresì, nell'ipotesi del foro del domicilio eletto, nel senso che chi ha eletto domicilio a norma dell'art. 47 c.c. può essere convenuto davanti al giudice del domicilio stesso (art. 30).

FORO GENERALE DELLE PERSONE FISICHE.

QUAL È IL FORO GENERALE DELLE PERSONE FISICHE?

Come detto, questo è il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora.

Se il convenuto non ha né la residenza, né il domicilio né la dimora nello Stato o se la dimora è sconosciuta è competente il giudice del luogo in cui risiede l'attore.

La residenza e il domicilio del convenuto sono fori concorrenti, talchè, se non coincidono, l'attore è libero di scegliere liberamente tra l'uno e l'altro.

FORO GENERALE DELLE PERSONE GIURIDICHE.

QUAL È IL FORO GENERALE DELLE PERSONE GIURIDICHE?

L'art. 19 c.p.c. prevede che per le persone giuridiche e per le associazioni non riconosciute, il foro generale va individuato nel luogo ove la persona giuridica ha sede, nonchè ove la persona giuridica ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda.

GIUDICE / ASTENSIONE.

IL GIUDICE HA L'OBLIGO DI ASTENERSI IN UN GIUDIZIO?

L'art. 51 c.p.c. dispone che il giudice deve astenersi, anzitutto, se ha interesse nella causa o in altro giudizio vertente su identica questione di diritto; se egli stesso o la moglie sono parenti di una delle parti fino al quarto grado o sono conviventi o commensali abituali di una delle parti o di alcuno dei difensori; se egli stesso o la moglie hanno una causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa o ha deposto in essa come testimone oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa e, infine, in ogni altro caso in cui vi siano gravi ragioni di convenienza

(in tal caso il giudice deve chiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi, mentre, se l'astensione riguarda lo stesso capo dell'ufficio, questi deve farsi autorizzare dal capo dell'ufficio superiore).

GIUDICE / POTERI E DOVERI

QUALI SONO I POTERI E I DOVERI DEL GIUDICE NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE

I poteri e i doveri del giudice (molti dei quali già esaminati in precedenza) sono dettati dagli articoli. da 112 a 120 c.p.c..

Si tratta della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato;

della pronuncia secondo diritto o secondo equità a richiesta di parte;

della disponibilità delle prove e del modo di valutazione delle stesse da parte del giudice;

della facoltà del magistrato di sentire liberamente le parti, di disporre l'ispezione di persone e cose, nonché di imporre cauzione nel provvedimento ed, infine, della pubblicità della sentenza, ove ciò contribuisca alla riparazione di un danno.

GIUDICE DEVE ESSERE TERZO E IMPARZIALE

CHE COSA DEVE GARANTIRE IL GIUDICE NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI?

Come detto, il giudice deve essere terzo e imparziale, come previsto dal citato art. 111, II comma Cost..

"Terzietà" e "imparzialità" vanno riferite agli interessi delle parti e comportano un'equidistanza tra il giudice e queste ultime, in quanto il giudice è soggetto soltanto alla legge (art. 101 Cost.); deve essere indipendente da ogni altro potere (art. 104 Cost.) ed è precostituito per legge (art. 25 Cost.).

Non può, pertanto, giudicare quando ha rapporti con una delle parti e deve astenersi, come si dirà meglio tra breve, in questo caso ovvero a fronte di una contestazione della parte che ha motivo di dubitare della sua imparzialità.

GIUDICE DI PACE

PER QUALE CAUSE È COMPETENTE IL GIUDICE DI PACE?

In base all'art. 7, commi 1 e 2 c.p.c., il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore ad € 5.000,00, quando non attribuite dalla legge alla competenza di altro giudice, nonché per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi il valore di € 20.000,00.

E' competente, inoltre, qualunque ne sia il valore (art. 7 III comma c.p.c.) per le cause relative: ad apposizione di termini (art. 951 c.c.) ed osservanza delle distanze legali riguardo al piantamento di alberi e siepi (articoli. 892 ss. c.c.); alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi condominiali ed ai rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti ad abitazione in materia di immissioni (art. 844 c.c.).

Si segnala che la riforma dei giudici onorari del 2017 (D.lgs. n. 116/2017) ha modificato la competenza del Giudice di Pace, con decorrenza a partire dal 31 ottobre 2021.

GIUDICE DI PACE.

CHI È IL GIUDICE DI PACE?

Il giudice di pace è un giudice onorario di primo grado. Il suo incarico ha la durata di quattro anni, con possibile conferma per altri due mandati di eguale periodo.

Ove all'ufficio del giudice di pace sono assegnati più giudici, il più anziano per le funzioni giudiziarie esercitate, svolge anche compiti di coordinamento.

Il giudice di pace è giudice di primo grado e svolge la sua funzione giurisdizionale solo con riguardo a determinate materie, ovvero con una limitata competenza per valore (cfr. sul tema anche il paragrafo riguardante la competenza del giudice di pace).

GIUDICE DI PACE.

COME SI COSTITUISCE LA PARTE IN GIUDIZIO?

La costituzione delle parti può avvenire con la massima libertà di forme: l'art. 319 c.p.c. stabilisce, infatti, che le stesse si costituiscono o direttamente in udienza o in cancelleria, depositando l'atto di citazione o il processo verbale di cui all'art. 316 cit. con la relata della notifica e, quando occorre, con la procura.

La costituzione in giudizio può avvenire anche il medesimo giorno dell'udienza, non essendo richiesta la preventiva iscrizione della causa a ruolo come per il processo avanti al tribunale.

Le parti hanno onere di dichiarare la residenza o di eleggere domicilio nel comune, in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace, o negli atti introduttivi ovvero nel verbale al momento della costituzione. In mancanza della dichiarazione, ai sensi dell'art. 58 disp. Att. c.p.c., le notificazioni e le comunicazioni durante il procedimento possono essere fatte presso la cancelleria, salvo contrarie disposizioni di legge.

GIUDICE DI PACE.

COME SI SVOLGE IL PROCEDIMENTO DINANZI AL GIUDICE DI PACE?

Il procedimento dinanzi al giudice di pace, ai sensi dell'art. 311 c.p.c., è retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, in quanto applicabili, nonché da quelle speciali appositamente previste per tale tipo di giudizio.

Si tratta di un processo con un rito caratterizzato dalla semplicità delle forme, ma sempre nel rispetto del principio del contraddittorio.

Detto processo è disciplinato, in particolare, dall'art. 316 c.p.c., ove si stabilisce che la domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa ovvero anche solo verbalmente.

In tale ultima ipotesi il giudice di pace fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, è notificato alla controparte (o alle controparti, ove la domanda sia rivolta a più soggetti) con citazione a comparire ad udienza fissa.

Davanti al giudice di pace le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato, salvo che il giudice ordini la loro comparizione personale.

Il mandato, inoltre, comprende sempre il potere del rappresentante di transigere e conciliare (art. 317 c.p.c.). Si tratta di un caso di rappresentanza processuale volontaria, applicabile alle sole ipotesi in cui la parte non può stare in giudizio personalmente, dovendo necessariamente ricorrere alla difesa di un avvocato.

GIUDICE DI PACE.

COME SI SVOLGE LA PRIMA UDIENZA?

Secondo il disposto dell'art. 320 c.p.c., durante la prima udienza, il giudice di pace interroga liberamente le parti e tenta la loro conciliazione: se questa riesce, se ne redige processo verbale; se non riesce, il giudice di pace invita le parti a precisare i fatti che ciascuna parte pone a fondamento delle proprie domande, difese ed eccezioni, a produrre i documenti e a richiedere i mezzi di prova da assumere.

La norma prevede la concentrazione nella prima udienza di tutta l'attività processuale delle parti, consentendo al giudice di rinviare la causa a un'udienza successiva solamente quando, in relazione all'attività svolta, risultino necessarie ulteriori produzioni documentali e richieste di prova (art. 320, IV comma cit., u.c.).

Inoltre, i documenti prodotti dalle parti possono essere inseriti nel fascicolo d'ufficio ed ivi conservati fino alla definizione del giudizio (art. 320 u.c.).

GIUDICE DI PACE.

NEL PROCESSO DINANZI AL GIUDICE DI PACE VI SONO PRECLUSIONI?

Il rito, molto semplificato, comporta delle preclusioni.

Ad esempio: dopo la prima udienza, non è più possibile proporre domande nuove o richiedere l'ammissione di nuove prove; all'udienza successiva resta preclusa al convenuto sia la proposizione di una domanda riconvenzionale sia, se rimasto contumace alla prima udienza, in quanto non gli è più consentito di svolgere attività difensiva diversa dalla mera contestazione delle pretese avversarie e delle prove addotte a sostegno delle medesime, come pure gli è precluso di chiamare un terzo in causa.

Anche le preclusioni processuali non sono derogabili neppure da parte del giudice di pace.

GIUDICE DI PACE.

QUALE CONTENUTO DEVE AVERE LA DOMANDA INTRODUTTIVA DEL GIUDIZIO?

La domanda, comunque proposta (quindi anche verbalmente), deve contenere, secondo il dettato dell'art. 318 c.p.c., oltre all'indicazione del giudice e delle parti, solo

l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto, non richiedendo, dunque, tutti i requisiti previsti dall'art. 163 c.p.c..

La citazione deve, pertanto, ritenersi nulla esclusivamente ove, per la mancata o incompleta esposizione dei fatti, non sia possibile l'instaurazione del contraddittorio.

I termini di comparizione sono quelli previsti dall'art.163-bis ridotti alla metà (45 giorni in Italia e 75 giorni all'estero); se la citazione indica un giorno nel quale il giudice di pace non tiene udienza la comparizione è rimandata d'ufficio all'udienza immediatamente successiva.

GIUDICE.

IL GIUDICE NELLA SUA PRONUNCIA È VINCOLATO ALLA DOMANDA?

La risposta è positiva. Infatti l'art. 112 c.p.c., come visto in precedenza, impone al giudice di pronunciarsi su tutta la domanda, ma non oltre i limiti di essa, inibendo alla stesso una pronuncia d'ufficio su eccezioni che possono proporsi soltanto dalle parti.

Nel linguaggio degli operatori del diritto, si usano i termini di pronuncia

iuxta petita (quando correttamente la decisione viene attuata nei limiti della o delle domande proposte),

ultrapetita (quando il giudice si pronunci su domande non proposte o su eccezioni non sollevate dalle parti)

ed extrapetita (ove il giudice emetta un provvedimento differente da quello voluto dai contendenti).

GIUDICE.

IN QUALE MOMENTO IL GIUDICE VIENE INVESTITO DELLA CAUSA?

Con la costituzione in giudizio, attraverso il suo difensore (o dell'attore stesso, quando può stare in giudizio personalmente), dell'attore o del ricorrente, da effettuarsi entro dieci giorni dalla notificazione dell'atto di citazione ovvero entro cinque giorni nel caso di abbreviazione dei termini, depositando in cancelleria la nota di iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo.

Il fascicolo, inoltre, deve contenere l'originale della citazione e i documenti offerti in comunicazione.

GIUDICI INCARICATI DEL PROCESSO CIVILE.

QUALI SONO I GIUDICI INCARICATI DEL PROCESSO CIVILE?

Il giudice di pace, il tribunale ordinario, la Corte d'appello, la Corte di cassazione e il tribunale per i minorenni.

GIUDIZIO DI COGNIZIONE.

COME SI INTRODUCE IL GIUDIZIO DI COGNIZIONE?

Il processo di cognizione si introduce con atto di citazione, nel quale deve essere fissata la data della prima udienza da parte del difensore, ovvero con ricorso depositato in cancelleria (in tal caso, sarà il giudice a fissare l'udienza con decreto, concedendo al ricorrente il termine per notificare ricorso e decreto alla controparte).

Soggetti principali e necessari del processo di cognizione sono il giudice competente, al quale va diretta la domanda; l'attore o il ricorrente, che sono coloro che la propongono e il convenuto, a cui è rivolta la domanda giudiziale e che, a sua volta, diviene anche attore ove proponga una domanda riconvenzionale.

GIUDIZIO IN NOME PROPRIO UN DIRITTO ALTRUI.

SI PUÒ FAR VALERE IN GIUDIZIO IN NOME PROPRIO UN DIRITTO ALTRUI?

Costituisce principio costituzionale, espresso nell'art. 24 Cost., il diritto di ogni cittadino di agire in giudizio a tutela dei propri diritti. Da ciò, sia pure indirettamente, deriva che, di norma, nessuno, al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge, può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui.

Tali casi vanno individuati nelle previsioni di cui agli articoli. 81 c.p.c. (attinente alla sostituzione processuale) ove è espresso chiaramente detto principio), nonché di cui agli articoli. 111, I e II comma c.p.c. e 2900 c.c. (riguardante la facoltà del creditore di esercitare l'azione surrogatoria in relazione a crediti del suo debitore).

GIURAMENTO DECISORIO.

PERCHÉ SI DICE DEFERIRE IL GIURAMENTO DECISORIO?

Premesso che il giuramento è una dichiarazione a se stessa favorevole che una parte rende in giudizio sui fatti di causa, su richiesta dell'altra parte o talora anche dal giudice (nel caso del giuramento suppletorio di cui si dirà) va precisato, sotto il profilo processuale, che quello decisorio viene deferito da una parte all'altra, quando, non potendo altrimenti provare la propria posizione difensiva, intende fare dipendere da tale mezzo istruttorio la decisione, totale o parziale, della causa.

Il deferimento del giuramento è atto riservato alla parte o al suo procuratore speciale, talché diviene inammissibile se deferito dal semplice procuratore ad litem privo di mandato speciale.

Il giuramento decisorio può essere deferito in qualunque stato e grado del giudizio davanti al giudice addetto alla causa e deve essere richiesto con dichiarazione fatta all'udienza dalla parte o dal procuratore munito di mandato speciale o con atto sottoscritto dalla parte; inoltre, deve essere formulato in articoli separati, in modo chiaro e specifico (art. 233 c.p.c.).

La sua ammissibilità è caratterizzata dall'elemento della decisorietà, che è presente quando il giuramento ha ad oggetto circostanze dalle quali dipende la decisione di uno o più capi della domanda ovvero quando riguardi anche solo un punto particolare della controversia dotato di propria autonomia, dovendo invece essere escluso quando serva solo ad acquisire elementi di giudizio e di prova da cui desumere i fatti risolutivi della controversia.

GIURAMENTO ESTIMATORIO.

QUANDO SI RICORRE AL GIURAMENTO ESTIMATORIO?

L'art. 241 c.p.c. dispone che quando occorre accertare il valore della cosa domandata e non sia possibile accertarlo altrimenti, il collegio deferisce ad una delle parti il cosiddetto "giuramento estimatorio", dovendo anche determinare la somma fino a concorrenza della quale il giuramento avrà efficacia.

GIURAMENTO.

COME SI PRESTA IL GIURAMENTO?

QUALI SONO LE CONSEGUENZE DALLA MANCATA PRESTAZIONE?

Cos'è il giuramento suppletorio?

Il giuramento decisorio è prestato personalmente dalla parte avanti al giudice istruttore, il quale lo ammonisce sulle conseguenze, anche penali, di possibili dichiarazioni false e lo invita a giurare secondo la formula prevista nell'art. 238 c.p.c..

Se la parte non si presenta senza giustificato motivo o compare, ma rifiuta di prestarlo, la parte soccombe rispetto alla domanda o al punto di fatto relativamente al quale il giuramento è stato ammesso (art. 239 c.p.c.).

Diverso da quello decisorio è il giuramento suppletorio, che viene deferito d'ufficio dal giudice (ovvero dal collegio in caso di cause riservate ad esso) ad una delle parti al fine di decidere la causa quando la domanda o le eccezioni, pur non essendo pienamente provate, non sono del tutto sfinite di prova.

Tale giuramento riveste un carattere residuale e sussidiario, in quanto: il giudice ha piena discrezionalità nella valutazione sia dell'opportunità del giuramento suppletorio sia della scelta della parte cui deferirlo sia della mancanza di piena prova del fatto.

La giurisprudenza, peraltro, ha sempre ritenuto che a giustificare riammissione del giuramento suppletorio non occorra necessariamente l'esistenza di un principio di

prova, essendo all'uopo sufficienti indizi e argomenti di prova, anche se non diano luogo a presunzioni gravi, precise e concordanti.

GIURAMENTO.

IL GIUDICE DECIDE L'AMMISSIBILITÀ DEL GIURAMENTO CON SENTENZA O CON ORDINANZA?

Il giudice decide direttamente con ordinanza, ma le contestazioni sorte tra le parti sull'ammissibilità del giuramento debbono essere decise dal collegio con ordinanza (ordinanza che, in caso di ammissione del mezzo istruttorio, va notificata personalmente alla parte).

GIURAMENTO.

LA PARTE A CUI È STATO DEFERITO IL GIURAMENTO QUALI FACOLTÀ HA?

L'art. 234 c.p.c. prevede che, fino al momento della dichiarazione di disponibilità a prestare il giuramento, la parte alla quale questo è stato deferito può riferirlo all'altra parte, nel senso che può invitarla a giurare il fatto contrario a quello proposto. In questo caso, la dichiarazione di riferimento produce immediatamente effetto.

Va sottolineato che, secondo il disposto di cui all'art. 235 c.p.c. la parte che ha deferito o riferito il giuramento decisorio non può più revocarlo quando l'avversario ha dichiarato di essere pronto a prestarlo (principio dell'irrevocabilità).

GIURISDIZIONE

CHE COSA È LA GIURISDIZIONE?

È l'attività dello Stato, esercitata attraverso la magistratura, in forma pubblica ed autonoma, in nome del popolo italiano (art. 101 Cost.) ed ha lo scopo dell'applicazione della legge nel caso concreto attraverso i provvedimenti giudiziari (sentenza, ordinanze, decreti).

La giurisdizione può riguardare il settore costituzionale, quello amministrativo, quello penale, quello tributario e quello civile e, nell'ambito civile, in particolare, può essere di cognizione, di esecuzione, cautelare e volontaria, essendo tesa all'applicazione della norma giuridica nell'ipotesi di una controversia giudiziaria le parti interessate alla loro risoluzione.

GIURISDIZIONE CIVILE.

CHI ESERCITA LA GIURISDIZIONE CIVILE?

La giurisdizione civile è esercitata dai giudici ordinari, secondo le norme del codice di procedura civile, salvo speciali disposizioni di legge (così art. 1 c.p.c.).

Sono giudici ordinari, secondo l'ordinamento giudiziario, il giudice di pace, il giudice unico del tribunale ordinario, la Corte d'appello, la Corte di cassazione.

Tali debbono considerarsi anche gli arbitri che si pronunciano con il lodo arbitrale (impugnabile, per violazione delle regole di diritto, ove regolarmente depositato, presso la Corte d'appello), essendo il lodo, pronunciato secondo legge, equiparabile ad una sentenza del giudice ordinario.

GIUSTO PROCESSO.

CHE COSA È IL GIUSTO PROCESSO?

L'art. 111 Cost., al primo comma, dispone che la giurisdizione si attua mediante il giusto processo, regolato dalla legge, mentre il secondo comma specificamente più chiaramente cosa deve intendersi per "giusto processo", stabilendone chiaramente i principi base, ovvero sancendo che "ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale e che la legge ne assicura la ragionevole durata".

La norma appare valida ed importante, in quanto affianca alle norme di mero diritto, dei principi rilevanti, attinenti al carattere etico del processo.

IMPARZIALITÀ DEL GIUDICE.

COSA SI INTENDE PER IMPARZIALITÀ DEL GIUDICE?

Il giudice è terzo nel processo assegnatogli rispetto alle parti, essendo soggetto esclusivamente alla legge e, in particolare, essendo del tutto indipendente dagli altri poteri dello Stato (politico ed esecutivo).

Da ciò la sua imparzialità nell'emettere i provvedimenti di sua competenza.

La "terzietà" è garantita, peraltro, da quanto stabilito dal codice di procedura civile in tema di obbligo di astensione del giudice (nelle ipotesi previste dall'art. 51 c.p.c.) e di sua ricusazione dalle parti, ove non abbia adempiuto al predetto obbligo (art. 52 c.p.c.), nonché dalle norme relative alle assegnazioni cronologiche ed automatiche della causa al singolo magistrato.

IMPUGNAZIONE.

AL GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE DEVONO PARTECIPARE TUTTE LE PARTI CHE SONO STATE COINVOLTE NEL PRIMO GRADO?

Il giudizio deve rimanere unitario anche nelle fasi successive al giudizio di primo grado e tutte le parti debbono essere citate con le impugnazioni.

Deve essere fatta, però una importante distinzione tra le cause scindibili (nelle quali le parti hanno partecipato in base ad un litisconsorzio facoltativo) e quelle inscindibili (alle quali hanno partecipato tutte le parti quali litisconsorti necessari).

In questi ultimi giudizi, se la sentenza non è stata impugnata nei confronti di tutte le parti, il giudice ordina necessariamente l'integrazione del contraddittorio, fissando all'uopo una nuova udienza ed il termine per la notifica al soggetto pretermesso; nelle cause scindibili, invece, essendo separabili le posizioni delle parti, non è necessaria l'integrazione del contraddittorio, ben potendo la sentenza passare in giudicato ugualmente nei confronti dei soggetti del primo grado ai quali l'impugnazione non è stata notificata.

Tuttavia Il giudice dell'impugnazione deve ugualmente ordinare la notificazione alle altre parti risultanti dall'epigrafe della sentenza impugnata, in confronto delle quali l'impugnazione non è preclusa o esclusa, fissando, oltre alla nuova udienza, anche il termine nel quale la notificazione deve essere fatta. In tal caso la notifica alle altre parti indicate nell'epigrafe della sentenza e non citate nell'impugnazione, ha un mero valore di litis denuntiatio.

IMPUGNAZIONE.

CHE COSA SONO LE IMPUGNAZIONI INCIDENTALI?

Le impugnazioni incidentali, regolate dall'art. 333 c.p.c., debbono proporsi, in via incidentale, nello stesso processo dalle parti alle quali è stata notificata l'impugnazione.

Nell'appello, debbono essere proposte nella comparsa di risposta all'atto della costituzione in cancelleria ovvero, se l'interesse all'appello incidentale sorge da altra parte che non sia l'appellante principale, tale appello va proposto nella prima udienza successiva alla proposizione dell'impugnativa stessa (art. 343 c.p.c.).

Nel giudizio di cassazione, il ricorso incidentale si propone, ex art. 371 c.p.c., entro 40 giorni dalla notifica del ricorso principale, con atto notificato al ricorrente principale ed alle eventuali altre parti.

IMPUGNAZIONE.

COME SI CALCOLA IL TERMINE LUNGO?

Per il calcolo del termine lungo si osserva il sistema della computazione civile si basa sul numero dei giorni (ex nominatione dierum), nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente del mese iniziale. Anche al termine lungo si applica la sospensione feriale che opera dal 1° al 31 agosto di ciascun anno.

IMPUGNAZIONE.

DA QUANDO DECORRONO I TERMINI PER I MEZZI DI IMPUGNAZIONE STRAORDINARI?

I termini per i mezzi di impugnazione straordinari decorrono (art. 326, II comma c.p.c.) dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o la falsità o la collusione o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza di cui al n. 6 dell'art. 395 o il pubblico ministero ha avuto conoscenza della sentenza.

IMPUGNAZIONE.

DOVE DEVE ESSERE NOTIFICATA L'IMPUGNAZIONE?

Il luogo di notifica dell'impugnazione è previsto dall'art. 330 c.p.c., che stabilisce l'ordine che deve essere rispettato per la notifica dell'impugnazione.

La norma in tema dispone che: se nell'atto di notificazione della sentenza, la parte ha dichiarato la sua residenza o ha eletto il domicilio nella circoscrizione del giudice che ha emesso la decisione, la notifica dell'impugnazione deve essere eseguita in via esclusiva nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto; altrimenti; se non è stata notificata la sentenza o se nella sentenza non è stato eletto un diverso domicilio, la notifica dell'impugnazione deve essere eseguita presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio; in caso, poi, di morte della parte, avvenuta dopo la notificazione della sentenza, l'impugnazione può essere effettuata nei luoghi di cui sopra, collettivamente e impersonalmente agli eredi; se manca la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio la notifica va fatta nella circoscrizione del giudice che ha pronunciato la sentenza ovvero, se trascorso un anno dalla pubblicazione della sentenza, l'impugnazione, se ammissibile, deve essere notificata personalmente alla parte o alle parti.

IMPUGNAZIONE.

È AMMESSA L'IMPUGNAZIONE INCIDENTALE TARDIVA?

Sì. Il soggetto contro il quale è stata proposta impugnazione principale o altra impugnazione incidentale oppure il soggetto chiamato ad integrare il contraddittorio nell'ipotesi di cause inscindibili o tra loro dipendenti, anche se i termini sono scaduti, possono proporre impugnazione contro qualunque capo della sentenza. Il legislatore ha, però, previsto che, se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile, l'impugnazione incidentale perde ogni efficacia (art. 334, comma 2).

La giurisprudenza ritiene, peraltro, non legittimate ad impugnare in via tardiva la sentenza le parti che, nelle cause scindibili, hanno ricevuto la notificazione dell'impugnazione a norma dell'art. 332 c.p.c..

IMPUGNAZIONE.

L'IMPUGNAZIONE È SOGGETTA A TERMINI?

La proposizione dell'impugnazione è soggetta a termini perentori, scaduti i quali si verifica la decadenza, con la conseguenza dell'inammissibilità dell'impugnazione tardiva e del passaggio in giudicato della sentenza.

IMPUGNAZIONE.

QUALE È LA DIFFERENZA TRA TERMINE BREVE E TERMINE LUNGO PER L'IMPUGNAZIONE?

Il termine breve decorre dal momento della notifica della sentenza ed è stabilito dall'art. 325 c.p.c., che lo fissa in trenta giorni, oltre al periodo feriale, per i mezzi di impugnazione ordinari e di sessanta giorni, oltre al periodo feriale, per il ricorso per cassazione, mentre, in caso di mancata notifica della sentenza, scatta il periodo lungo, che, per i giudizi introdotti dopo il luglio 2009, è di sei mesi, più il periodo feriale (mentre per i giudizi iniziati prima di tale data, il termine per l'impugnazione era di un anno, oltre al periodo feriale, allora di un mese e 46 giorni).

E' pacifico in giurisprudenza che la notifica della sentenza, quando viene effettuata personalmente alla parte in forma esecutiva, ma non al suo difensore, è inidonea a far decorrere il termine breve dell'impugnazione.

Quando, invece, la sentenza non viene notificata, come accennato, l'impugnazione deve essere proposta entro il termine lungo di sei mesi, oltre al periodo feriale (ove applicabile) dalla sua pubblicazione (e non dalla comunicazione),

Trascorso detto termine decorso questo termine, l'impugnazione non può più essere proposta e la sentenza passa in giudicato.

IMPUGNAZIONE.

QUALI SONO I MEZZI DI IMPUGNAZIONE?

I mezzi di impugnazione si distinguono in ordinari (appello, ricorso per cassazione, regolamento di competenza ad istanza di parte e revocazione ai sensi dell'art. 395 nn. 4 e 5), che hanno l'effetto di impedire alla sentenza di passare in giudicato e si propongono a un giudice diverso, e straordinari (revocazione ai sensi dell'art. 395 nn. 1, 2, 3 e 6 c.p.c. e opposizione di terzo ai sensi dell'art. 404 c.p.c.), che sono esperibili anche nei confronti di una sentenza passata formalmente in giudicato e che si propongono allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

IMPUGNAZIONE.

QUALI SONO I MEZZI DI IMPUGNAZIONE?

I mezzi di impugnazione si distinguono in ordinari (appello, ricorso per cassazione, regolamento di competenza ad istanza di parte e revocazione ai sensi dell'art. 395 nn. 4 e 5), che hanno l'effetto di impedire alla sentenza di passare in giudicato e si propongono a un giudice diverso, e straordinari (revocazione ai sensi dell'art. 395 nn. 1, 2, 3 e 6 c.p.c. e opposizione di terzo ai sensi dell'art. 404 c.p.c.), che sono esperibili anche nei confronti di una sentenza passata formalmente in giudicato e che si propongono allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

INCOMPETENZA

QUANDO DEVE ESSERE SOLLEVATA L'ECCEZIONE DI INCOMPETENZA?

L'art. 38, I comma c.p.c. sancisce che, l'incompetenza per materia, per valore e per territorio debbono essere eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata.

Il giudice deve rilevare d'ufficio l'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio inderogabile non oltre l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c..

L'incompetenza per territorio, fuori dai casi previsti dall'art. 28 c.p.c. (foro stabilito per accordo tra le parti), si ha per non proposta se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente.

INCOMPETENZA.

CHE COSA SUCCEDDE QUANDO VIENE SOLLEVATA L'ECCEZIONE DI INCOMPETENZA PER TERRITORIO?

Se le parti costituite aderiscono all'eccezione di incompetenza territoriale, il giudice, dato atto dell'accordo, si limiterà a disporre con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo, senza pronunciare alcun provvedimento di merito. In tal caso, la competenza del giudice individuato dalle parti resta fissata, con l'onere per le stesse di riassumere la causa di fronte ad esso entro tre mesi dalla cancellazione della causa dal ruolo (art. 38, II comma c.p.c.).

Chiaramente, se la riassunzione non avviene nel termine perentorio di cui sopra, viene meno l'accordo tra le parti predetto ed il processo si estingue.

Nell'ipotesi di mancata adesione all'eccezione di incompetenza (non solo per territorio, ma anche per materia, per valore), invece, il giudice dovrà pronunciarsi con ordinanza sull'eccezione stessa.

MEDIAZIONE E NEGOZIAZIONE ASSISTITE.

L'AVVOCATO È OBBLIGATO AD INFORMARE IL CLIENTE DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE E DI NEGOZIAZIONE ASSISTITE?

La normativa concernente la mediazione e la negoziazione assistita stabilisce l'obbligo del difensore di informare il proprio assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione e delle agevolazioni fiscali relative, nonché della possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita.

L'obbligo di informazione da parte dell'avvocato è un dovere deontologico, la cui inosservanza può dar luogo all'instaurazione di un procedimento disciplinare con le relative sanzioni; dal punto di vista civilistico, inoltre, l'inosservanza di detto obbligo può dar luogo all'annullabilità del contratto di patrocinio.

INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO.

COSA SUCCEDDE SE LA PARTE NON OTTEMPERA ALL'ORDINE DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO?

il processo si estingue.

INTERESSE AD AGIRE

CHE COSA È L'INTERESSE AD AGIRE?

Ai sensi dell'art. 100 per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse.

È per questo motivo che l'interesse ad agire è una condizione dell'azione.

Secondo la giurisprudenza sussiste un interesse specifico alla tutela giurisdizionale ogni qualvolta l'esercizio dell'azione tenda ad un risultato conseguibile soltanto attraverso l'attività giudiziaria stessa.

INTERESSE AD AGIRE.

LA CARENZA DI INTERESSE AD AGIRE È RILEVABILE D'UFFICIO?

Sì, in ogni stato e grado del processo e trattasi di questione pregiudiziale al merito.

INTERROGATORIO FORMALE.

CHI ASSUME L'INTERROGATORIO FORMALE?

È il giudice incaricato del processo che deve provvedere all'assunzione dell'interrogatorio formale.

Nel corso del suo espletamento, come stabilito dall'art. 230 c.p.c., non possono farsi domande su fatti diversi da quelli formulati nei capitoli, ad eccezione delle domande su

cui le parti concordano e che il giudice ritiene utili, mentre lo stesso giudice può sempre chiedere i chiarimenti opportuni sulle risposte date.

INTERROGATORIO FORMALE.

CHI ASSUME L'INTERROGATORIO FORMALE?

È il giudice incaricato del processo che deve provvedere all'assunzione dell'interrogatorio formale.

Nel corso del suo espletamento, come stabilito dall'art. 230 c.p.c., non possono farsi domande su fatti diversi da quelli formulati nei capitoli, ad eccezione delle domande su cui le parti concordano e che il giudice ritiene utili, mentre lo stesso giudice può sempre chiedere i chiarimenti opportuni sulle risposte date.

INTERROGATORIO FORMALE.

LA PARTE PUÒ CHIEDERE IL PROPRIO INTERROGATORIO FORMALE?

La risposta è sicuramente negativa, in quanto l'interrogatorio formale (regolato dagli artt. 228 ss. c.p.c.) è il mezzo istruttorio col quale una parte intende provocare la confessione giudiziale dell'altra parte su un fatto a questi sfavorevole, talchè la parte non può chiedere il proprio interrogatorio, ma solo quello dell'avversario, ai fini di una possibile confessione dello stesso.

INTERROGATORIO FORMALE.

LA PARTE PUÒ CHIEDERE IL PROPRIO INTERROGATORIO FORMALE?

La risposta è sicuramente negativa, in quanto l'interrogatorio formale (regolato dagli artt. 228 ss. c.p.c.) è il mezzo istruttorio col quale una parte intende provocare la confessione giudiziale dell'altra parte su un fatto a questi sfavorevole, talchè la parte non può chiedere il proprio interrogatorio, ma solo quello dell'avversario, ai fini di una possibile confessione dello stesso.

INTERROGATORIO FORMALE.

PUÒ LA PARTE NON PRESENTARSI ALL'INTERROGATORIO FORMALE O RIFIUTARSI DI RISPONDERE?

Certamente può non presentarsi, ma se non si presenta o se si presenta rifiutando di rispondere senza giustificato motivo, il giudice, ai sensi dell'art. 232 c.p.c, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio.

Se, tuttavia, il magistrato riconosce giustificata la mancata presentazione della parte, lo stesso può disporre per l'assunzione dell'interpello anche fuori della sede giudiziale.

Nel caso infine, di contumacia del convenuto, deve essergli necessariamente notificata, dall'attore richiedente, l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio, contenente la data di assunzione dell'incombente.

INTERROGATORIO FORMALE.

PUÒ LA PARTE NON PRESENTARSI ALL'INTERROGATORIO FORMALE O RIFIUTARSI DI RISPONDERE?

Certamente può non presentarsi, ma se non si presenta o se si presenta rifiutando di rispondere senza giustificato motivo, il giudice, ai sensi dell'art. 232 c.p.c, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio.

Se, tuttavia, il magistrato riconosce giustificata la mancata presentazione della parte, lo stesso può disporre per l'assunzione dell'interpello anche fuori della sede giudiziale.

Nel caso infine, di contumacia del convenuto, deve essergli necessariamente notificata, dall'attore richiedente, l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio, contenente la data di assunzione dell'incombente.

INTERRUZIONE.

IL PROCURATORE DELLA PARTE COLPITA DA EVENTO INTERRUPTIVO È OBBLIGATO A DICHIARARLO?

Assolutamente no. L'evento di per sè non costituisce una causa automatica di interruzione, poiché la dichiarazione dipende dalla scelta del difensore, della parte, il quale ha il potere-dovere di valutare l'opportunità o meno di far interrompere il processo.

La dichiarazione del legale costituito viene ad essere, pertanto, elemento indispensabile ed insostituibile dell'interruzione, talchè è irrilevante, ad esempio, che sia il difensore dell'avversario a dichiarare la morte della controparte: gli eventi acquistano rilevanza, pertanto, solo dichiarati.

Dal momento della dichiarazione o notificazione il processo è interrotto, salvo che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione.

INTERRUZIONE DEL PROCESSO.

QUALI EVENTI COMPORTANO L'INTERRUZIONE DEL PROCESSO?

Gli eventi che danno luogo all'interruzione del processo sono quelli legati alla morte di una parte o alla perdita della sua capacità di stare in giudizio.

L'istituto, infatti, serve a garantire il rispetto pieno del contraddittorio effettivo e il diritto di difesa, quando le parti non hanno la possibilità concreta di difendersi.

Il legislatore ha distinto a seconda che detti eventi colpiscano la parte prima della sua costituzione in giudizio ovvero successivamente o anche quando la parte resta contumace.

Se, infatti, prima della costituzione in cancelleria o all'udienza davanti al giudice sopravviene la morte oppure la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza, il processo è interrotto (art. 299 c.p.c.), salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente oppure l'altra parte provveda a citarli in riassunzione, osservati i termini di cui all'art. 163 bis c.p.c..

INTERRUZIONE PROCESSO.

COME SI PROSEGUE IL PROCESSO INTERROTTO?

La prosecuzione del processo interrotto, ai sensi dell'art. 302 c.p.c., può avvenire, su iniziativa della parte colpita dall'evento interruttivo o del suo successore, o direttamente all'udienza o mediante costituzione in giudizio.

Se non è fissata alcuna udienza, la parte può chiedere con ricorso al giudice (o in mancanza al presidente del tribunale) la fissazione dell'udienza. In tal caso, ricorso e decreto sono notificati alle altre parti a cura dell'istante.

Se, invece, il processo non prosegue, non essendosi attivata la parte colpita dall'evento, compete all'altra parte, ove ne abbia interesse, di riassumere il processo con le modalità stabilite dall'art. 303 c.p.c., presentando ricorso con richiesta di fissazione dell'udienza e notificando poi ricorso e decreto alle controparti.

L'atto di riassunzione può avere la forma sia della citazione, sia del ricorso e deve essere riassunto entro il termine perentorio di tre mesi, come previsto dall'art. 305 c.p.c., a pena di estinzione.

INTERRUZIONE PROCESSO.

VI SONO ALTRI EVENTI CHE COMPORTANO L'INTERRUZIONE?

L'art. 301 c.p.c. prevede che, in caso di morte del difensore costituito, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione dello stesso.

In tal caso si determina automaticamente l'interruzione del processo, senza necessità di notificazione o comunicazione.

L'interruzione, invece, non avviene quando la parte è rappresentata in giudizio da due o più difensori e l'evento di cui sopra colpisce solamente per uno di essi.

Discussa è la questione se il processo debba essere o meno interrotto nell'ipotesi della cancellazione volontaria dall'albo del procuratore costituito: da un lato, infatti, la norma non prevede tale ipotesi, ma, dall'altro, la parte rimane privata comunque del suo

difensore e, quindi, priva delle garanzie del contraddittorio. Sembra, quindi, preferibile la seconda soluzione.

Se la parte toccata dall'evento era contumace nel momento del suo verificarsi, il processo si interrompe dal momento in cui il fatto interruttivo è documentato dall'altra parte o è notificato oppure è certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notifica di uno dei provvedimenti di cui all'art. 292 c.p.c. (art. 300 c.p.c.)

INTERVENTO.

QUALI IPOTESI DI INTERVENTO SI POSSONO VERIFICARE NEL PROCESSO?

FINO A QUANDO PUÒ AVVENIRE L'INTERVENTO?

QUANDO SI HA L'INTERVENTO COATTO AD ISTANZA DI PARTE O PER ORDINE DEL GIUDICE?

L'art. 105 c.p.c., denominato intervento volontario, dispone che ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone, per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo stesso.

L'intervento può essere principale (e in tal caso chi interviene assume la veste di parte principale del processo), che si verifica quando l'interventore vanta un diritto opposto a quelli dell'attore e del convenuto (tipico è il caso in cui si discute sulla proprietà di un bene in sede di rivendica e in cui chi interviene sostiene che il diritto di proprietà spetti a lui); adesivo autonomo, che riguarda l'ipotesi in cui il diritto dell'interventore è compatibile con quello di una delle due parti ovvero adesivo dipendente o litisconsortile, che si ha quando si interviene non per sostenere un proprio diritto autonomo, ma quando si ha un interesse di fatto alla vittoria di una delle parti della quale si condividono e sostengono le ragioni.

Si può intervenire nel processo sino al momento in cui non siano già state precisate le conclusioni.

L'intervento coatto su istanza di parte è fissato dall'art. 106 c.p.c., che prevede che ciascuna parte può chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa (ovvero quando ricorre connessione per l'oggetto o per il titolo tra il diritto dedotto in giudizio e quello del terzo chiamato) ovvero quando il chiamante pretenda di esser da questi garantito. Diversa, come si vedrà, è l'ipotesi della chiamata in causa da parte del convenuto che deve essere chiesta sin dalla comparsa di risposta (cfr, art. 269 c.p.c.).

L'intervento coatto per ordine del giudice è disciplinato dal successivo art. 107 c.p.c. e si verifica quando il giudice, ove ritenga opportuno che il processo si svolga nei confronti di un terzo al quale la causa è comune, ne ordina l'intervento: non si tratta quindi del litisconsorzio necessario di cui all'art. 102 c.p.c., ma di una norma particolare, peraltro raramente applicata.

Tale chiamata può avvenire in ogni momento del giudizio, ma se nessuna delle parti provvede ad eseguire l'ordine del giudice, questi dispone con ordinanza non impugnabile la cancellazione della causa dal ruolo.

ISPEZIONE GIUDIZIALE.

L'ISPEZIONE GIUDIZIALE È UN MEZZO DI PROVA?

Anche l'ispezione costituisce mezzo di prova.

Il giudice può disporla d'ufficio, ai sensi dell'art. 118 c.p.c., ordinando alle parti ed ai terzi di consentire, sulla loro persona o sulle cose in loro possesso, le ispezioni che appaiono indispensabili per conoscere i fatti della causa, purché ciò possa compiersi senza grave danno per la parte o per il terzo e senza costringerli a violare uno dei segreti ora previsti dagli artt. 351 e 352 c.p.p..

Costituisce, pertanto, condizione per l'ordine di ispezione l'indispensabilità (sussistente solo quando, con detto, attraverso questo mezzo istruttorio si possa pervenire alla conoscenza di determinati fatti).

L'ispezione può essere corporale (art. 261 c.p.c.) ovvero avvenire attraverso riproduzioni, copie ed esperimenti (art. 262 c.p.c.) e l'attività relativa deve essere documentata in apposito verbale.

Ad essa procede personalmente il giudice istruttore (art. 261 c.p.c.), (assistito, quando occorre, da un CTU), anche nell'ipotesi in cui l'ispezione debba eseguirsi fuori dalla circoscrizione del tribunale, tranne che esigenze di servizio gli impediscano di allontanarsi dalla sede (in tal caso dovrà delegare il giudice istruttore del luogo ex art. 203 c.p.c.).

Nel corso dell'ispezione, infine, il giudice può sentire testimoni per informazioni e dare i provvedimenti necessari per l'esibizione della cosa o per accedere alla località (art. 262 c.p.c.).

ISTANZA DI INIBITORIA.

L'ORDINANZA CHE ACCOGLIE L'ISTANZA DI INIBITORIA PUÒ ESSERE IMPUGNATA?

No. il provvedimento non è mai impugnabile, mancando del carattere della definitività: infatti, l'ordinanza riveste un carattere provvisorio e cautelare e, conseguentemente, non pregiudica in nessun caso la decisione definitiva sull'appello, fondata sulla piena cognizione di tutte le questioni processuali e di merito, restando, comunque, la questione della sospensiva assorbita dalla sentenza finale.

IURA NOVIT CURIA

QUALE È IL SIGNIFICATO DEL BROCARDO "IURA NOVIT CURIA"?

Significa che il giudice deve conoscere le disposizioni legislative relative alla controversia per la decisione della quale è stato investito da ciò, in particolare, consegue che le parti non hanno necessità di provare l'esistenza della norma, costituendo, altresì, punto fermo che il giudice è libero, in virtù del brocardo di cui sopra, nell'individuazione e nell'interpretazione dei fatti, di applicare alla fattispecie considerata la normativa esistente.

LAVORO / APPELLO.

ENTRO QUALI TERMINI PUÒ ESSERE PROPOSTO APPELLO NEL RITO DEL LAVORO?

Come per tutte le sentenze di primo grado, se la sentenza è stata notificata, il termine per l'appello è di 30 giorni; altrimenti, il termine è di 6 mesi (in entrambi i casi con decorrenza dalla data di deposito).

Non si applica, invece, a questi giudizi la sospensione feriale dei termini.

Ai fini della tempestività è determinante la data del deposito del ricorso in cancelleria in quanto la notifica costituisce un elemento estraneo alla fase introduttiva.

L'inammissibilità dell'appello tardivo è rilevabile d'ufficio e non può dirsi sanata dalla costituzione dell'appellato.

LAVORO / APPELLO.

IL CONVENUTO IN APPELLO QUANDO DEVE COSTITUIRSI?

L'appellato deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, depositando la comparsa di risposta, perché, in mancanza, decade dalla possibilità di proporre appello incidentale e di sollevare eccezioni non rilevabili d'ufficio.

L'eventuale appello incidentale, come già detto per gli appelli ordinari, deve essere notificato a cura dell'appellato alla controparte a pena di improcedibilità nello stesso termine di almeno dieci giorni prima dell'udienza.

LAVORO / APPELLO.

L'ART. 348 BIS È APPLICABILE ANCHE NEL PROCESSO DEL LAVORO?

L'art. 436 bis c.p.c. prevede espressamente l'applicabilità degli articoli 348 bis e 348 ter. c.p.c. (già esaminati e relativi all'inammissibilità dell'appello nei giudizi di impugnazione ordinari) all'udienza di discussione avanti al giudice del lavoro.

In detta ipotesi, pertanto, giudice d'appello può dichiarare l'inammissibilità del gravame con ordinanza quando l'impugnazione non ha una ragionevole probabilità di essere accolta, così come avviene nel rito ordinario.

LAVORO / APPELLO.

POSSONO ESSERE FORMULATE NUOVE DOMANDE O ECCEZIONI IN APPELLO? SONO CONSENTITI NUOVI MEZZI DI PROVA?

Non sono ammesse nuove domande né eccezioni: trattasi di un divieto di ordine pubblico, la cui violazione va rilevata anche d'ufficio in sede di legittimità e per la quale non è ammessa sanatoria per accettazione del contraddittorio.

Non costituisce domanda nuova quella di restituzione delle somme versate in base alla sentenza di primo grado immediatamente esecutiva.

Non sono ammessi, altresì, nuovi mezzi di prova tranne il giuramento estimatorio, salvo che il collegio - anche d'ufficio - li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa.

Può sempre essere deferito il giuramento decisorio.

LAVORO / APPELLO.

QUALI SONO I REQUISITI DELL'APPELLO?

Innanzitutto l'atto di appello deve avere la forma del ricorso e deve contenere le indicazioni prescritte dal citato art. 414 c.p.c.; deve essere motivato, contenendo, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare; le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado e l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

LAVORO / APPELLO.

SI PUÒ APPELLARE UNA SENTENZA CON RISERVA DEI MOTIVI?

L'appello con riserva dei motivi è autorizzato da quanto disposto del II comma dell'art. 431 c.p.c., ove si prevede che si può procedere all'esecuzione con la sola copia del dispositivo in pendenza del termine per il deposito della sentenza: l'appello con riserva dei motivi, in particolare, è ammesso quando l'esecuzione sia iniziata prima della notificazione della sentenza.

L'appello con riserva dei motivi (da presentare nei termini di cui all'art. 434 c.p.c.) non comporta la fissazione dell'udienza di discussione, avendo il solo scopo di demandare al giudice dell'appello la decisione sull'istanza di sospensione dell'esecuzione.

Infine, ove l'istanza sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata, la parte può essere condannata ad una pena pecuniaria.

LAVORO.

A QUALI INCOMBENTI È TENUTO IL CONVENUTO CHE FORMULA DOMANDA RICONVENZIONALE?

Gli incumbenti relativi alla domanda riconvenzionale sono esposti chiaramente nell'art. 418 c.p.c. ove si prevede che, nell'ipotesi di proposizione della domanda riconvenzionale, il convenuto è tenuto, a pena di decadenza, a formulare istanza al giudice, affinché sposti l'udienza già fissata ad una successiva data.

L'istanza deve essere formulata nella memoria di costituzione ovvero anche in un atto separato, purché depositato nel termine perentorio per la proposizione della domanda riconvenzionale, giacché, in assenza dell'istanza, il giudice non ha il potere di fissare d'ufficio la nuova udienza e la domanda riconvenzionale deve essere dichiarata inammissibile.

La memoria costitutiva e il decreto di fissazione della nuova udienza debbono, quindi, essere notificati all'attore a cura dell'ufficio, mentre, tra la data di notificazione e quello della nuova udienza di discussione deve intercorrere un termine non inferiore a 45 giorni.

LAVORO.

COME SI COSTITUISCE IN GIUDIZIO IL CONVENUTO?

Alla luce del disposto di cui all'art. 416 c.p.c., il convenuto deve costituirsi almeno 10 giorni prima dell'udienza, mediante il deposito di una memoria difensiva, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito.

Nella memoria predetta il convenuto è tenuto, a pena di decadenza, a proporre le eventuali domande riconvenzionali, le eccezioni di incompetenza e quelle processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

Deve, altresì, prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, nonché proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto e indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi.

La decadenza di cui sopra ha carattere inderogabile e deve essere rilevata d'ufficio dal giudice.

LAVORO.

COME SI RADICANO LE CAUSE SOGGETTE AL RITO DEL LAVORO?

Le domande relative alle cause di lavoro si propongono con ricorso che deve contenere gli elementi previsti dall'art. 414 c.p.c., che sono sostanzialmente sono gli stessi di quelli previsti dall'art. 163 c.p.c. per l'atto di citazione, con l'aggiunta dell'onere per il ricorrente di dover contestualmente indicare in modo specifico i mezzi di prova, nonché

di produrre i documenti di cui lo stesso intende avvalersi (con conseguente preclusione di deduzioni o produzioni successive).

Una volta depositato (cfr. art. 415 c.p.c.) il ricorso nella cancelleria del giudice competente, questi, con decreto, nei cinque giorni successivi (il termine è, comunque, ordinatorio), fissa con decreto l'udienza di discussione., da tenersi entro il termine – sempre ordinatorio - di 60 giorni dal deposito del decreto).

Ricorso e decreto devono quindi essere notificati al convenuto, a cura dell'attore, entro dieci giorni dalla data di emissione del decreto, mentre tra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non inferiore a 30 giorni (ovvero ad 80 se la notificazione debba eseguirsi all'estero).

LAVORO.

COSA ACCADE NELLA PRIMA UDIENZA DI DISCUSSIONE?

La prima udienza di discussione disciplinata dall'art. 420 c.p.c., tendenzialmente e potenzialmente avviene in un unico giorno, comprendendo in sé sia la fase preliminare, sia quella istruttoria, sia, possibilmente (ove non necessiti l'espletamento di mezzi istruttori) quella decisionale.

La norma stabilisce, in particolare, che all'udienza fissata il giudice del lavoro: verifica la costituzione delle parti; ordina l'eventuale integrazione del contraddittorio; dispone l'eventuale riunione delle cause; pronuncia eventuale ordinanza di mutamento del rito; fissa una nuova udienza nell'ipotesi di chiamata in causa di altri soggetti litisconsorti necessari; effettua l'interrogatorio libero delle parti presenti ed esperisce il tentativo di conciliazione, formulando una proposta transattiva o conciliativa; dispone, se possibile, la discussione immediata della causa e pronuncia sentenza anche non definitiva; autorizza, altresì, le parti, se ricorrono gravi motivi, a modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate; ammette i mezzi di prova già proposti dalle parti; dispone l'immediata assunzione dei testimoni o fissa altra udienza per la loro escussione.

LAVORO.

DINANZI A QUALE GIUDICE SI RADICANO LE CAUSE DI LAVORO?

L'art. 413, I comma c.p.c. dispone che per le controversie di cui all'art. 409 cit. vi sia la competenza per materia inderogabile del tribunale in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro (art. 413, I comma).

Il II comma della stessa norma stabilisce poi che la competenza per territorio spetta al giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto (ovvero dove si è concluso il contratto di lavoro) ovvero ove si trova l'azienda o una dipendenza della stessa alla quale il lavoratore è addetto o era addetto alla fine del rapporto.

Tale competenza permane, peraltro, anche dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa o di una sua dipendenza "purchè la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione".

Per le controversie indicate nel n. 3 dell'art. 409 (rapporti di agenzia ecc.), è competente per territorio il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'agente, rappresentante di commercio, ecc. (art. 413, IV comma).

Per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è competente per territorio il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto all'atto della cessazione del rapporto (art. 413, V comma).

LAVORO.

E' OBBLIGATORIA LA LETTURA DEL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA?

Certamente, infatti l'art. 429 c.p.c. dispone espressamente che, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, il giudice pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

L'omissione della lettura comporta la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 156, II comma c.p.c..

Il giudice del lavoro deve, altresì, contestualmente dare lettura della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, salvo che la ritenga di particolare complessità, nel qual caso deve fissare il termine non superiore a sessanta giorni per il deposito.

LAVORO.

IL GIUDICE DEL LAVORO PUÒ EMETTERE ORDINANZE ANTICIPATORIE DI CONDANNA?

Nel rito del lavoro il giudice può emettere ordinanze anticipatorie di condanna (in ogni stato e grado del giudizio) al pagamento delle somme non contestate (I comma) e, egualmente, su istanza del lavoratore (II comma), può disporre (sempre con ordinanza), il pagamento di una somma a titolo provvisorio quando ritenga il diritto accertato, seppure nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova.

LAVORO.

IL GIUDICE NEL RITO DEL LAVORO PUÒ DISPORRE D'UFFICIO MEZZI ISTRUTTORI?

Il giudice del lavoro può farlo, in quanto gode di poteri maggiori del giudice istruttore nell'ambito del rito ordinario, data la particolare natura dei diritti controversi.

Così il legislatore ha inteso temperare il principio dispositivo con quello inquisitorio relativo alla ricerca della verità.

Tale potere, tuttavia, può esercitarsi solo nei limiti dei fatti costitutivi delle pretese o delle eccezioni dedotte o sollevate dalle parti, non potendo, comunque, il magistrato con il suo impulso sopperire alle carenze probatorie imputabili alle parti.

LAVORO.

IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE NELLE CAUSE DI LAVORO È OBBLIGATORIO?

Il tentativo di conciliazione nelle cause di lavoro, prima facoltativo e poi obbligatorio è stata dichiarato definitivamente facoltativo con la legge n. 183/2010.

Con l'ultima normativa in tema si è stabilito (art. 420, I comma c.p.c.) che nell'udienza di discussione della causa, il giudice interroga liberamente le parti presenti, "tenta la conciliazione della lite e formula alle parti una proposta transattiva o conciliativa" modificandosi così la precedente formulazione della norma, ove si prevedeva l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione.

Può essere promosso presso la commissione di conciliazione da individuarsi territorialmente con gli stessi criteri fissati dall'art. 413 c.p.c. per la competenza del giudice.

Se la conciliazione riesce si forma processo verbale che - su istanza della parte interessata - viene dichiarato esecutivo dal giudice.

Se la conciliazione non riesce, la commissione formula una proposta di bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini della stessa sono riassunti nel verbale affinché il giudice possa tenerne conto in sede di giudizio se non vi sia un'adeguata motivazione del rifiuto.

LAVORO.

LA COMPETENZA, COSÌ COME DETERMINATA DALL'ART. 413, PUÒ ESSERE DEROGATA?

La competenza di cui all'art. 413 c.p.c., a momenti esaminato, è esclusiva e funzionale e non può essere derogata dalla volontà delle parti, come disposto espressamente dall'ultimo comma della norma esaminata, che stabilisce espressamente la nullità di possibili clausole derogative della competenza.

LAVORO.

LE PARTI POSSONO DEVOLVERE ALLA COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE DI DECIDERE LA CONTROVERSIA?

Certamente, poiché la risoluzione della controversia può essere oggetto di arbitrato con mandato alla commissione. In alternativa, le parti possono devolvere la controversia ad un collegio di conciliazione ed arbitrato irrituale che decide con un lodo avente gli effetti del contratto.

Il ricorso all'arbitrato irrituale, previsto dall'art. 412 quater c.p.c., presuppone, in ogni caso, l'esistenza preventiva di un contratto tra le parti.

LAVORO.

NEL RITO DEL LAVORO LE PARTI DEPOSITANO LE COMPARSE CONCLUSIONALI?

Le memorie conclusionali non sono previste nel rito del lavoro, in quanto il procedimento è improntato alla brevità ed all'oralità. Il giudice può, comunque, autorizzare il deposito di note difensive, prima della discussione orale della causa.

LAVORO.

QUALI SONO LE PECULIARITÀ DEL PROCESSO DEL LAVORO?

Il processo del lavoro è un giudizio di cognizione ordinario regolamentato da un rito speciale e caratterizzato dalla particolare snellezza e brevità del procedimento.

Con tale procedimento, infatti, il legislatore ha inteso raggiungere una maggiore brevità rispetto al normale processo ordinario.

Il rito, introdotto dalla legge n. 533/973, è caratterizzato dall'oralità, dalla concentrazione e dall'immediatezza ed è applicabile nelle controversie indicate dall'art. 409 c.p.c..

Il rito si applica: ai rapporti di lavoro subordinato privato; a quelli di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto; ai rapporti derivanti da altri contratti agrari (salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie); ai rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale e ad altri rapporti di collaborazione che si concretano in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato; ai rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica; ai rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici e ad altri rapporti di lavoro pubblico, sempreché non siano devoluti dalla legge ad altro giudice.

La normativa concernente i rapporti di lavoro è stata successivamente (con la legge n. 353/1990) estesa, sia pure non integralmente, alle controversie relative alle locazioni, ai comodati ed agli affitti di azienda (art. 447 bis c.p.c.).

LEGITTIMAZIONE AD AGIRE

CHE COSA È LA LEGITTIMAZIONE AD AGIRE?

La legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento.

LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE.

COS'È LA LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE?

E' la posizione soggettiva di colui che, titolare della domanda giudiziale proposta, diviene titolare di altri poteri nell'ambito del processo.

LEGITTIMAZIONE STRAORDINARIA.

IN QUALE ALTRA IPOTESI SI HA LA LEGITTIMAZIONE STRAORDINARIA?

Sussiste la legittimazione straordinaria nell'ipotesi in cui le camere di commercio e le associazioni rappresentative dei consumatori e dei professionisti possono agire, alla luce del codice del consumo

Si parla in tal caso di tutela dei c.d. interessi diffusi.

L'art. 140-bis del codice del predetto codice consente, infatti, di esperire le c.d. class actions (azioni di categoria).

LIBERTÀ DELLE FORME.

GLI ATTI DEL PROCESSO SONO SOGGETTI A FORME PARTICOLARI?

Gli articoli. 121 e 122 c.p.c. prevedono rispettivamente la libertà di forme nel processo (affermando che gli atti possono compiersi nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo) e l'uso della lingua italiana (con previsione della nomina di un interprete quando chi deve essere sentito in udienza non la conosce).

LICENZIAMENTI.

COME È STRUTTURATO FINTO PER L'IMPUGNATIVA DEI LICENZIAMENTI INTRODOTTO DALLA LEGGE 92/2012?

La legge n. 92/2012 ha disciplinato i licenziamenti che presuppongono un giustificato motivo (nella specie il riferimento va fatto ad esigenze tecniche, organizzative o produttive che portano l'impresa alla soppressione di uno o più posti di lavoro entro il limite di quattro unità), disponendo, altresì, il tentativo obbligatorio preventivo di conciliazione (a carico dei datori di lavoro per imprese con oltre 15 dipendenti), che costituisce una condizione di procedibilità del licenziamento.

Il rito si svolge in due fasi; la prima (necessaria) ha caratteristiche di urgenza e su di essa il giudice si pronuncia con ordinanza; la seconda (eventuale) è, invece, rimessa all'iniziativa dell'interessato, il quale, come detto, può proporre opposizione all'ordinanza.

In questo secondo caso il giudice pronuncia sentenza, reclamabile dinanzi alla Corte d'appello.

LITISCONSORZIO FACOLTATIVO.

QUANDO RICORRE L'IPOTESI DI LITISCONSORZIO FACOLTATIVO?

Il litisconsorzio facoltativo, disciplinato dall'art. 103 c.p.c. si può avere, per ragioni di opportunità e di minor spendita di attività processuale, quando vi sia connessione oggettiva propria (relativa, ad esempio, all'unicità del fatto storico) o per il titolo dal quale le cause dipendono, ovvero quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla soluzione di identiche questioni (connessione impropria).

In ogni caso, nell'ipotesi di litisconsorzio facoltativo, il giudice può sempre disporre, sia nella fase istruttoria, sia in quella decisionale, la separazione delle cause su istanza delle parti ovvero quando la loro trattazione unitaria comporti un ritardo o un maggiore aggravio.

LITISCONSORZIO NECESSARIO.

QUANDO RICORRE L'IPOTESI DI LITISCONSORZIO NECESSARIO?

L'art. 102 c.p.c. dispone che, nei casi espressamente previsti dalla legge, quando la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo.

Ove il giudizio sia stato promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stesso stabilito.

Litisconsorti necessari sono gli eredi in un giudizio di divisione ereditaria; nei giudizi risarcitori conseguenti ad incidente stradale è litisconsorte necessario e, come tale, deve

sempre partecipare al processo, il proprietario del mezzo, che si afferma autore del danno (non è tale, invece, il conducente, che può anche essere pretermesso).

Sarà, in ogni caso la parte, alla quale il giudice ha ordinato l'integrazione del contraddittorio a dover provvedere, pena l'estinzione del giudizio medesimo, in caso di inottemperanza.

In sostanza, la necessità del litisconsorzio è dettata dalle norme di diritto sostanziale che impongono la partecipazione al processo di tutti i titolari del rapporto dedotto in giudizio, talché lo stesso giudice competente per la causa è tenuto a rilevare il difetto del contraddittorio in ogni stato e grado del giudizio medesimo.

LITISPENDENZA.

DA CHI E QUANDO PUÒ ESSERE ECCEPITA LA LITISPENDENZA?

La litispendenza può essere eccepita dalle parti e rilevata d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo. Naturalmente dovrà essere provata "per tabulas" (con un documento idoneo) l'esistenza di un processo relativo alla stessa causa.

84. La pronuncia di litispendenza può essere oggetto di impugnazione?

La dichiarazione giudiziale di litispendenza, poiché attinente alla competenza, potrà sempre essere impugnata con regolamento di competenza ai sensi dell'art. 42 c.p.c..

LITISPENDENZA.

QUANDO SI VERIFICA LA LITISPENDENZA?

CHI È IL GIUDICE COMPETENTE IN TAL CASO?

L'art. 39 c.p.c. dispone che, ove la stessa causa sia stata proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in ogni stato e grado del processo, deve dichiarare, con ordinanza, la litispendenza, con cancellazione della causa di cui è stato investito dal ruolo.

La litispendenza può verificarsi esclusivamente tra giudici ordinari (non essendo possibile l'applicazione dell'istituto tra giudici speciali ovvero tra un giudice ordinario ed uno speciale).

Inoltre, quando la norma parla di "stessa causa" si riferisce ad ipotesi di causa del tutto identica ovvero necessariamente vertente tra gli stessi soggetti, nonché avente lo stesso oggetto (petitum) e il medesimo titolo (causa petendi).

Per quanto riguarda il "giudice adito successivamente", va rilevato che se il procedimento è stato introdotto con ricorso, bisogna far riferimento al momento del deposito dell'atto in cancelleria e non anche alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio (cioè della citazione).

LOCAZIONE, COMODATO ED AFFITTO DI AZIENDA.

QUAL È IL GIUDICE COMPETENTE?

Giudice competente è sempre quello del luogo in cui sono siti l'immobile o l'azienda: tale foro è inderogabile, come disposto dall'art. 447 bis citato che sancisce la nullità di eventuali clausole in deroga.

LOCAZIONE, COMODATO ED AFFITTO DI AZIENDA.

QUALE RITO È APPLICABILE PER: LE CONTROVERSIE IN MATERIA LOCATIZIA?

Con la disposizione contenuta nell'art. 447 bis c.p.c. è stata stabilita l'applicazione (pur non integrale) del rito del lavoro alle controversie in materia di locazione, comodato ed affitto di azienda.

La norma prevede, in particolare, l'applicabilità delle norme del processo del lavoro espressamente richiamate, in quanto applicabili.

INGIUNZIONE

L'ORDINANZA INGIUNZIONE È IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA?

No: l'ordinanza ingiunzione non è di per sé provvisoriamente esecutiva, ma può essere dichiarata tale su istanza dell'interessato (come avviene nel procedimento di ricorso per decreto ingiuntivo). Inoltre, se la parte contro cui è pronunciata l'ingiunzione è contumace, l'ordinanza deve essere notificata al soggetto ingiunto entro sessanta giorni dalla pronuncia (con l'avvertimento che ove la parte non si costituisca entro venti giorni dalla notifica, diverrà esecutiva).

L'ordinanza resta, comunque, sempre revocabile e modificabile fino alla pronuncia della sentenza.

MANCATA SOTTOSCRIZIONE DELL'ATTO

QUALI SONO LE CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATA SOTTOSCRIZIONE DELL'ATTO?

Se manchi la sottoscrizione sull'originale dell'atto, si verifica una nullità insanabile, poichè la sottoscrizione attiene allo ius postulandi e cioè alla proposizione della domanda al giudice. Ne consegue che neppure la costituzione in giudizio dell'altra parte, che non contesti la detta nullità, può costituire sanatoria al riguardo.

Se, invece, manchi la sottoscrizione sulla copia dell'atto da notificare (e non sull'originale), non si determina alcuna nullità, ma soltanto una mera irregolarità se la provenienza dell'atto del difensore (munito di procura) emerge in modo inequivocabile e sempre che la copia contenga la riproduzione della procura con la sottoscrizione per autentica apposta dal difensore. Altrimenti l'atto deve essere ritenuto nullo.

MEDIAZIONE.

COME SI AVVIA LA MEDIAZIONE?

Con un'istanza scritta da depositarsi presso un organismo di mediazione, avente sede nel luogo del giudice competente per territorio in ordine alla controversia.

È obbligatoria per la sua proposizione l'assistenza di un avvocato.

L'organismo designa, quindi, un mediatore, il quale deve fissare il primo incontro tra le parti entro trenta giorni.

Se l'altra parte si presenta ed accetta di proseguire la mediazione, il mediatore proverà a condurre le parti ad un accordo amichevole onde definire la lite.

MEDIAZIONE.

IL MEDIATORE È SEMPRE TENUTO AD AVANZARE UNA PROPOSTA DI CONCILIAZIONE?

No. tale obbligo sussiste solo se le parti ne facciano concorde richiesta; in caso contrario, se le parti non raggiungono l'accordo, il mediatore ha la facoltà di avanzare una proposta, dovendo, in tale ipotesi, informare preventivamente le parti delle conseguenze previste in caso di rifiuto.

MEDIAZIONE.

IL VERBALE DI CONCILIAZIONE È TITOLO ESECUTIVO?

Sì: la parte adempiente può avvalersi del verbale di accordo in sede esecutiva.

In particolare, ove l'accordo conciliativo è sottoscritto da tutte le parti e dai rispettivi avvocati, il verbale costituisce titolo esecutivo, senza necessità di ulteriori atti, mentre, negli altri casi, l'accordo per divenire esecutivo deve essere omologato, su istanza di parte, dal presidente del Tribunale competente.

MEDIAZIONE.

IN QUALI CASI LA MEDIAZIONE È OBBLIGATORIA?

La mediazione può essere facoltativa o obbligatoria. In quest'ultimo caso la stessa costituisce una condizione di procedibilità della domanda giudiziale nelle materie che riguardano il condominio, i diritti reali, le divisioni, le successioni ereditarie, i patti di famiglia, le locazioni, il comodato, l'affitto di azienda, i contratti assicurativi, bancari e finanziari, il risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità.

MEDIAZIONE.

VI SONO CONSEGUENZE PER LA PARTE CHE NON PARTECIPA AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE?

Nel successivo giudizio, il giudice può desumere argomenti di prova ai sensi dell'art. 116, comma 2 se la mancata partecipazione non è giustificata; inoltre, in tal caso, il giudice può condannare la parte non costituita al versamento a favore dello Stato di una somma pari al contributo unificato dovuto.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA.

COME SI PROMUOVE LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA?

Il difensore deve invitare la controparte a stipulare la convenzione inviando una lettera che deve contenere l'oggetto della controversia e l'avvertimento che la mancata risposta entro trenta giorni o il rifiuto, può essere valutata dal giudice ai fini delle spese del giudizio.

La lettera deve essere firmata dal cliente, con firma autenticata dal difensore.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA.

COME SI CONCLUDE IL PROCEDIMENTO DI NEGOZIAZIONE?

Se l'accordo non viene raggiunto, gli avvocati delle parti sono tenuti a redigere la dichiarazione di mancato accordo.

Altrimenti, se l'accordo viene raggiunto gli avvocati dovranno predisporre il testo con il quale si compone la controversia, sottoscrivendolo e facendolo firmare dalle parti (con certificazione dell'autografia), nonchè dichiarando che l'accordo è conforme alle norme imperative e all'ordine pubblico. Quindi i legali dovranno trasmetterne copia al consiglio dell'Ordine circondariale del luogo ove l'accordo è stato raggiunto ovvero a quello di appartenenza.

L'accordo, così concluso, costituisce titolo esecutivo, idoneo all'iscrizione di ipoteca giudiziale.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA.

COME VIENE STIPULATA E QUALE CONTENUTO DEVE AVERE LA CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA?

Una volta ricevuto l'invito e comunicata l'adesione al procedimento di negoziazione, spetta agli avvocati delle parti stipulare la convenzione, in forma scritta, a pena di nullità, con indicazione di un termine concordato che non può essere inferiore ad un

mezzo né superiore a tre, dell'oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili o vertere in materia di lavoro e deve essere sottoscritta dalle parti con autografia certificata dagli avvocati stessi.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA.

In quali casi la negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale?

La negoziazione assistita è obbligatoria (con conseguente improcedibilità della domanda) nelle cause di risarcimento danni da circolazione di veicoli e natanti, nonché nei casi di domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme di denaro inferiori ad € 50.000 (sempre che la controversia non sia già assoggettata a mediazione obbligatoria). Sono escluse dall'obbligo le controversie relative a contratti conclusi tra professionisti e consumatori.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA.

LA CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA PUÒ ESSERE STIPULATA PER GLI ACCORDI DI SEPARAZIONE?

Sì, può essere conclusa dai coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale non solo di separazione, ma anche di divorzio.

L'accordo deve essere trasmesso al procuratore della Repubblica e quindi trasmesso all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato iscritto o trascritto obbligatoriamente nei successivi dieci giorni.

NOTA SPESE.

PER QUALE MOTIVO SI DEPOSITA LA NOTA SPESE QUANDO LA CAUSA VA A DECISIONE?

Il giudice, nella sua sentenza, deve provvedere anche in ordine alle spese processuali, ponendole a carico della parte soccombente o, eventualmente, compensandole tra le parti, in applicazione dell'art. 91 c.p.c. (esaminato nella prima parte del testo).

Pertanto, il difensore è legittimato ed interessato a presentare la nota spese (comprendente il suo compenso, le spese e gli accessori), ai sensi del disposto di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., facendo riferimento ai parametri stabiliti nelle tariffe professionali.

NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA.

A CHI DEVE ESSERE NOTIFICATA LA SENTENZA IN FORMA ESECUTIVA?

La sentenza in forma esecutiva deve essere notificata direttamente alla parte personalmente, così come prevede l'art. 479 c.p.c., a norma degli artt. 137 ss. c.p.c., ma tale modalità di notificazione non è idonea a far decorrere il termine breve dell'impugnazione né per il notificante né per il notificato (in quanto il termine breve scatta solo con la notifica al procuratore costituito).

Inoltre, se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in via esecutiva e dal precetto.

NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA.

QUALI EFFETTI SI PRODUCONO CON LA NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA AL PROCURATORE COSTITUITO? .

Tale notifica serve a far decorrere il termine breve per l'impugnazione: da questo momento, infatti, l'altra parte, destinataria della notifica, deve in tempi brevissimi decidere se impugnare o meno la sentenza, così da consentire al suo difensore di preparare e depositare l'atto di impugnazione nel termine perentorio di 30 giorni dalla ricevuta notifica della sentenza sfavorevole.

In caso di mancata decisione nel termine perentorio indicato, trascorsi, come detto, 30 giorni dalla notifica della sentenza, questa passa in giudicato, producendo l'effetto di cosa giudicata, di cui all'art. 2909 c.c..

La sentenza deve essere notificata al procuratore costituito nel domicilio eletto da questi al momento della costituzione in giudizio.

Nell'ipotesi in cui il procuratore abbia rappresentato più persone nel giudizio in cui il provvedimento è stato emesso, la sentenza deve essere notificata mediante consegna di tante copie quante sono le persone rappresentate; nel caso in cui una parte sia assistita nel giudizio da più difensori, è sufficiente notificare la sentenza al procuratore, presso il quale è stato eletto domicilio, mentre, nell'ipotesi in cui l'unico procuratore sia deceduto, la sola forma possibile di notificazione è quella effettuata alla parte alle parti personalmente.

NOTIFICAZIONE DI UN ATTO.

-COME SI ESEGUE LA NOTIFICAZIONE DI UN ATTO?

La notificazione si esegue (art. 137 c.p.c.) mediante consegna, tramite ufficiale giudiziario (ovvero direttamente dal difensore a mezzo dell'ufficiale postale ai sensi dell'art. 83 della legge n. 53/1994), anche con modalità elettroniche, a mezzo di posta certificata (PEC), al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi (art. 149 bis c.p.c.).

Il procedimento si realizza attraverso la richiesta della notificazione, la sua trasmissione ed, infine, certificazione dell'avvenuta consegna (ad esempio attraverso la nota relata di notifica).

La richiesta della notificazione deve essere effettuata all'ufficiale giudiziario del mandamento nel cui territorio deve essere consegnato l'atto oppure a quello della sede dell'ufficio giudiziario competente per l'atto stesso; nel primo caso, l'ufficiale giudiziario può avvalersi del servizio postale se la notificazione deve eseguirsi fuori del comune di sua residenza; nel secondo caso, la notifica a mezzo posta è obbligatoria quando deve avvenire fuori del territorio del mandamento.

- COME SI EFFETTUA UNA VALIDA NOTIFICA DI UN ATTO?

La notifica dell'atto alla persona fisica deve essere eseguita di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, ovunque l'ufficiale giudiziario lo trovi (residenza, dimora o domicilio), nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale è addetto (articoli. 138 e 139 c.p.c.).

Se il destinatario non viene trovato, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di 14 anni o non palesemente incapace; in mancanza la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla. In tal caso l'ufficiale giudiziario o postale che sia, deve dare notizia dell'avvenuta notifica al destinatario con lettera raccomandata.

Se il destinatario è una persona giuridica, la notificazione si esegue nella sua sede mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante legale; alla persona incaricata di ricevere le notificazioni, (per ciò intendendosi colui che ha l'incarico di curare la ricezione della corrispondenza) ovvero ad altra persona addetta alla sede o al portiere dello stabile in cui è situata la sede (art. 145 c.p.c.)

In caso di impossibilità della notifica ai soggetti anzidetti, questa può essere effettuata alla persona fisica, indicata nell'atto da notificare, che rappresenta l'ente, a mani proprie ovvero a norma degli articoli. 140 o 143 c.p.c..

- COME SI EFFETTUA UNA VALIDA NOTIFICA IN CASO DI IRREPERIBILITÀ O RIFIUTO DEL DESTINATARIO PERSONA FISICA?

L'ipotesi è quella prevista dall'art. 140 c.p.c., relativo ai casi di irreperibilità, di incapacità o di rifiuto del destinatario a ricevere l'atto.

In tal caso la notifica avviene mediante deposito della copia dell'atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affissione di avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e di notizia per raccomandata con avviso di ricevimento della notifica medesima.

- COME SI EFFETTUA UNA VALIDA NOTIFICA IN CASO IN CUI SIANO SCONOSCIUTI RESIDENZA, DIMORA E DOMICILIO DEL DESTINATARIO PERSONA FISICA?

L'ipotesi, conosciuta come "notifica all'irreperibile" deve avvenire mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario, come previsto dal I comma dell'art. 143 c.p.c..

Se non sono noti né il luogo dell'ultima residenza né quello di nascita, l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto al pubblico ministero, insieme alla nota prevista dall'art. 49 disp. att. c.p.c., che quest'ultimo trasmetterà al ministero degli affari esteri o al comando militare posto nella circoscrizione del tribunale (art. 143 cit, II comma).

NULLITÀ DEGLI ATTI PROCESSUALI.

COME SONO DISCIPLINATE LE NULLITÀ DEGLI ATTI PROCESSUALI?

L'art. 156 c.p.c. prevede le ipotesi, sempre tassative (ovvero previste espressamente dalla legge), di nullità degli atti processuali, che può pronunciarsi per inosservanza della forma dell'atto stesso per mancanza dei requisiti per il raggiungimento dello scopo dell'atto medesimo. Tuttavia, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, la nullità non può essere pronunciata.

Non può, comunque, pronunciarsi la nullità senza istanza di parte se la legge non prevede la sua pronuncia d'ufficio: l'istanza, inoltre, deve essere presentata dall'interessato per la mancanza del predetto requisito nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso e non può essere opposta da chi vi abbia dato causa o vi abbia rinunciato, anche tacitamente (art. 157 c.p.c.).

Le nullità possono essere assolute e relative. Sono assolute quelle previste dalla legge, che, come tali, come detto, possono anche essere pronunciate d'ufficio. Si pensi, tra queste alle nullità riguardanti la costituzione del giudice o all'intervento necessario del p.m. ovvero alla mancata sottoscrizione del giudice sulla sentenza (articoli. 158 e 161, II comma c.p.c.).

Sono, invece, relative quelle che possono essere pronunciate solo su istanza della che vi ha interesse, come visto in relazione all'appena citato art. 157 c.p.c..

Per finire va rilevato che il legislatore ha inteso limitare al massimo le nullità degli atti, attraverso il principio della loro conservazione ed a quello collegato della conversione dell'atto nullo, nonché della non estensibilità della nullità dell'atto agli atti precedenti e successivi che siano da esso indipendenti, nonché alle altre parti dell'atto che ne siano indipendenti (art. 159 c.p.c.).

OPPOSIZIONE DÌ TERZO.

CHE COSA È L'OPPOSIZIONE DÌ TERZO?

IN COSA CONSISTE L'OPPOSIZIONE DI TERZO REVOCATORIA E CHI PUÒ PROPORLA?

Si è già detto che il terzo che può subire gli effetti di una sentenza tra altri soggetti, ha il diritto di intervenire nel processo. Quando, tuttavia la sentenza è passata in giudicato

ovvero è, comunque esecutiva, il terzo, ai sensi dell'art. 404 c.p.c., può proporre opposizione ordinaria avverso tale sentenza ove questa pregiudichi i suoi diritti.

L'opposizione di terzo, come già accennato, costituisce un mezzo di impugnazione straordinario, caratterizzato, come visto, dalla presenza di una sentenza già passata in giudicato e dalla circostanza che detta opposizione può essere proposta da qualunque terzo, che non sia stato parte nel giudizio che si è concluso con la sentenza impugnata.

L'opposizione ex art. 404 cit. è un rimedio facoltativo, nel senso che la mancata proposizione non impedisce al terzo di far valere le sue ragioni in altro modo, facendo valere l'eccezione di inopponibilità di una sentenza pronunciata inter alios ovvero anche mediante un'autonoma azione di accertamento diretta a dichiarare tale inopponibilità e la sussistenza del suo diritto.

Come accennato, attraverso il mezzo dell'opposizione di terzo ordinaria (art. 404, cit, I comma), un terzo può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti. Possono svolgere opposizione quei soggetti che non hanno assunto la qualità di parte nel processo, che fanno valere un diritto proprio e che hanno subito un pregiudizio.

Il II comma dell'art. 404 cit. prevede che l'opposizione revocatoria alla sentenza possa essere fatta soltanto dagli aventi causa e dai creditori di una delle parti, nell'ipotesi in cui la sentenza stessa sia stata l'effetto di dolo o collusione a loro danno.

Tale ultimo rimedio tende ad eliminare, a differenza di quello ordinario, del tutto la sentenza impugnata e, per questo motivo, viene concessa dalla legge solo nei casi eccezionali di dolo o collusione tra le parti.

Legittimati a proporre opposizione di terzo revocatoria sono tutti i creditori, anche quelli soggetti a termine o condizione, nonché gli aventi causa a titolo particolare, mentre non sono ritenuti legittimati a proporla gli eredi, i quali hanno a loro disposizione altri rimedi processuali per l'eventuale reintegra della quota.

ORDINANZA DI CONDANNA.

PUÒ PRONUNCIARSI ORDINANZA DI CONDANNA DOPO LA CHIUSURA DELL'ISTRUTTORIA?

E, IN TAL CASO PUÒ ASSUMERE VALORE DI SENTENZA?

La risposta è positiva: l'art. 186-quater c.p.c., infatti, prevede che, esaurita l'istruttoria, il giudice istruttore, su istanza della parte che ha proposto domanda di condanna di somme, ovvero la consegna o il rilascio di beni, può disporre, con ordinanza, il pagamento, ovvero la consegna o il rilascio nei limiti in cui ritiene già raggiunta la prova.

Tale provvedimento, potenzialmente conclusivo del primo grado del processo, può essere pronunciato comunque, dopo la conclusione dell'istruttoria e prima della precisazione delle conclusioni; costituisce titolo esecutivo e può essere revocato con la sentenza che definisce il giudizio.

L'ordinanza acquista il valore di sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza se l'intimato non manifesta, entro 30 giorni dalla sua pronuncia in udienza o dalla comunicazione, con ricorso notificato alla controparte e depositato in cancelleria, la volontà che sia pronunciata anche la sentenza.

ORDINANZA E DECRETO.

QUAL È LA DIFFERENZA TRA ORDINANZA E DECRETO?

L'ordinanza è il provvedimento, succintamente motivato, con il quale il giudice istruisce la causa, risolvendo questioni procedurali (purché non demandate necessariamente alla sentenza), ovvero, ad esempio, nominando un CTU; sciogliendo una riserva su questioni insorte in giudizio o sollevate dalla parti (ammissione di CTU; ammissione delle prove; sospensione del processo; questioni di astensione o ricusazione; fissazione dell'udienza successiva ecc.).

L'art. 176, I comma c.p.c. dispone che tutti i provvedimenti del giudice istruttore, salvo che la legge disponga altrimenti, debbono avere la forma dell'ordinanza (art. 176, comma 1).

Il decreto, firmato dal giudice o dal presidente se il decreto è collegiale, è il provvedimento ordinatorio che non richiede, di regola, alcuna motivazione ed è per lo più emanato, su istanza di parte o anche d'ufficio, al di fuori del processo, senza necessità del contraddittorio tra le parti.

È datato ed è sottoscritto dal giudice o dal presidente se il decreto è collegiale.

ORDINANZA INGIUNZIONE.

CHE COS'È L'ORDINANZA INGIUNZIONE?

L'ordinanza-ingiunzione, costituente, come l'ordinanza appena esaminata, un provvedimento anticipatorio rispetto alla sentenza, è disciplinata dall'art. 186-ter, in base al quale fino al momento della precisazione delle conclusioni, quando ricorrono i presupposti di cui all'articolo 633, primo comma, numero 1), e secondo comma, e di cui all'articolo 634, la parte può chiedere al giudice, in ogni stato del processo, di pronunciare, con ordinanza, di ingiunzione di pagamento o di consegna.

Si tratta degli stessi presupposti richiesti per la pronuncia di ordinanza ingiunzione ovvero dell'emissione del decreto ingiuntivo; il richiedente, da un lato, deve far valere un suo credito di una somma di denaro liquida ed esigibile ovvero relativo ad una determinata quantità di cose mobili fungibili oppure per la consegna di una cosa mobile determinata e, dall'altro, deve disporre di un'idonea prova scritta del credito.

ORDINANZA INGIUNZIONE.

L'ORDINANZA INGIUNZIONE È IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA?

No: l'ordinanza ingiunzione non è di per sé provvisoriamente esecutiva, ma può essere dichiarata tale su istanza dell'interessato (come avviene nel procedimento di ricorso per decreto ingiuntivo).

Inoltre, se la parte contro cui è pronunciata l'ingiunzione è contumace, l'ordinanza deve essere notificata al soggetto ingiunto entro sessanta giorni dalla pronuncia (con l'avvertimento che ove la parte non si costituisca entro venti giorni dalla notifica, diverrà esecutiva).

L'ordinanza resta, comunque, sempre revocabile e modificabile fino alla pronuncia della sentenza.

ORDINE DI ESIBIZIONE.

CHE COSA È L'ORDINE DI ESIBIZIONE?

L'esibizione costituisce un mezzo di prova ed è regolato dall'art. 210 c.p.c. , in base al quale il giudice istruttore, su istanza di parte, può ordinare all'altra parte o a un terzo di esibire in giudizio un documento o altra cosa di cui ritenga necessaria l'acquisizione al processo.

PAGAMENTO DI SOMME NON CONTESTATE.

QUANDO VIENE EMESSA L'ORDINANZA PER IL PAGAMENTO DI SOMME NON CONTESTATE?

Ai sensi dell'art. 186-bis c.p.c., in detta ipotesi, su istanza di parte, il giudice può disporre, fino al momento della precisazione delle conclusioni, il pagamento delle somme non contestate dalle parti costituite. L'istanza può essere proposta, in forma scritta ovvero anche oralmente, in udienza. Qualora sia stata proposta fuori udienza, il giudice è tenuto a disporre la comparizione delle parti, assegnando un termine per la notificazione.

Presupposto dell'ordinanza è la non contestazione delle somme. L'ordinanza costituisce titolo esecutivo e conserva la sua efficacia in caso di estinzione del processo, ma non costituisce titolo per iscrivere ipoteca giudiziale. Detto provvedimento è sempre revocabile e modificabile sia in corso di causa sia con la sentenza.

PARITÀ DELLE PARTI NEL PROCESSO.

COSA SIGNIFICA PARITÀ DELLE PARTI NEL PROCESSO?

Grazie al principio riguardante il diritto di difesa ed al principio del contraddittorio, nel processo civile in particolare, le parti si trovano su di un piano di piena parità di fronte dell'organo giurisdizionale investito del giudizio.

La completa parità si raggiunge attraverso la possibilità data alle parti di conoscere la posizione della controparte, esponendo al giudice investito della lite i propri rilievi e

contestazioni su di essa (per lo più attraverso memorie scritte), così da consentirgli una corretta conoscenza, di fatto e giuridica, dei termini della controversia.

PARTE DI UN PROCESSO

CHE COSA SI INTENDE PER PARTE DI UN PROCESSO?

Parte del giudizio è il soggetto (persona fisica o giuridica), che domanda (o subisce) un provvedimento all'autorità giudiziaria.

La legge individua tale soggetto nelle figure dell'attore (ovvero di colui che propone la domanda); del convenuto (colui che viene citato in giudizio, il quale può divenire a sua volta attore, quando propone domanda riconvenzionale); del ricorrente (nell'ipotesi che il giudizio viene intrapreso con il deposito di un ricorso in cancelleria e non con un atto di citazione notificato alla controparte: si pensi, ad esempio al procedimento di ingiunzione o ai processi del lavoro e delle locazioni); dell'intervenuto e del terzo chiamato; dell'appellante e dell'appellato (nei giudizi di secondo grado); del debitore e del creditore (nel giudizio di esecuzione).

Si diventa parte ogni volta che venga proposta una domanda giudiziale alla quale l'autorità giudiziaria è tenuta a rispondere.

PARTE SOCCOMBENTE.

CHI È LA PARTE SOCCOMBENTE?

La parte soccombente va identificata nel soggetto che ha dato causa alla lite (attore) e la cui domanda sia stata respinta ovvero, in caso di accoglimento della sua pretesa, nella parte convenuta. le cui difese siano state disattese.

Ovviamente soccombente è anche il convenuto, il quale abbia proposto domanda riconvenzionale, che sia stata rigettata, mentre, se anche la domanda principale sia stata rigettata, le spese potranno essere compensate dal giudicante, come visto al n. 51.

PARTE VITTORIOSA / CONDANNA ALLE SPESE.

LA PARTE VITTORIOSA PUÒ ESSERE CONDANNATA ALLE SPESE?

No: la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, neppure parzialmente, al pagamento delle spese processuali.

Il criterio della soccombenza, peraltro, non può essere frazionato secondo l'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio precedente, la parte ritenuta in via definitiva soccombente abbia conseguito un risultato parziale a lei favorevole.

PERPETUATIO IURISDICTIONIS.

CHE COSA SIGNIFICA PERPETUATIO IURISDICTIONIS?

La competenza e la giurisdizione vengono determinate con riferimento alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda (art. 5 c.p.c.) e permangono per tutta la durata del processo, non avendo rilevanza, rispetto ad esse “i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo”.

POTERE GIURISDIZIONALE

IL POTERE GIURISDIZIONALE È AUTONOMO?

Il potere giurisdizionale, pur autonomo in via generale, va sempre subordinato alla domanda di un soggetto estraneo all'attività giurisdizionale.

Raramente il giudice provvede d'ufficio e ciò avviene principalmente in presenza di fattispecie nelle quali l'attività giurisdizionale risponde, più che alla protezione degli interessi privati, all'esigenza di tutela di interessi generali (si pensi alla giurisdizione volontaria) ovvero ad ipotesi in cui il pubblico ministero può proporre la domanda al posto dell'avente diritto (cfr. art. articoli. 69 e segg. c.p.c.), sempre, comunque, con riferimento a casi di necessità di tutela di interessi della collettività.

POTERI INQUISITORI DEL GIUDICE.

IN QUALI CASI IL GIUDICE HA POTERI INQUISITORI?

Il principio di disponibilità delle prove può essere derogato, comunque, in numerose ipotesi, nelle quali vengono attribuiti al giudice poteri d'ufficio relativamente all'istruttoria da lui disciplinata.

I più rilevanti riguardano il potere del giudicante:

di disporre d'ufficio l'interrogatorio libero delle parti (art. 117 c.p.c.);

di ordinare l'ispezione (prevista nell'art. 118 c.p.c.);

di disporre la consulenza tecnica d'ufficio (art. 191 c.p.c.);

di richiedere informazioni alla Pubblica Amministrazione (art. 213 c.p.c.),

di deferire il giuramento suppletorio e quello estimatorio (articoli. 240 e 241 c.p.c.).

PRINCIPI GENERALI

I PRINCIPI GENERALI

Anzitutto, costituisce il principio basilare del processo civile la necessità per colui che intenda far valere un diritto in giudizio di proporre domanda al giudice competente.

Altri principi rilevanti, oltre al menzionato principio della domanda (strettamente legato al potere esclusivo della parte di disporre o di rinunciare, una volta adita l'autorità giudiziaria, alla tutela giurisdizionale); quello dispositivo (per cui il giudice deve pronunciarsi "iuxta alligata et probata partium"); quello di non contestazione" (per cui anche i fatti non contestati, in linea di principio, debbono porsi a fondamento della domanda): quello già visto del contraddittorio; quello di corrispondenza tra "il chiesto e il pronunciato"; quello dell'obbligo di decidere secondo diritto e, infine, quelli della libera valutazione delle prove da parte del giudice e dell'onere della prova.

PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO

CHE COSA È IL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO

Anche il principio del contraddittorio è strettamente legato al diritto di difesa di cui all'art. 24 (appena esaminato) ed all'art. 3 Cost. (che garantisce, come è noto, la piena uguaglianza tra tutti gli esseri umani, senza distinzione di sesso, razza, religione, opinioni politiche e condizioni sociali e personali) e va correlato anche con gli articoli. 101 (che prevede che i giudici, che amministrano la giustizia in nome del popolo italiano, sono soggetti solo alla legge) e 111 Cost. (con il quale sono fissati i principi attinenti alla giurisdizione, soprattutto penale, ed al giusto processo).

PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO

COSA GARANTISCE L'INSTAURAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEL PROCESSO CIVILE?

L'inosservanza del principio del contraddittorio, presupposto, come detto, dell'esercizio del diritto di difesa, deve persistere per tutta la durata del processo (e, quindi, non soltanto nella fase iniziale) poiché la sua inosservanza determina la nullità del giudizio in generale e della sentenza in particolare (cfr. in tema gli articoli. 156-162 c.p.c.).

PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA

CHE COS'À È IL PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA?

Il principio, posto a vantaggio della parte vittoriosa, è regolato dall'art. 91 c.p.c., in base al quale il giudice, con la sentenza che chiude il processo, deve condannare la parte soccombente al rimborso delle spese processuali a favore dell'altra parte, liquidandone l'ammontare insieme con gli onorari di difesa.

Tuttavia, il magistrato, nell'ipotesi di soccombenza reciproca o di concorso di altre gravi o eccezionali ragioni, indicate esplicitamente in motivazione, può compensare parzialmente o per l'intero le spese tra le parti (art. 92, II comma c.p.c.).

In ogni caso, se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, a meno che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione (art. 92, u.c. c.p.c.)

Non si tratta di una sanzione nei confronti del soccombente, ma di una conseguenza oggettiva della soccombenza che, peraltro, deve essere irrogata sulla base dell'accertamento della stessa, ovvero secondo il decisum”.

L'attuale normativa in tema di spese è stata così modificata dalle leggi n. 69/2009 (entrata in vigore dal 4 luglio 2009 per i soli processi introdotti dopo tale data) e dall'art. 2, I comma, lett. a) della legge n. 263/2005, che sostanzialmente riducono la discrezionalità del magistrato in tema di compensazione delle spese processuali.

PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA.

QUALI SONO I POTERI DEL GIUDICE NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA?

Premesso e ribadito che, nella sua decisione, il magistrato deve attenersi alla domanda o alle domande proposte dalle parti, va rilevato che al giudicante spetta, comunque, il potere di qualificazione giuridica della domanda stessa, in relazione alla fattispecie concreta su cui si basa la controversia.

Non sempre, quindi, il giudice dovrà attenersi alla formulazione letterale delle richieste delle parti, ma potrà interpretarle con riferimento al comportamento delle stesse, al contenuto delle domande ed eccezioni e alle finalità perseguite dai contendenti.

Ciò, comunque, fermo restando il vincolo della decisione alla allegazione dei fatti ed alle prove raccolte (decisione “iuxta alligata et probata partium”).

PRINCIPIO DI DISPONIBILITÀ DELLA PROVA.

COSA SI INTENDE PER PRINCIPIO DI DISPONIBILITÀ DELLA PROVA?

Il principio della disponibilità della prova (detto anche principio dispositivo) è previsto dall'art. 115 c.p.c., secondo il quale, salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.

Lo stesso, tuttavia, senza bisogno di far espletare le prove richieste, può anche porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (cosiddetto fatto notorio).

Il principio è strettamente connesso al principio della distribuzione dell'onere della prova (art. 2697 c.c.).

In via generale deve, inoltre, rilevarsi che debbono essere le parti a fornire al giudice i mezzi istruttori, in base ai quali questi possa pervenire alla decisione finale della lite.

PRINCIPIO DI LEGALITÀ.

CHE COSA È IL PRINCIPIO DI LEGALITÀ?

Il principio è dettato dal disposto di cui all'art. 113 c.p.c., ove si stabilisce che il giudice deve decidere secondo diritto “salvo che la legge non gli attribuisca il potere di decidere secondo equità”

Detta norma va collegata ai già esaminati articoli. 101 Cost. (per cui i giudici si pronunciano in nome del popolo italiano e sono soggetti solo alla legge) e 112 c.p.c. (titolato “corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato”, che enuncia il dovere decisorio del magistrato, con esclusione del non liquet).

PRINCIPIO DI LIBERA VALUTAZIONE DELLE PROVE.

COSA SI INTENDE PER PRINCIPIO DI LIBERA VALUTAZIONE DELLE PROVE?

COSA SONO GLI ARGOMENTI DI PROVA

L'art. 116 c.p.c., titolato “Valutazione delle prove” stabilisce che il giudice valuta le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti, ovvero salvi i casi delle cosiddette prove legali, relativamente alle quali al giudice non è concessa alcuna discrezionalità, essendo il loro valore predeterminato dal legislatore (il che avviene soprattutto in relazione agli atti pubblici).

Il giudicante, peraltro, può trarre argomenti di prova dalle dichiarazioni ed ammissioni delle parti; dalla mancata risposta all'interrogatorio formale deferito; dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che ha ordinato e, comunque, in generale, dal comportamento processuale dei contendenti (art. 116 cit, II comma).

Tali argomenti di prova rappresentano elementi che concorrono a valutare le altre prove raccolte.

PROCESSO CIVILE È ORALE /SCRITTO.

IL PROCESSO CIVILE È ORALE?

SE SÌ, PERCHÉ ALLORA IL PROCESSO CIVILE È QUASI SEMPRE SCRITTO?

Il processo civile è regolato dal principio dell'oralità, come disposto dall'art. 180 c.p.c., che prevede anche la redazione di un processo verbale della trattazione della causa.

La discussione in udienza pubblica dovrebbe assicurare la realizzazione dei principi di oralità ed immediatezza, nonché del diritto di difesa.

Tuttavia, di fatto il processo civile richiede molti atti scritti, che vanno dalla citazione e dalla comparsa di risposta iniziali, alle tre memorie per ciascuna parte di cui agli articoli. 183 e 184 c.p.c. ed alle quattro (sempre due per parte) memorie conclusionali per i difensori delle parti, fino ai provvedimenti emessi dal giudicante nel corso del processo e con la sentenza finale.

Può concludersi, pertanto, che il processo civile si svolge sia in forma orale, che in forma scritta (in misura prevalente).

PROCESSO TELEMATICO

L'introduzione del processo telematico ha creato molte difficoltà per la sua piena e corretta realizzazione, talché le nuove disposizioni non sono ancora del tutto pienamente operative (ad esempio in alcune Corti d'appello è consentita sia l'iscrizione telematica, sia la presentazione dei primi atti difensivi con il cartaceo; spesso nei procedimenti civili, per un supporto al giudice, viene depositata una copia di cortesia delle memorie delle parti, mentre, comunque, tutti gli atti endoprocessuali debbono essere depositati on line).

Si aggiunga, infine, che il nuovo sistema, pur utilissimo sul piano pratico, soprattutto per i legali sotto il profilo di risparmio di tempo, ha creato comunque grosse difficoltà per le cancellerie relativamente al funzionamento insufficiente della rete e per tutti gli operatori nella frequente ipotesi di grossi fascicoli, accompagnati da numerosa documentazione prodotta, spesso superflua per i fini di giustizia.

PROCESSO TELEMATICO.

QUALI FORMALITÀ OCCORRE OSSERVARE PER IL DEPOSITO DEGLI ATTI DEL PROCESSO?

Con l'introduzione del processo civile telematico, a decorrere dal 31 dicembre 2014 sono diventate pienamente operative le disposizioni di cui all'art. 16-bis, comma 1, d.l. n. 179/2012 che prevedono il deposito degli atti processuali e dei documenti, da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite, esclusivamente con modalità telematiche in tutti i procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale.

A decorrere dal 30 giugno 2015 l'obbligo è stato esteso ai predetti procedimenti innanzi alle Corti d'appello ed, infine, a decorrere dal 31 marzo 2015, nei procedimenti di espropriazione forzata il deposito della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche.

PROCESSO TELEMATICO.

QUANDO UN ATTO SI CONSIDERA TEMPESTIVAMENTE DEPOSITATO?

Un atto deve considerarsi tempestivamente depositato se la ricevuta di avvenuta consegna è datata nel limite del giorno di scadenza (con proroga di diritto del giorno di scadenza se il termine scade in un giorno festivo ovvero, in caso di atti processuali da compiersi fuori udienza, anche di sabato, come precisato dalla circolare emanata dal Ministero della giustizia. Direzione Generale della Giustizia Civile in data 23 ottobre 2015).

PROCESSO TELEMATICO.

VI SONO CASI IN CUI IL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI È FACOLTATIVO?

Attualmente, nel caso dell'atto di citazione (o del ricorso introduttivo) e della prima memoria difensiva avanti al tribunale e alla Corte d'appello, spesso il relativo deposito può avvenire ancora in modo telematico o cartaceo a scelta della parte.

PROCESSO VERBALE

CHE COSA È IL PROCESSO VERBALE?

Per processo verbale deve intendersi la documentazione dell'attività svolta dalle parti in modo orale di fronte al giudice in udienza.

La normativa in tema dispone che il processo verbale di udienza, redatto dal cancelliere sotto la direzione del giudice (art. 130, I comma, c.p.c.) deve contenere l'indicazione delle persone intervenute e delle circostanze di luogo e di tempo, nelle quali sono compiuti gli atti che documenta; deve inoltre contenere la descrizione delle attività svolte, delle rilevazioni fatte e delle dichiarazioni avvenute in udienza.

Il verbale deve essere sottoscritto da chi presiede l'udienza e dal cancelliere (e la firma di quest'ultimo gli conferisce la qualità di atto pubblico), ma di esso, salva un'istanza espressa di parte, non si deve dare lettura (art. 130, II comma cit.).

Deve, altresì, essere firmato dal CTU, dai legali che – debitamente autorizzati dal giudice - ritirano il proprio fascicolo in udienza e dai testimoni dopo la deposizione resa.

L'omessa sottoscrizione del verbale di udienza da parte del cancelliere, come la mancata assistenza all'udienza, comunque, pacificamente non determina nullità né dell'atto né del processo. Parimenti la mancanza della data in un verbale di udienza non è causa di nullità, in quanto la data è sempre e comunque desumibile dal ruolo d'udienza del giudice.

PROCURA

LA PROCURA PUÒ ESSERE REVOCATA O PUÒ ESSERE OGGETTO DI RINUNCIA?

La procura può essere sempre revocata dalla parte e il difensore può sempre rinunciare alla sua rappresentanza in giudizio, ma revoca e rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte, finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore (art. 85 c.p.c.).

La norma ha voluto distinguere tra effetti interni ed effetti esterni, in conseguenza della revoca o della rinuncia. Queste, inoltre, non danno luogo ad interruzione del processo, che si verifica, invece, nelle ipotesi di morte o cancellazione dall'albo del difensore.

PROCURA ALLE LITI

CHE COSA È LA PROCURA ALLE LITI?

L'art. 83 c.p.c dispone che, quando la parte partecipa al giudizio con il ministero del difensore, questi deve essere munito di procura. Questa è l'atto con cui una parte designa il proprio difensore, che deve rappresentarla tecnicamente in giudizio.

La procura può essere rilasciata anche a più difensori, non essendovi alcuna limitazione numerica.

PROCURA ALLE LITI.

LA PROCURA ALLE LITI PUÒ ESSERE GENERALE?

L'art. 83 cit., al secondo comma dispone che la procura alle liti può essere generale o speciale e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Nel primo caso la procura conferisce al difensore la rappresentanza in tutte le cause in cui il rappresentato è parte e va conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, così come tassativamente stabilito dall'art. 83, comma 2.

Nel caso di procura speciale, relativa ad una singola controversia, questa può essere anche apposta in calce o a margine del primo atto difensivo, con certificazione della sottoscrizione autografa della firma del rappresentato da parte del difensore.

La procura, inoltre, salvo diversa specificazione nella delega, si presume data per un solo grado del giudizio.

PROCURATORE GENERALE E L'INSTITORE

IL PROCURATORE GENERALE E L'INSTITORE POSSONO STARE IN GIUDIZIO?

La risposta può essere positiva, ma deve tenersi conto che ciò può avvenire solo se il potere è stato loro conferito espressamente dalla legge o per iscritto. Ovviamente al rappresentante processuale spetta solo la rappresentanza sostanziale (ovvero in generale del potere di disporre del diritto) e non anche quella di difensore.

PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA.

COME SI INDIVIDUA IL MOMENTO DI PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA?

La risposta consegue al tipo di processo, cui va riferita la domanda.

Nel processo di cognizione la domanda deve intendersi proposta allorchè viene portata a conoscenza della controparte con la notificazione (a mezzo di ufficiale giudiziario o di

ufficiale postale ovvero, dopo l'introduzione del processo telematico, anche con la PEC) della citazione;

in quello esecutivo la proposizione si verifica con la notificazione del pignoramento;

nei procedimenti che si introducono con ricorso, normalmente con il deposito dell'atto (ad es. nel rito del lavoro, in quello delle locazioni, nei procedimenti di urgenza, nel procedimento di ingiunzione ecc.), ma pure, talora (come avviene, ad esempio, nelle cause di separazione personale), con la notifica diretta alla controparte del ricorso, come è previsto nei normali processi di cognizione.

PROPOSTA CONCILIATIVA.

SE, NEL CORSO DEL PROCESSO, UNA PARTE RIFIUTA UNA PROPOSTA CONCILIATIVA, COSA PUÒ SUCCEDERE?

L'art. 91, comma 1 c.p.c., è stato integrato dall'art. 45, comma X, della legge n. 69/2009 (per i processi iniziati dopo il 4 luglio 2009), nel senso che il giudice accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, deve condannare la parte che ha rifiutato la proposta senza giustificato motivo, al pagamento delle spese maturate dopo la formulazione della proposta stessa.

PROVA DELEGATA.

COME SI ASSUME LA PROVA DELEGATA?

Il giudice, nell'ordinanza di delega, fissa al giudice delegato il termine (ordinatorio e non perentorio) entro il quale la prova deve essere assunta e l'istanza della parte deve ovviamente essere presentata prima che il termine fissato dal giudice sia scaduto, con la conseguenza che l'istanza presentata successivamente a detta scadenza comporta la decadenza della parte dal diritto di far assumere la prova delegata, e non soltanto dal diritto di far assumere, per delega, la prova medesima.

Va precisato che il giudice delegato non viene investito direttamente dal giudice delegante, ma esclusivamente tramite istanza dell'interessato che deve presentare ricorso "ad hoc" allo stesso giudice delegato, affinché, con ordinanza, fissi l'udienza per l'assunzione del mezzo di prova nel termine fissato dal giudice delegante. La stessa parte ha l'onere, altresì, di notificare alle altre parti costituite il ricorso e l'ordinanza di fissazione dell'udienza da parte del giudice delegato.

Questi, quindi, assume la prova e d'ufficio ne rimette il processo verbale al giudice delegante prima dell'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio, anche se l'assunzione non è terminata, mentre, comunque, le parti possono, direttamente o a mezzo del giudice delegato, chiedere una proroga del termine, che, come si è detto, è soltanto ordinatorio.

Al giudice delegato, infine, spettano tutti i poteri del giudice istruttore (art. 205 c.p.c.). In particolare, assunta la prova, dovrà pronunciare ordinanza su tutte le questioni che

sorgono nel corso della stessa, nonchè rimettere d'ufficio il processo verbale al giudice delegante.

PROVA DELEGATA.

IN QUALI IPOTESI IL GIUDICE RICORRE ALLA PROVA DELEGATA?

La prova delegata è la prova che deve essere assunta fuori dalla circoscrizione del tribunale competente per la causa ed è disciplinata dal disposto di cui all'art. 203 c.p.c..

L'opportunità dell'assunzione della prova delegata ad altro giudice viene valutata discrezionalmente dal magistrato, con riferimento ad un miglior reperimento della prova ed a ragioni di economia e speditezza del giudizio (risiedendo, ad esempio il teste da escutere in altro capoluogo distante dal tribunale competente).

Si trasferisce così dinanzi ad altro giudice una parte del processo relativa all'assunzione del mezzo di prova.

Il giudice, che può anche provvedere d'ufficio al riguardo, non è obbligato ad accogliere la relativa richiesta della parte, avendo, come detto, un potere discrezionale nella sua decisione.

PROVA SCIENTIFICA.

E' AMMESSA LA PROVA SCIENTIFICA NEL PROCESSO CIVILE?

In diverse situazioni il giudice fa ricorso alla prova scientifica, quali, ad esempio, il test del DNA nel procedimento di attribuzione della paternità e una CTU relativa alle condizioni psichiche di una persona per stabilire se un soggetto sia o meno capace di intendere e di volere.

PROVA TESTIMONIALE.

COME SI DEDUCE LA PROVA PER TESTIMONI?

La prova per testimoni deve essere dedotta, ai sensi dell'art. 244 c.p.c., mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati (capitoli di prova), sui quali ciascun teste deve essere interrogato.

PROVA TESTIMONIALE.

TUTTI I FATTI POSSONO ESSERE OGGETTO DI PROVA TESTIMONIALE?

L'ammissibilità della prova per testi è disciplinata dal codice civile, che ne fissa i limiti.

La prova per testi, in generale, non è ammessa quando il valore dell'oggetto del contratto da provare non superi € 2,58, ma il giudice può ammetterla comunque oltre detto limite nelle ipotesi particolari previste dall'art. 2721 c.c., ovvero quando la prova abbia ad oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento purchè si provi che questi siano stati stipulati prima o contestualmente al documento (art.2722 c.c.), nonché, in caso di stipula del patto successiva al documento, avuto riguardo alla qualità delle parti, alla natura del contratto e ad ogni altra circostanza, quando appaia verosimile che siano state fatte aggiunte o modificazioni verbali (art. 2723 c.c.).

In ogni caso, se la forma scritta è prevista dalla legge "ad substantiam", il fatto non può essere provato a mezzo di testimonianze, ma solo con la produzione del documento.

Inoltre, i fatti oggetto della prova per testi devono essere specifici e obiettivi, in quanto il testimone non può esprimere apprezzamenti tecnici o giuridici né darne una interpretazione soggettiva (dovendo riferire esclusivamente fatti di sua conoscenza) .

PROVA.

LE PARTI O I LORO DIFENSORI POSSONO ASSUMERE I MEZZI DI PROVA?

La legge non lo consente: l'art. 188 c.p.c., infatti, prevede che l'assunzione dei mezzi di prova è attività riservata al giudice e che, terminata l'istruttoria, questi deve porre la causa in decisione, mentre il successivo art. 202 c.p.c. ribadisce che il giudice, quando dispone mezzi di prova, se non può assumerli nella stessa udienza, stabilisce il tempo, il luogo e il modo dell'assunzione.

Il giudice, inoltre, riporta le dichiarazioni delle parti e dei testimoni nel processo verbale (dichiarazioni che debbono poi essere sottoscritte dagli stessi).

Il giudice, peraltro, quando lo ritenga opportuno, nel riportare le dette dichiarazioni, potrà descrivere nel verbale anche il contegno della parte e/o del testimone (art. 207 c.p.c.) e ciò potrà, poi, costituire argomento rilevante nella motivazione finale della sentenza, ai sensi dell'art. 116, II comma c.p.c..

PROVA.

QUANDO LA PARTE DECADE DALL'ASSUNZIONE DELLA PROVA?

L'art. 208 c.p.c. prevede che, se la parte, su istanza della quale deve iniziarsi o proseguire la prova, non si presenta, il giudice la dichiara d'ufficio decaduta dal diritto di farla assumere, salvo che l'altra parte presente non ne chieda l'assunzione.

Tuttavia, l'interessato è legittimato a richiedere nell'udienza successiva al giudice la revoca dell'ordinanza di decadenza e questi la potrà revocare con ordinanza, quando riconosca che la mancata comparizione è stata cagionata da causa non imputabile alla stessa parte.

PROVA.

COSA SI INTENDE PER ASSUNZIONE DI MEZZI DI PROVA?

La prova per testi viene indicata dalla dottrina come “prova costituenda”, a fronte della “prova costituita” o documentale che, essendo già formata, entra nel giudizio con la produzione delle parti ovvero mediante una semplice esibizione avanti al giudice.

Va, altresì, precisato che le parti possono assistere all’assunzione delle prove, pur senza intervenire, nel rispetto del principio del pieno contraddittorio e che il legislatore ha fissato analiticamente le regole che disciplinano ogni singolo mezzo di prova.

PROVA.

COSA SI INTENDE PER ASSUNZIONE DI MEZZI DI PROVA?

La prova per testi viene indicata dalla dottrina come “prova costituenda”, a fronte della “prova costituita” o documentale che, essendo già formata, entra nel giudizio con la produzione delle parti ovvero mediante una semplice esibizione avanti al giudice.

Va, altresì, precisato che le parti possono assistere all’assunzione delle prove, pur senza intervenire, nel rispetto del principio del pieno contraddittorio e che il legislatore ha fissato analiticamente le regole che disciplinano ogni singolo mezzo di prova.

PROVA.

LE PARTI O I LORO DIFENSORI POSSONO ASSUMERE I MEZZI DI PROVA?

La legge non lo consente: l’art. 188 c.p.c., infatti, prevede che l’assunzione dei mezzi di prova è attività riservata al giudice e che, terminata l’istruttoria, questi deve porre la causa in decisione, mentre il successivo art. 202 c.p.c. ribadisce che il giudice, quando dispone mezzi di prova, se non può assumerli nella stessa udienza, stabilisce il tempo, il luogo e il modo dell’assunzione.

Il giudice, inoltre, riporta le dichiarazioni delle parti e dei testimoni nel processo verbale (dichiarazioni che debbono poi essere sottoscritte dagli stessi).

Il giudice, peraltro, quando lo ritenga opportuno, nel riportare le dette dichiarazioni, potrà descrivere nel verbale anche il contegno della parte e/o del testimone (art. 207 c.p.c.) e ciò potrà, poi, costituire argomento rilevante nella motivazione finale della sentenza, ai sensi dell’art. 116, II comma c.p.c..

PROVA.

QUANDO LA PARTE DECADE DALL'ASSUNZIONE DELLA PROVA?

L'art. 208 c.p.c. prevede che, se la parte, su istanza della quale deve iniziarsi o proseguire la prova, non si presenta, il giudice la dichiara d'ufficio decaduta dal diritto di farla assumere, salvo che l'altra parte presente non ne chieda l'assunzione.

Tuttavia, l'interessato è legittimato a richiedere nell'udienza successiva al giudice la revoca dell'ordinanza di decadenza e questi la potrà revocare con ordinanza, quando riconosca che la mancata comparizione è stata cagionata da causa non imputabile alla stessa parte.

PROVE ATIPICHE.

LE PROVE ATIPICHE SONO AMMISSIBILI NEL PROCESSO CIVILE?

Parlando di “prove atipiche” ci si riferisce essenzialmente alle prove documentali non espressamente regolate ed ammesse dalla normativa del processo civile, con riguardo specificamente ai mezzi istruttori.

Costituiscono, invece, prove documentali tipiche quelle previste dagli artt. 2699 ss. c.c. (tra le quali spiccano l'atto pubblico e la scrittura privata).

La giurisprudenza ha sempre ritenuto la legittimità dell'ingresso delle prove atipiche nel processo, ove rilevanti ai fini della decisione, tanto da poter essere poste a fondamento della decisione finale della causa.

L'atipicità delle prove va ravvisata nel fatto che queste vengono utilizzate per una finalità diversa da quella per cui sono stati specificamente creati.

Possono ritenersi tali le sentenze civili rese in altri giudizi; le sentenze penali e gli atti di altri procedimenti penali; le perizie stragiudiziali e le consulenze tecniche di parte; le scritture provenienti da terzi; le scritture contenenti dichiarazioni provenienti dalla parte; i verbali della pubblica amministrazione ecc..

PROVE LEGALI E PROVE LIBERE.

QUALI SONO LE PROVE LEGALI E QUALI LE PROVE LIBERE?

Prove legali debbono considerarsi la confessione, il giuramento decisorio, l'atto pubblico, la scrittura privata autenticata o riconosciuta, mentre prove libere sono quelle in ordine alle quali la legge non ha predeterminato la valutazione e che, dunque, sono rimesse al prudente apprezzamento del giudice.

PROVE.

COSA DECIDE IL GIUDICE CON L'ORDINANZA DI AMMISSIONE DELLE PROVE?

Il giudice, sulle richieste istruttorie formulate dalle parti, provvede con ordinanza, in udienza o fuori di essa con ordinanza riservata, fissando l'udienza per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti ovvero rigettando l'istanza (ove ritenga la causa matura per la decisione) ed invitando le parti stessa a precisare le conclusioni per un'udienza successiva.

La rilevanza attiene all'influenza della prova per testi dedotta sulla decisione, mentre l'ammissibilità viene richiesta in relazione ai suoi limiti e condizioni, come disposti dagli artt. 2721 ss. del codice civile.

La prova per testi, secondo la normativa del codice civile, non è ammessa se l'oggetto del contratto non superi i 2,58 euro (ma il giudice può ammetterla ugualmente anche per un valore inferiore, tenuto conto della qualità delle parti, dell'oggetto del contratto e di ogni altra circostanza); quando abbia ad oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento stipulato prima o contemporaneamente all'atto stesso (mentre, se il patto è successivo, il giudice può autorizzare la prova per testi in relazione alla qualità delle parti, all'oggetto del contratto e ad ogni altra circostanza).

In particolare, poi, l'art. 2724 c.c. consente sempre di derogare ai limiti indicati, quando vi sia un principio di prova per iscritto ovvero quando il contraente si trovi nell'impossibilità di procurarsi una prova scritta ovvero abbia perduto, senza sua colpa, il documento medesimo.

Sotto il profilo più strettamente processuale va evidenziato che l'art. 281 ter c.p.c. stabilisce che il giudice può anche disporre d'ufficio la prova testimoniale, formulandone i capitoli, quando le parti, nell'esposizione dei fatti, si sono riferite a persone in grado di conoscere la verità.

Si tratta di una norma applicata di rado, ma che infrange il principio dispositivo a carico delle parti in tema di prove per testi.

PROVE.

QUALI POTERI HA IL GIUDICE IN ORDINE ALL'AMMISSIONE DELLE PROVE DEDOTTE DALLE PARTI?

Ai sensi dell'art. 245 c.p.c., il giudice, con l'ordinanza che ammette la prova, deve escludere le prove testimoniali in contrasto con le norme di diritto sostanziale, ma provviste del requisito della specificità; può correggere i capitoli, ma non per ampliare l'oggetto delle deduzioni, salvo che per escludere quelli inammissibili.

Il magistrato, inoltre, ha il potere di ridurre le liste dei testimoni sovrabbondanti e di escludere i testimoni che non possono essere sentiti per legge, mentre la rinuncia fatta da una parte all'audizione dei testimoni da essa indicati, non ha effetto a meno che le altre parti aderiscano e il giudice non vi consenta.

PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI.

COSA E QUALI SONO I PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI?

Sono gli atti emanati dal giudice nell'esercizio della sua funzione giurisdizionale (sentenza, decreto, ordinanza).

PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI.

VI È OBBLIGO DI MOTIVAZIONE NEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI?

Ogni provvedimento giurisdizionale deve necessariamente essere motivato, secondo quanto espressamente prescritto dal VI comma dell'art. 111 Cost..

Ciò significa che, quanto meno in modo succinto, l'organo giurisdizionale competente deve spiegare le ragioni, fattuali e giuridiche, poste alla base della sua decisione

PUBBLICO MINISTERO NEL PROCESSO CIVILE

L'ASTENSIONE DEL PUBBLICO MINISTERO

La risposta va tratta dal disposto di cui all'art. 73 c.p.c., che dispone che ai p.m. che intervengono nel processo civile si applicano le disposizioni relative all'astensione dei giudici, ma non quelle relative alla ricusazione.

La norma rinvia a quanto previsto dall'art. 51 c.p.c. ed assimila, in tema di astensione, la figura del p.m. a quello del giudice.

PUBBLICO MINISTERO NEL PROCESSO CIVILE.

COME VIENE SANZIONATO IL MANCATO INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO?

Il mancato intervento obbligatorio del p.m. comporta una nullità insanabile e rilevabile d'ufficio, in quanto l'art. 158 c.p.c. prevede tale nullità nei casi di vizi relativi all'intervento del pubblico ministero (come nel caso di vizi riguardanti la costituzione del giudice). Pertanto il mancato intervento deve ritenersi insanabile (attenendo alla regolare costituzione del rapporto processuale) e rilevabile d'ufficio, salvo il caso della nullità della sentenza, di cui all'art. 161 c.p.c..

PUBBLICO MINISTERO NEL PROCESSO CIVILE.

IL PUBBLICO MINISTERO PUÒ ESERCITARE L'AZIONE CIVILE?

La risposta è sicuramente positiva, in quanto l'art. 69 c.p.c. prevede espressamente che il pubblico ministero esercita l'azione civile nei casi stabiliti dalla legge e l'art. 75 ord. giud., inoltre ribadisce tale principio, stabilendo che il pubblico ministero esercita

l'azione civile ed interviene nei processi civili nei casi stabiliti dalla legge, con la conseguenza che, in mancanza del suo intervento, quando è richiesto dalla legge, l'udienza non può aver luogo.

Tra i casi di azione civile promossa dal p.m. troviamo: la presentazione dell'istanza per la dichiarazione di fallimento (art. 6 legge fall.); la promozione del procedimento di cui all'art. 2409 c.c. nei confronti degli amministratori e sindaci delle s.p.a.; la presentazione dell'istanza al tribunale per la nomina di un curatore dello scomparso (art. 48 c.c.) e di quella per l'interdizione o l'inabilitazione di un minore o di un maggiore di età (art. 417 c.c.).

Il p.m. può proporre altresì, tutta una serie di cause in materia di brevetti, di cui alla relativa legge speciale.

PUBBLICO MINISTERO NEL PROCESSO CIVILE.

IN CHE MODO IL PUBBLICO MINISTERO VIENE A CONOSCENZA DELLA CAUSA?

QUANDO È PREVISTO IL SUO INTERVENTO FACOLTATIVO?

Nelle ipotesi di cui appena detto nei nn. 137 e 138, è il giudice, davanti al quale è proposta la causa, a dovere ordinare la comunicazione degli atti al p.m., affinché possa intervenire nel giudizio (art. 71 c.p.c.).

Lo stesso giudice può disporre la stessa comunicazione, nell'ipotesi di intervento facoltativo del p.m., ove questi per intervenire debba ravvisare nella causa un interesse pubblico (ipotesi, di discrezionalità dell'intervento, rimessa al libero apprezzamento del p.m., di cui all'u.c. dell'art. 70 cit.)

Non vi sono forme particolari da osservare per la comunicazione, in quanto è sufficiente la materiale trasmissione degli atti.

PUBBLICO MINISTERO NEL PROCESSO CIVILE.

L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO NEL PROCESSO CIVILE È SEMPRE OBBLIGATORIO?

L'intervento del p.m. è obbligatorio, come detto, in tutti i casi previsti dalla legge, in mancanza del quale, l'udienza non può aver luogo (art. 75 ord. giud.).

I casi di intervento obbligatorio sono elencati dall'art. 70 c.p.c..

Si tratta delle cause che egli stesso potrebbe proporre; delle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi; delle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone; degli altri casi previsti dalla legge (notifiche per pubblici proclami; matrimoni tra parenti, affini ed adottati; procedimenti concorsuali vari) e, sempre, dei procedimenti davanti alla Corte di cassazione.

PUBBLICO MINISTERO NEL PROCESSO CIVILE.

QUALE RUOLO SVOLGE IL PUBBLICO MINISTERO NEL PROCESSO CIVILE?

Il pubblico ministero svolge un compito istituzionale e ha un ruolo di controllo, in assoluta indipendenza da qualsiasi altro organo; nel processo civile diventa parte in senso meramente formale e non può essere posto sullo stesso piano giuridico delle parti private. Non può, quindi, mai essere condannato alle spese.

Svolge altresì una funzione di tutela dei diritti ed interessi di rilevanza pubblica; rappresenta la collettività in quanto, ai sensi dell'art. 73 ord. giud., veglia sull'osservanza delle leggi, sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia, sulla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo, nei casi di urgenza, i provvedimenti cautelari che ritiene necessari.

PUBBLICO MINISTERO NEL PROCESSO CIVILE.

QUALI POTERI HA IL PUBBLICO MINISTERO?

HA ANCHE IL POTERE DI IMPUGNATIVA?

L'art. 72 c.p.c. individua i poteri del p.m. nelle cause civili, disponendo che lo stesso ha gli stessi poteri delle altre parti nelle cause che avrebbe potuto proporre direttamente, mentre negli altri casi di intervento previsti nell'art. 70, tranne che nelle cause davanti alla Corte di cassazione, ha poteri più limitati, in quanto può produrre documenti, dedurre prove e prendere conclusioni soltanto nei limiti delle domande proposte dalle parti.

Può, altresì, impugnare le sentenze relative a cause matrimoniali (salvo che per quelle di separazione personale tra i coniugi), nonché contro quelle che dichiarino l'efficacia o l'inefficacia delle sentenze straniere relative a cause matrimoniali (sempre con l'esclusione di quelle di separazione personale dei coniugi).

Il termine per l'impugnazione decorre dalla comunicazione della sentenza a norma dell'art. 133 c.p.c., fatti salvi i casi di revocazione di cui all'art. 397 c.p.c..

AZIONI

QUANTI TIPI DI AZIONI ESISTONO?

Esistono vari tipi di azione:

- azioni di cognizione (di accertamento, di condanna e costitutive);
- azioni esecutive (tese a realizzare concretamente le statuizioni del giudice, che comunque, presuppongono l'esistenza di un titolo esecutivo)
- e azioni cautelari (che consentono di tutelare in tempi brevissimi un diritto, che altrimenti sarebbe pregiudicato).

Elementi dell'azione sono i soggetti, il petitum (ovvero l'oggetto) e la causa petendi (relativa alle ragioni di fatto e di diritto sulle quali si basa la domanda).

QUERELA DI FALSO.

COSA SUCCEDDE QUANDO LA QUERELA DI FALSO VIENE PROPOSTA IN CORSO DI CAUSA? CHI DECIDE SULLA QUERELA DI FALSO?

Il giudice, ai sensi dell'art. 222 c.p.c., interPELLa la parte che ha prodotto il documento se intende valersene in giudizio: se la risposta è negativa, il documento non è utilizzabile in causa; se, invece, è affermativa lo stesso giudice, se ritiene il documento rilevante, autorizza la presentazione della querela nella stessa udienza o in una successiva, ammette i mezzi istruttori che ritiene idonei e dispone i modi e i termini della loro assunzione (art. 222).

La mancata comparizione o la mancata risposta della parte che ha prodotto la scrittura, equivale a risposta negativa, dal momento che, come visto, la legge richiede alla parte un'esplicita conferma della volontà di servirsene.

Quando la parte interpellata risponde positivamente, il giudice è pertanto chiamato a una preliminare deliberazione sulla rilevanza, ai fini del decidere, del documento impugnato, nonché sull'esistenza o meno delle condizioni e dei presupposti processuali della querela medesima.

L'ordinanza con la quale il giudice neghi l'autorizzazione allo svolgimento del procedimento di querela non impedisce, comunque, al proponente di riproporre la querela in via principale ovvero di riproporla, in via incidentale, in base ad altre ragioni.

La decisione sulla querela di falso è sempre collegiale (art. 225 c.p.c.) e il giudice della causa può rimettere le parti al collegio per la decisione sulla querela indipendentemente dal merito. In tal caso il giudice stesso può disporre, su istanza di parte, che la trattazione della causa continui davanti a sé relativamente a quelle domande che possono essere decise indipendentemente dal documento impugnato.

Con la sentenza che rigetta la querela, il collegio ordina la restituzione del documento e dispone che, a cura del cancelliere, sull'atto sia fatta menzione della sentenza o sulla copia che ne tiene luogo (con condanna dell'istante ad una pena pecuniaria non superiore ad € 20), mentre, con la sentenza che afferma la falsità, il collegio, anche d'ufficio deve procedere ai sensi dell'art. 480 c.p.c., sussistendo il reato di falso.

QUERELA DI FALSO.

QUANDO SI RICORRE ALLA QUERELA DI FALSO?

La querela di falso, disciplinata dagli artt. 221-227 c.p.c., è l'istanza che si propone per accertare la falsità di un atto pubblico (redatto da un notaio o da un pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede e costituente prova appunto fino a querela di falso) o di una scrittura privata riconosciuta, autenticata o verificata.

Il falso può essere materiale (quando investe la sua materialità estrinseca, nei modi della contraffazione e dell'alterazione) e/o ideologico (quando investe il contenuto intrinseco e cioè le dichiarazioni dell'autore dello scritto). Quest'ultimo nella prassi relativo essenzialmente agli atti pubblici.

La querela di falso può proporsi, tanto in via principale, quanto in corso di causa, in qualunque stato e grado di giudizio, finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato.

Il II comma dell'art. 221 c.p.c. stabilisce che la querela, a pena di nullità deve: contenere l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità ed essere proposta personalmente dalla parte oppure a mezzo di procuratore speciale con atto di citazione o con dichiarazione da unirsi al verbale di udienza.

RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO

QUALI CONSEGUENZE COMPORTA LA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLE DURATA?

Nei giudizi di risarcimento per equa riparazione, la legge prevede un indennizzo, a tale titolo, del valore di una somma compresa tra € 400,00 ed € 800,00 per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi, che ecceda il predetto termine ragionevole.

Ove il termine ragionevole sia superato per colpa del giudice, lo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dello stesso di quanto l'Amministrazione sia stata costretta a versare al danneggiato dal ritardo.

L'inosservanza del termine, tuttavia, non determina tuttavia alcuna ragione di nullità del provvedimento, pur potendo, come detto, costituire fonte di responsabilità disciplinare del magistrato.

RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO.

COSA SI INTENDE PER RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO?

La "ragionevole durata" del processo si basa sul chiaro, seppure un po' generico, disposto dell'art. 6, comma 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, ove si stabilisce che "ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta".

-. Esiste un termine ragionevole predeterminato dalla legge?

Nella nota legge n. 89/2001 viene espressamente determinata la durata ragionevole in anni tre per il primo grado, in anni due per l'appello ed in un anno per il giudizio dinanzi alla cassazione.

REGOLAMENTO DI COMPETENZA

COME SI CONCLUDE IL REGOLAMENTO DI COMPETENZA?

Con ordinanza pronunciata in camera di consiglio entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine previsto nell'art. 47, ultimo comma (relativo alla presentazione di memorie difensive e documenti nei 20 giorni successivi alla notifica del ricorso o della comunicazione dell'ordinanza).

Con l'ordinanza sulla competenza la Corte di cassazione statuisce esclusivamente in ordine ad essa, dando i provvedimenti necessari per la prosecuzione del processo davanti al giudice che dichiara competente e rimette, quando occorre, le parti in termini, affinché provvedano alla loro difesa e provvede sulle spese del procedimento; se, invece il regolamento non viene accolto, la pronuncia impugnata rimane ferma sia in ordine alla statuizione della competenza, sia in ordine alle spese.

REGOLAMENTO DI COMPETENZA

CHE COSA È IL REGOLAMENTO DI COMPETENZA?

COSA SONO IL REGOLAMENTO NECESSARIO E FACOLTATIVO DI COMPETENZA E QUANDO POSSONO ESSERE ESPERITI?

L'art. 42 c.p.c. dispone che l'ordinanza che, pronunciando sulla competenza (anche ai sensi degli articoli. 39 e 40 c.p.c. sopra esaminati), non decide il merito della causa e i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., possono essere impugnati, con istanza di parte o d'ufficio, con il regolamento di competenza (necessario o facoltativo) .

Si tratta in pratica di un mezzo di impugnazione ed ha la funzione di investire la Corte di cassazione del potere di individuare definitivamente il giudice competente.

Il legislatore ha previsto due ipotesi di istanza di regolamento di competenza, che può avvenire, come detto, su istanza di parte (in tal caso il regolamento può essere necessario o facoltativo) e d'ufficio.

Le norme sul regolamento di competenza non si applicano nei giudizi davanti al giudice di pace, in quanto il legislatore ha voluto i provvedimenti di tale giudice che decidono la competenza siano sempre appellabili davanti al tribunale, sia che abbiano deciso la sola competenza, sia che abbiano deciso anche sul merito.

Il regolamento necessario di competenza di cui all'art. 42 cit. costituisce l'unico mezzo di impugnazione dell'ordinanza, sia definitiva sia non definitiva, che ha deciso esclusivamente sulla competenza, sia in senso positivo sia in senso negativo.

Ai sensi dell'art. 42, infatti, l'ordinanza che, pronunciando sulla competenza anche ai sensi degli articoli. 39 e 40, non decide il merito della causa e i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c., possono essere impugnati – si ribadisce - soltanto con istanza di regolamento di competenza.

L'art. 43 c.p.c., relativo al regolamento facoltativo, inoltre, stabilisce che il provvedimento che ha pronunciato sulla competenza insieme con il merito può essere impugnato con l'istanza di regolamento di competenza per la sola pronuncia sulla

competenza oppure nei modi ordinari quando, insieme con la pronuncia sulla competenza, si impugna anche quella sul merito.

La proposizione dell'impugnazione ordinaria, in ogni caso, non vieta alle altre parti di proporre l'istanza di regolamento sulla competenza.

Si tratta di una scelta facoltativa rimessa alle parti nel senso che non costituisce l'unico mezzo di impugnazione. Il regolamento facoltativo è ammesso contro le sentenze non definitive, ma non è possibile la riserva di impugnazione.

REGOLAMENTO DI COMPETENZA.

COME SI PROPONE IL REGOLAMENTO DI COMPETENZA?

Con ricorso, sottoscritto dal difensore (o dalla parte se costituita personalmente), che deve essere notificato a tutte le parti del processo e depositato nella cancelleria della Corte di cassazione nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che ha pronunciato sulla competenza (ovvero dalla notifica dell'impugnazione ordinaria di cui all'art. 43 c.p.c.). Le parti possono, inoltre, entro 20 giorni dalla notifica o dalla comunicazione di cui sopra, depositare scritture difensive e documenti (tra i quali, necessariamente, a pena di improcedibilità, la copia autentica del provvedimento impugnato).

Il procedimento è assoggettato al rito camerale previsto dall'art. 375 n. 4 c.p.c.

REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE

È FACOLTATIVO O OBBLIGATORIO?

La proposizione del regolamento è una facoltà per le parti, nel senso che se nessuna la esercita, il processo prosegue normalmente il suo corso e la pronuncia sulla giurisdizione avverrà secondo le regole ordinarie e, pertanto, come detto, sarà soggetta ai normali mezzi di impugnazione.

REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE

IL REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE È UN MEZZO DI IMPUGNAZIONE?

No, in quanto non si tratta di un mezzo di impugnazione, non presupponendo la preesistenza di una pronuncia sulla giurisdizione, ma solo una contestazione della stessa.

La decisione sul regolamento, in particolare, non dà luogo ad un nuovo grado di giudizio, ma apre solo una parentesi che si inserisce nel corso del giudizio di primo grado.

REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE DELLA PA

QUANDO E COME LA P.A. PUÒ PROPORRE RICORSO PER REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE?

È un caso speciale di regolamento di giurisdizione, previsto dall'art 41, comma 2, che stabilisce che la pubblica amministrazione che non è parte in causa può chiedere, in ogni stato e grado del processo, che sia dichiarato dalle sezioni unite della Corte di cassazione il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in virtù dei poteri attribuiti dalla legge alla amministrazione stessa, finché la giurisdizione non sia stata affermata con sentenza passata in giudicato.

Si tratta di un regolamento straordinario volto a regolare i conflitti di attribuzione, strumento da non confondere con quello disciplinato dall'art. 134 Cost., attinente ai poteri della Corte Costituzionale anche in detta materia.

REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE.

CHI PUÒ PROPORRE IL REGOLAMENTO?

Ai sensi dell'art. 41 c.p.c. va detto che la legittimazione a proporre il regolamento di giurisdizione spetta a tutte le parti del giudizio di primo grado, mentre va esclusa la proponibilità d'ufficio.

I presupposti per la sua proposizione sono, inoltre, la pendenza di un processo e la mancanza di una decisione nel giudizio. Vedi risposte precedenti conformi.

REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE.

COME SI PROPONE?

È proposto con ricorso a norma degli articoli. 365 ss. c.p.c., sottoscritto da un avvocato iscritto nell'apposito albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale, a pena di inammissibilità.

È notificato alle altre parti del processo, in quanto queste hanno diritto di partecipare al procedimento.

Una copia del ricorso è depositata, dopo la notifica alle altre parti nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa, il quale può o meno sospendere il processo, se non ritiene l'istanza manifestamente inammissibile o nel caso la contestazione della giurisdizione appaia manifestamente infondata.

Il ricorrente deve, altresì, chiedere alla cancelleria del giudice, ai sensi dell'art. 369, ultimo comma, la trasmissione del fascicolo d'ufficio e depositare la relativa richiesta insieme con il ricorso per regolamento, a pena di improcedibilità del ricorso.

REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE.

COSA SUCCEDDE A SEGUITO DELLA PRONUNCIA DELLA CORTE?

Ove il giudice di legittimità dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, le parti devono riassumere il processo entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione della ordinanza, a pena di estinzione.

Se invece la Corte riscontra il difetto di giurisdizione, il giudizio viene ovviamente spostato dal giudice ordinario a quello speciale.

REGOLAMENTO D'UFFICIO.

IL REGOLAMENTO D'UFFICIO È UN MEZZO DI IMPUGNAZIONE?

Ovviamente no, in quanto il regolamento d'ufficio non può essere considerato mezzo di impugnazione, in assenza di un'istanza di parte.

Il giudice pronuncia ordinanza con la quale dispone la rimessione del fascicolo di ufficio alla cancelleria della Corte di cassazione (art. 47, IV comma c.p.c.), ma deve farlo non oltre la prima udienza di trattazione, essendogli altrimenti preclusa la possibilità di sollevare il conflitto di competenza.

Le parti, alle quali è notificato il ricorso o comunicata l'ordinanza del giudice possono, nei 20 giorni successivi, depositare nella cancelleria della Corte di cassazione scritture difensive e documenti (art. 47, u.c. c.p.c.).

REGOLAMENTO D'UFFICIO.

QUALE GIUDICE PUÒ RICHIEDERE IL REGOLAMENTO D'UFFICIO?

Ciò avviene, anzitutto nell'ipotesi di conflitto di competenza, che si verifica quando, dopo l'ordinanza che dichiara l'incompetenza del giudice adito per ragioni di competenza per materia o per territorio nel caso di cui all'art. 28 c.p.c. (foro stabilito per accordo tra le parti), a seguito della riassunzione della causa innanzi ad altro giudice, anche questi si ritenga a sua volta incompetente. In tal caso, sarà il secondo giudice a dover richiedere, ai sensi dell'art. 45 c.p.c., il regolamento di competenza.

Quando, invece, il giudice si sia pronunciato solo sulla competenza, dichiarandosi incompetente, e le parti non hanno proposto il regolamento necessario di competenza, la sua decisione al riguardo non può più essere messa in discussione ed il giudice davanti al quale è stata riassunta la causa è tenuto a decidere nel merito, salvo che si tratti di incompetenza per materia o per territorio nei casi di cui all'art. 28 c.p.c. ovvero salvo le ipotesi in cui è lo stesso giudice ad essere tenuto a richiedere il regolamento di competenza (così recita l'art. 44 c.p.c.).

REGOLAMENTO STRAORDINARIO.

DA CHI E COME PUÒ ESSERE PROPOSTO IL REGOLAMENTO STRAORDINARIO?

Il ricorso, disciplinato dall'art. 368 c.p.c. prevede una richiesta del prefetto da farsi con decreto motivato, che deve essere notificato, su richiesta dello stesso prefetto, alle parti e al procuratore della Repubblica presso il tribunale, se la causa pende davanti a questo, o al procuratore generale presso la Corte di appello, se pende davanti alla Corte.

Il pubblico ministero, poi, dovrà comunicare il decreto del prefetto al capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale pende la causa (il quale dovrà sospendere il procedimento con decreto, da notificarsi alle parti a cura del p.m., a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla sua pronuncia).

La Cassazione, infine, è investita della questione di giurisdizione con ricorso notificato a cura della parte più diligente nel termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione del decreto.

RENDIMENTO DEI CONTI.

QUANDO VIENE DISPOSTO L'ORDINE DI RENDIMENTO DEI CONTI?

Il giudice può ordinare la presentazione di un conto qualora sia necessaria la presentazione dei dati contabili e dei risultati finali dell'attività compiuta da una parte (ad es. un tutore, un custode, un curatore fallimentare, un amministratore di società di persone), affinché si possa chiarire meglio la posizione della parte, al fine di stabilire se l'operato della stessa sia stato o meno conforme ai criteri di una buona e corretta amministrazione.

Quando il giudice emette l'ordine, il conto deve essere depositato in cancelleria, ai sensi dell'art. 263 c.p.c., con i documenti giustificativi, almeno cinque giorni prima dell'udienza fissata per la discussione di esso.

Qualora la parte obbligata renda il conto in modo lacunoso e incompleto, il giudice può integrare la prova anche d'ufficio, mediante una consulenza contabile o attraverso il giuramento.

La revisione del conto che la parte ha approvato può essere chiesta, anche in separato giudizio, solo in caso di errore materiale, omissione, falsità o duplicazione di partite (art. 266 c.p.c.).

RESPONSABILITÀ AGGRAVATA.

QUANDO SUSSISTE LA RESPONSABILITÀ AGGRAVATA?

La legge (art. 96 c.p.c.) la prevede nell'ipotesi in cui il soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. In tal caso il giudice, su istanza dell'altra parte, lo condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza.

Se vi siano più soccombenti ad aver operato in mala fede o con colpa grave, il successivo art. 97 c.p.c. dispone che il giudice condanni ciascuna di esse ai danni, in proporzione del rispettivo interesse nella causa.

In dottrina per l'ipotesi esaminata si usa l'espressione "lite temeraria", ovvero di lite connessa con la violazione degli obblighi di correttezza processuale, che consiste nell'utilizzazione del processo a scopi diversi da quelli cui esso è preordinato e va ravvisata nella piena consapevolezza della infondatezza della domanda, delle difese avanzate e delle eccezioni sollevate (in genere a mero fine dilatorio).

Con l'art. 45, comma 12 della legge n. 69/2009, entrata in vigore il 4 luglio 2009, successivamente, è stato aggiunto un ultimo comma alla norma, ove si prevede che, nel pronunciare sulle spese, il giudice può condannare, anche d'ufficio, il soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.

RESPONSABILITÀ CIVILE DEL GIUDICE.

IL GIUDICE HA RESPONSABILITÀ CIVILE?

L'art. 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, come modificata dalla legge 18/2015, prevede che chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario, posto in essere dal magistrato, con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia, può agire direttamente solo contro lo Stato per il risarcimento del danno.

Lo Stato, poi, dovrà, a sua volta, rivalersi per gli esborsi effettuati al danneggiato nei riguardi del giudice che abbia agito con dolo o colpa grave.

-. Nei confronti di chi deve essere esercitata l'azione di risarcimento del danno?

L'azione va esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri avanti al tribunale del capoluogo ove ha sede la Corte d'appello del distretto più vicino a quello in cui è compreso l'ufficio giudiziario al quale apparteneva il magistrato al momento del fatto.

Quest'ultimo, infatti, come detto al n. 161, non può essere chiamato in causa, ma può intervenire in ogni fase e grado del procedimento, ai sensi dell'art. 105 c.p.c. (avendovi interesse).

In caso di accoglimento della domanda, sussiste l'obbligo per lo Stato di esercitare l'azione di rivalsa contro il magistrato, entro due anni dal risarcimento. Se, tuttavia, il danno è stato subito in conseguenza di un fatto costituente reato, commesso dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, il danneggiato può agire non solo contro lo Stato, ma anche direttamente contro lo stesso magistrato.

REVOCAZIONE.

LA REVOCAZIONE È UN MEZZO DI IMPUGNAZIONE? QUALI VIZI POSSONO PROPORSI PER LA REVOCAZIONE?

La revocazione costituisce un mezzo di impugnazione a carattere eccezionale, che concorre o si aggiunge all'appello o al ricorso per cassazione.

I provvedimenti impugnabili per revocazione sono le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado, oltre quelle della Corte di cassazione ex art. 391 bis. c.p.c..

Nel caso di impugnazione per revocazione della sentenza della Suprema Corte, inoltre, l'esecuzione della sentenza passata in giudicato non può essere sospesa, né è sospeso il giudizio di rinvio o il termine per riassumerlo.

La revocazione può essere ordinaria (quando impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata) o straordinaria (ove sia proponibile anche se la sentenza impugnata sia passata in giudicato). la prima ipotesi è regolata dall'art. 395, nn. 4 e 5 c.p.c., mentre la seconda è contemplata dai casi di cui ai nn. 1,2,3 e 6 c.p.c..

La revocazione ordinaria, in particolare, riguarda i vizi che possono essere rilevati sulla base della sola sentenza e cioè quelli previsti dall'art. 395 n. 4 (ammissibili se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa) e dall'art. 395, n. 5 (quando la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione), mentre il termine per proporre la revocazione ordinaria è di trenta giorni con decorrenza dalla notificazione della sentenza.

Con la revocazione straordinaria possono essere fatti valere tutti quei vizi non rilevabili immediatamente dalla sentenza, ma scoperti solo successivamente. È per questo motivo che la stessa può essere fatta valere anche oltre i limiti temporali previsti per il passaggio in giudicato della sentenza. Concerne, come detto, i vizi previsti dall'art. 395, n. 1-2-3 e 6.

Il termine per proporre la revocazione straordinaria è di trenta giorni decorrente dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o la falsità o la collusione oppure si è verificato uno degli altri fatti previsti dall'art. 396 c.p.c..

REVOCAZIONE.

IL PUBBLICO MINISTERO PUÒ PROPORRE LA REVOCAZIONE?

La revocazione può essere proposta anche dal pubblico ministero (art. 397 c.p.c.), soltanto nell'ipotesi di cause in cui è obbligatorio il suo intervento a norma dell'art. 70, I comma c.p.c., (quando la sentenza è stata pronunciata senza che il P.M. sia stato sentito o quando la sentenza è l'effetto della collusione posta in opera dalle parti per frodare la legge).

RICHIESTA DI INFORMAZIONI.

LA RICHIESTA DI INFORMAZIONI PUÒ ESSERE AVANZATA NEI CONFRONTI DELLE PARTI PRIVATE?

Il giudice può richiedere informazioni, come previsto dall'art. 213 c.p.c., solo alla pubblica amministrazione e non ai privati, relativamente agli atti e ai documenti dell'amministrazione stessa, che sia necessario acquisire nel processo.

Si tratta di un potere discrezionale concesso al giudice, che può essere esercitato anche d'ufficio, ma solamente quando sia necessario acquisire informazioni relative a dati o documenti che la parte sia impossibilitata a fornire e dei quali solo la P.A. sia in possesso proprio in relazione all'attività da essa svolta.

RICUSAZIONE.

CHI DECIDE (E COME SI CONCLUDE) SULL'ISTANZA DI RICUSAZIONE?

Decidono il Presidente del tribunale se è ricusato un giudice di pace ed il collegio se è ricusato uno dei componenti del tribunale o della Corte (art. 53 c.p.c., I comma). La decisione è pronunciata con ordinanza non impugnabile, udito il giudice ricusato e assunte, quando necessario, le prove offerte (II comma).

Nell'ipotesi in cui venga ricusato l'intero collegio, competente a decidere è lo stesso collegio in diversa composizione, mentre, nel caso venga meno il numero legale per decidere sull'istanza, si dovrà ricorrere all'istituto della supplenza o dell'applicazione di altri magistrati in base a quanto previsto dagli articoli 105 e 110 ord. giud..

L'ordinanza che accoglie il ricorso designa il giudice che deve sostituire quello ricusato, mentre con l'ordinanza di inammissibilità o di rigetto dello stesso si provvede sulle spese, con facoltà di condannare la parte che l'ha proposto a una pena pecuniaria.

Sarà, poi, onere delle parti provvedere alla riassunzione della causa nel termine perentorio di sei mesi.

RICUSAZIONE.

LA PARTE PUÒ CONTESTARE L'IMPARZIALITÀ DEL GIUDICE? QUALI EFFETTI HA LA RICUSAZIONE?

La parte è abilitata in tal senso dal disposto di cui all'art. 52 c.p.c. relativo alla ricusazione del giudice: infatti, nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ogni parte può proporre la sua ricusazione mediante ricorso, contenente i motivi specifici e i mezzi di prova (art. 52 cit. I comma).

Il ricorso deve essere sottoscritto dalla parte o dal difensore e depositato in cancelleria nel termine perentorio di due giorni prima dell'udienza, se al ricusante è già noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o a decidere la causa; in caso contrario, il ricorso va presentato prima dell'inizio della trattazione o discussione (art. 52 cit., II comma).

Va, inoltre, rilevato che la ricusazione sospende il processo (art. 52, II comma), seppure non automaticamente, in quanto, prima di decidere il giudice, deve pur sempre compiere

una delibazione sommaria sull'ammissibilità del ricorso, che può quindi, in assenza delle condizioni di proponibilità dello stesso, essere esclusa, con conseguente prosecuzione del processo in corso.

RIMESSIONE DELLA CAUSA IN DECISIONE.

CON L'ORDINANZA DI RIMESSIONE DELLA CAUSA IN DECISIONE È NECESSARIO PROVVEDERE ANCHE ALL'AMMISSIONE DELLE PROVE?

L'art. 187 c.p.c. prevede che il giudice, se ritiene che la causa non abbia necessità dell'assunzione di mezzi di prova e sia matura per provvedere nel merito, prende direttamente la causa in decisione ovvero, se sia prevista in materia la competenza del tribunale collegiale, la rimette al Collegio perché provveda.

Analogamente, quando la decisione può definire il giudizio senza affrontare il merito di esso, può sempre prenderla in decisione limitatamente alla questione pregiudiziale o preliminare di merito, sollevate dalle parti o rilevate d'ufficio, quando ritenga che il processo possa concludersi con un provvedimento limitato alla questione di cui sopra.

RINVIO PREGIUDIZIALE COMUNITARIO.

IN COSA CONSISTE IL RINVIO PREGIUDIZIALE COMUNITARIO?

Il giudice italiano può o deve (in relazione alla fattispecie esaminata), ai sensi dell'art. 267 TFUE, rinviare alla Corte di giustizia le questioni di interpretazione del diritto comunitario primario e derivato o di validità degli atti comunitari derivati, qualora rilevanti ai fini della decisione da adottare.

Ciò non comporta lo spostamento della controversia davanti al giudice comunitario, in quanto a quest'ultimo viene richiesta soltanto una decisione mirata in ordine all'interpretazione ed all'operatività in concreto della disposizione comunitaria (decisione alla quale, poi, il giudice nazionale dovrà evidentemente attenersi).

SAGGIO GRAFICO.

COS'È IL SAGGIO GRAFICO?

L'art. 219 c.p.c. stabilisce che il giudice può ordinare alla parte di scrivere sotto dettatura, anche con la presenza del CTU (saggio grafico).

In tale ipotesi, come previsto dal II comma della stessa norma, ove la parte invitata a comparire personalmente non si presenta o rifiuta di scrivere senza giustificato motivo, la scrittura può ritenersi riconosciuta.

SCRITTURA PRIVATA.

CHI DETERMINA LE SCRITTURE CHE DEBBO NO SERVIRE DA COMPARAZIONE?

Spetta al giudice di valutare la legittimità e la rilevanza delle scritture prodotte dalle parti.

Possono, comunque, essere utilizzate quelle sulle quali non vi sia contestazione tra le parti stesse ovvero quelle la cui provenienza sia già stata riconosciuta o accertata per sentenza o attraverso un atto pubblico.

SCRITTURA PRIVATA.

COME SI DISCONOSCE L'AUTENTICITÀ DI UNA SCRITTURA PRIVATA?

L'art. 214 c.p.c. prevede che la parte che intenda contestare l'autenticità della scrittura privata contro di lei prodotta, se intenda disconoscerla è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione, mentre i suoi eredi o aventi causa possono limitarsi a dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del loro dante causa.

In tema, inoltre, il successivo art. 216 c.p.c. stabilisce che la parte che intende avvalersi della scrittura disconosciuta, deve chiederne la verifica zione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire da comparazione.

SCRITTURA PRIVATA.

COME SI DISCONOSCE L'AUTENTICITÀ DI UNA SCRITTURA PRIVATA?

L'art. 214 c.p.c. prevede che la parte che intenda contestare l'autenticità della scrittura privata contro di lei prodotta, se intenda disconoscerla è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione, mentre i suoi eredi o aventi causa possono limitarsi a dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del loro dante causa.

In tema, inoltre, il successivo art. 216 c.p.c. stabilisce che la parte che intende avvalersi della scrittura disconosciuta, deve chiederne la verifica zione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire da comparazione.

SCRITTURA PRIVATA.

QUANDO LA SCRITTURA PRODOTTA SI INTENDE PER RICONOSCIUTA?

Il riconoscimento tacito è contemplato dal successivo art. 215 c.p.c. e si verifica quando la parte alla quale la scrittura è attribuita o contro la quale è prodotta è contumace, salva la disposizione del III comma dell'art. 293 c.p.c. ove è previsto che, se si costituisce successivamente, può ugualmente disconoscere le scrittura contro di lui prodotte, purchè lo faccia nella prima udienza o nel termine assegnatogli dal giudice, nonché nell'ipotesi di mancato riconoscimento alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione.

SCRITTURA PRIVATA.

QUANDO LA SCRITTURA PRODOTTA SI INTENDE PER RICONOSCIUTA?

Il riconoscimento tacito è contemplato dal successivo art. 215 c.p.c. e si verifica quando la parte alla quale la scrittura è attribuita o contro la quale è prodotta è contumace, salva la disposizione del III comma dell'art. 293 c.p.c. ove è previsto che, se si costituisce successivamente, può ugualmente disconoscere le scrittura contro di lui prodotte, purchè lo faccia nella prima udienza o nel termine assegnatogli dal giudice, nonché nell'ipotesi di mancato riconoscimento alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione.

SCRITTURE.

CHI DETERMINA LE SCRITTURE CHE DEBBO NO SERVIRE DA COMPARAZIONE?

Spetta al giudice di valutare la legittimità e la rilevanza delle scritture prodotte dalle parti.

Possono, comunque, essere utilizzate quelle sulle quali non vi sia contestazione tra le parti stesse ovvero quelle la cui provenienza sia già stata riconosciuta o accertata per sentenza o attraverso un atto pubblico.

SENTENZA.

CHE COSA È UNA SENTENZA E QUALI SONO I SUOI REQUISITI?

È il provvedimento fondamentale attraverso il quale il giudice attua la funzione giurisdizionale a lui demandata.

Essa viene pronunciata in nome del popolo italiano e deve contenere, oltre all'indicazione del giudice che l'ha pronunciata, delle parti e dei loro difensori, anche le conclusioni rese dalle parti (e dal p.m. ove abbia partecipato al giudizio) e la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto (motivazione) poste a base della decisione, nonché, infine, il dispositivo, la data e la sottoscrizione del magistrato.

Le sentenze possono essere di merito (ove decidano in ordine all'oggetto della domanda) e di rito (quando la causa viene definita soltanto relativamente a questioni processuali) e si distinguono anche in:

sentenze di mero accertamento (ove si dichiara il diritto di una delle parti contestato dall'altra);

di condanna (quando, previo accertamento del diritto, la parte soccombente subisce una condanna al pagamento di somme; alla consegna di un bene, al risarcimento di un danno ecc.);

e costitutive (allorché l'accertamento del diritto comporta una modificazione della situazione giuridica preesistente).

L'art. 279 c.p.c., poi, distingue tra sentenze definitive (II comma), che definiscono il giudizio e non definitive, con le quali, pur non concludendosi il giudizio, il giudice decide una parte della controversia (che può riguardare sia una questione di merito, sia o una o più questioni di rito), rimettendo, poi, con ordinanza, la causa sul ruolo per la conclusione dell'istruttoria.

-. In quale momento si considera pubblicata una sentenza?

La sentenza deve considerarsi pubblicata al momento del suo deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata.

Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma e subito ne dà notizia alle parti che si sono costituite, mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza.

Il tutto avviene ormai quasi esclusivamente in forma telematica.

SENTENZA

CHI PUÒ ESERCITARE IL POTERE DI IMPUGNAZIONE DI UNA SENTENZA?

Può impugnare la sentenza solo la parte totalmente o parzialmente soccombente, che abbia un concreto interesse ad ottenere la modifica, totale o parziale, del provvedimento a lei sfavorevole. Legittimati ad impugnare il provvedimento sono esclusivamente i soggetti che sono stati parte del giudizio (anche quali contumaci) e sono risultati, come detto, anche solo in parte, soccombenti.

Inoltre, la legittimazione spetta anche al successore (l'erede della parte o, comunque, chi ha subito altri eventi determinati della successione); all'interventore principale ed allo stesso difensore (questi solo sul capo delle spese, ove antistatario).

SENTENZA

CHI PUÒ ESERCITARE IL POTERE DI IMPUGNAZIONE DI UNA SENTENZA?

Può impugnare la sentenza solo la parte totalmente o parzialmente soccombente, che abbia un concreto interesse ad ottenere la modifica, totale o parziale, del provvedimento a lei sfavorevole.

Legittimati ad impugnare il provvedimento sono esclusivamente i soggetti che sono stati parte del giudizio (anche quali contumaci) e sono risultati, come detto, anche solo in parte, soccombenti.

Inoltre, la legittimazione spetta anche al successore (l'erede della parte o, comunque, chi ha subito altri eventi determinati della successione); all'interventore principale ed allo stesso difensore (questi solo sul capo delle spese, ove antistatario).

SENTENZA.

COME VIENE FATTA VALERE LA NULLITÀ DELLA SENTENZA?

L'art. 161 c.p.c. prevede che la nullità delle sentenze, soggette ad appello o a ricorso per cassazione, può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione.

La decadenza dall'impugnazione (per mancato rispetto dei termini o delle modalità di proposizione), pertanto, comporta che la nullità non può più essere rilevabile, essendo ormai la sentenza passata in giudicato.

SENTENZA.

A CHI DEVE ESSERE NOTIFICATA LA SENTENZA IN FORMA ESECUTIVA?

La sentenza in forma esecutiva deve essere notificata direttamente alla parte personalmente, così come prevede l'art. 479 c.p.c., a norma degli artt. 137 ss. c.p.c., ma tale modalità di notificazione non è idonea a far decorrere il termine breve dell'impugnazione né per il notificante né per il notificato (in quanto il termine breve scatta solo con la notifica al procuratore costituito).

Inoltre, se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in via esecutiva e dal precetto.

SENTENZA.

QUALI EFFETTI SI PRODUCONO CON LA NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA AL PROCURATORE COSTITUITO? .

Tale notifica serve a far decorrere il termine breve per l'impugnazione: da questo momento, infatti, l'altra parte, destinataria della notifica, deve in tempi brevissimi decidere se impugnare o meno la sentenza, così da consentire al suo difensore di preparare e depositare l'atto di impugnazione nel termine perentorio di 30 giorni dalla ricevuta notifica della sentenza sfavorevole.

In caso di mancata decisione nel termine perentorio indicato, trascorsi, come detto, 30 giorni dalla notifica della sentenza, questa passa in giudicato, producendo l'effetto di cosa giudicata, di cui all'art. 2909 c.c..

La sentenza deve essere notificata al procuratore costituito nel domicilio eletto da questi al momento della costituzione in giudizio. Nell'ipotesi in cui il procuratore abbia rappresentato più persone nel giudizio in cui il provvedimento è stato emesso, la sentenza deve essere notificata mediante consegna di tante copie quante sono le persone rappresentate; nel caso in cui una parte sia assistita nel giudizio da più difensori, è sufficiente notificare la sentenza al procuratore, presso il quale è stato eletto domicilio, mentre, nell'ipotesi in cui l'unico procuratore sia deceduto, la sola forma possibile di notificazione è quella effettuata alla parte alle parti personalmente.

SENTENZE APPELLABILI.

QUALI SONO LE SENTENZE APPELLABILI? LO SONO ANCHE QUELLE DEL GIUDICE DI PACE PRONUNCIATE SECONDO EQUITÀ?

Sono appellabili tutte le sentenze pronunciate in primo grado, purché l'appello non sia escluso dalla legge o dall'accordo delle parti, come stabilito dall'art. 339 c.p.c..

Sono inappellabili, ad esempio, come previsto dal II comma dello stesso art. 339 cit., le sentenze pronunciate secondo equità a norma dell'art. 114 c.p.c.; quelle rese dal giudice di pace secondo equità (con esclusione di impugnazioni concernenti violazioni delle norme procedurali, costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia); quelle in cui le parti si siano accordate di omettere l'appello (con conseguente ricorso diretto in cassazione); quelle attinenti a violazioni o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro ed, infine, le sentenze dichiarate inappellabili dalla legge (quali le opposizioni agli atti esecutivi di cui all'art. 618 c.p.c.).

SENTENZE DI PRIMO GRADO.

TUTTE LE SENTENZE DI PRIMO GRADO SONO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVE?

Sono provvisoriamente esecutive solo le sentenze di condanna, ma non quelle dichiarative o costitutive. In ogni caso, la sentenza di primo grado può comunque venire utilizzata come titolo esecutivo per le statuizioni di condanna in essa contenute, anche se abbia come presupposto un'azione costitutiva.

SENTENZE.

LE SENTENZE E LE ORDINANZE IRREVOCABILI POSSONO ESSERE CORRETTE?

Sì: l'art. 287 c.p.c., infatti, prevede espressamente la possibilità della loro correzione con apposito decreto, su ricorso di parte, da parte dello stesso giudice che ha emesso il provvedimento, qualora questi sia incorso in omissioni o errori materiali o di calcolo.

Il procedimento, regolato dall'art. 288 c.p.c., è applicabile quando l'errore sia palese e riguardi una mera disattenzione o svista (si pensi ad una condanna alle spese del giudizio alla parte vincitrice nel solo dispositivo; all'indicazione nell'epigrafe di una sentenza di un giudice diverso da quello indicato nel verbale di udienza e che ha redatto il provvedimento; all'errata indicazione del nominativo di una o più parti o dei difensori ecc.).

SENTENZE.

QUALE È IL GIUDICE COMPETENTE PER LA CORREZIONE?

Competente a pronunciare il provvedimento di correzione, come accennato, è lo stesso giudice che ha emesso il provvedimento viziato da errore materiale.

Nel caso in cui sia già stato proposto appello, il potere di correzione spetta al collegio che ha pronunciato la sentenza di secondo grado, che provvederà, su istanza dell'interessato, con provvedimento camerale nel corso del giudizio di appello.

SEPARAZIONE DI CONIUGI.

COME PROSEGUE LA CAUSA A SEGUITO DEI PROVVEDIMENTI PRESIDENZIALI?

Esaurita la fase presidenziale, il procedimento di separazione personale entra nella fase di cognizione ordinaria davanti al giudice istruttore.

Il ricorrente ha l'onere di depositare, nel termine fissato dal presidente, la memoria integrativa, con possibilità di introdurre domande nuove; il convenuto ha parimenti l'onere di costituirsi in giudizio, nei termini e con le forme previste dagli artt. 166 e 167, comma 1 e 2 c.p.c. (norme espressamente richiamate dall'art. 709, III comma c.p.c.) e quindi con comparsa di risposta.

Il coniuge convenuto, in particolare, deve proporre tutte le proprie difese e sollevare le relative eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

SEPARAZIONE DI CONIUGI.

CON QUALE ATTO SI PROPONE LA DOMANDA DI SEPARAZIONE GIUDIZIALE DEI CONIUGI?

La domanda di separazione giudiziale dei coniugi, disciplinata dall'art. 706 c.p.c., si propone con ricorso al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha la residenza o il domicilio.

L'atto deve contenere l'esposizione dei fatti, l'indicazione dei figli di entrambi i coniugi e il provvedimento che si richiede venga adottato dal tribunale.

Il presidente del tribunale nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria del ricorso (termine ordinatorio), fissa, con decreto, la data dell'udienza per la comparizione dei coniugi davanti a sé (da tenersi entro il termine ordinatorio di 90 giorni dal deposito del ricorso) e il termine per la notifica a controparte nonché l'ulteriore termine entro il quale il convenuto deve costituirsi in giudizio, depositando memoria difensiva e documenti. Entrambe le parti, inoltre, debbono depositare le ultime dichiarazioni dei redditi presentate.

SEPARAZIONE DI CONIUGI.

CON QUALE ATTO SI PROPONE LA SEPARAZIONE CONSENSUALE?

La separazione consensuale, disciplinata, sotto il profilo sostanziale, dagli artt. 150 158 c.c., costituisce una forma di separazione legale tra i coniugi basata su un accordo raggiunto tra di loro in ordine a tutti i possibili motivi di controversia tra gli stessi (relativamente all'assegnazione dei figli e della casa coniugale; agli assegni di mantenimento della prole ed eventualmente anche del coniuge più debole economicamente).

In tal caso, ove si sia raggiunto un pieno accordo sulle condizioni anzidette, i coniugi possono presentare ricorso congiunto al tribunale.

Il procedimento è regolato dall'art. 711 c.p.c., nel quale si prevede che, una volta presentato il ricorso di cui sopra, il presidente fissi l'udienza di comparizione dei coniugi per sentirli e alla stessa udienza tenti la conciliazione, secondo le disposizioni del già esaminato art. 708 c.p.c.,

Se i coniugi manifestano il consenso davanti al presidente in ordine alla separazione e relative condizioni, il tribunale emana il decreto di omologazione.

Se però l'accordo dei coniugi, relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli, appaia in contrasto con l'interesse degli stessi, secondo il disposto dell'art. 158, comma 2, c.c., il tribunale riconvoca i coniugi, indicando loro le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli.

In caso di inidonea soluzione, il tribunale può rifiutare l'omologazione, non potendo procedere a modifiche d'ufficio delle clausole pattizie.

Per contro, una volta disposta (con provvedimento camerale, su relazione del presidente) l'omologazione, la separazione consensuale acquista piena efficacia.

SEPARAZIONE DI CONIUGI.

IN COSA CONSISTONO I PROVVEDIMENTI PROVVISORI? L'ORDINANZA PRESIDENZIALE PUÒ ESSERE IMPUGNATA?

Il presidente, all'udienza di comparizione deve, anzitutto, sentire i coniugi, prima separatamente e quindi congiuntamente, tentandone la conciliazione (art. 708, I comma c.p.c.).

Se la conciliazione riesce, il presidente ne fa redigere il processo verbale.

Altrimenti, anche d'ufficio, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori "dà, con ordinanza, i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi"; nomina il giudice istruttore e fissa udienza di comparizione e trattazione davanti a questi, anche se il coniuge convenuto non sia comparso (art. 308 cit., II comma).

Contro questi provvedimenti provvisori è possibile reclamare davanti alla Corte d'Appello (che decide in camera di consiglio) entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento.

In ogni caso il giudice istruttore stesso, ai sensi del III comma dell'art. 709 cit., a il potere di revocare o modificare i provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal presidente nell'ordinanza di rimessione al medesimo.

I provvedimenti relativi alla prole seguono l'ascolto dei figli minori dei coniugi (almeno di 12 anni ovvero anche minori se ritenuti capaci di discernimento) da parte del presidente.

Il presidente dispone, poi, con provvedimento provvisorio, l'affidamento condiviso dei figli minori ovvero l'affidamento ad un solo genitore (ove ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore); assegna la casa familiare tenendo conto, in modo particolare, dell'interesse dei figli; fissa la misura e il modo con cui i coniugi devono contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli, compresi quelli maggiorenni non indipendenti economicamente ed autorizza, infine, i coniugi a vivere separati.

SEPARAZIONE DI CONIUGI.

QUAL È IL GIUDICE COMPETENTE A CONOSCERE LA CAUSA DI SEPARAZIONE?

La competenza per materia in queste cause, come appena detto, appartiene in via inderogabile e funzionale al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio; se, invece, il coniuge convenuto è residente all'estero o risulti irreperibile, la competenza in questione spetta al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche questi è residente all'estero, a qualunque tribunale della Repubblica.

SEPARAZIONE DI CONIUGI.

I PROVVEDIMENTI PRESIDENZIALI POSSONO ESSERE MODIFICATI?

I coniugi, in qualunque momento, possono chiedere la modificazione, ai sensi dell'art. 711, dei provvedimenti riguardanti loro stessi e la prole, conseguenti alla separazione, anche se questa è stata consensuale, in quanto tali provvedimenti non passano mai in giudicato.

In ogni caso è pacifico che la domanda di modificazione può essere esperita solo dopo che si sia formato il giudicato sulla separazione, dovendo altrimenti le parti chiedere la modifica al giudice istruttore nel corso della causa o alla Corte di appello, se è stata emessa la sentenza di primo grado.

SEPARAZIONE O DIVORZIO AVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE.

IN QUALI CASI I CONIUGI POSSONO SEPARARSI DAVANTI ALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE?

Alla forma semplificata di separazione o di divorzio avanti all'ufficiale di stato civile di cui all'art. 12 della legge n. 162/2014, possono ricorrere i coniugi che non hanno figli minori o figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti.

L'accordo, in ogni caso, non deve contenere patti di trasferimento immobiliare.

Il Consiglio di Stato, peraltro, ha precisato in materia, (sent. n. 4478/2016) che il divieto di trasferimento immobiliare deve ritenersi limitato ai soli accordi traslativi della proprietà o di altro diritto reale su un bene determinato o di altri diritti mediante la previsione di un assegno "una tantum", mentre sono, di conseguenza, legittimi i provvedimenti amministrativi interpretativi secondo i quali le parti possono prevedere, nell'ambito dei loro accordi, il riconoscimento di un assegno di mantenimento o divorzile.

SEZIONI SPECIALIZZATE

LE SEZIONI SPECIALIZZATE SONO GIUDICI SPECIALI?

La risposta è negativa, in quanto l'art. 102, II comma, Costituzione vieta l'istituzione di giudici straordinari o speciali ma consente l'istituzione presso gli organi giudiziari ordinari, di sezioni specializzate per determinate materie (es, sez, specializzate agrarie), anche con la partecipazione di cittadini estranei alla magistratura,

Va ricordato, inoltre, che con la legge n. 27 del 24 marzo 2012, sono state istituite le sezioni specializzate in materia di impresa presso i tribunali e le Corti d'appello di ogni capoluogo di regione.

SOSPENSIONE CONCORDATA DEL PROCESSO.

QUANDO SI VERIFICA LA C.D. SOSPENSIONE CONCORDATA DEL PROCESSO?

L'art. 296 c.p.c. dispone che, quando vi sia la concorde istanza di tutte le parti costituite, ove sussistano giustificati motivi, il giudice istruttore, alla luce dei motivi addotti, esercitando il proprio potere discrezionale, può disporre che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a tre mesi, fissando l'udienza per la prosecuzione del processo stesso.

Per altro, in generale il termine per la riassunzione del giudizio negli altri casi, è sempre di tre mesi, ma la decorrenza è collegata con la cessazione della causa di sospensione (art. 297 c.p.c.).

SOSPENSIONE IMPROPRIA DEL PROCESSO.

QUANDO SI VERIFICA LA C.D. SOSPENSIONE IMPROPRIA DEL PROCESSO?

È un'altra ipotesi di sospensione, conseguente alla pronuncia di non manifesta infondatezza dell'eccezione di illegittimità costituzionale di una norma di legge: il giudice, in tal caso, emette ordinanza con la quale dispone la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e sospende il giudizio in corso. Tale ipotesi di sospensione ricorre anche quando il processo viene sospeso in attesa della decisione da parte della Corte di giustizia della Comunità europea su questioni di interpretazione dei trattati.

SOSPENSIONE NECESSARIA DEL PROCESSO.

QUANDO SI VERIFICA LA C.D. SOSPENSIONE NECESSARIA DEL PROCESSO?

L'art. 295 c.p.c. dispone che, quando il giudice adito o altro giudice deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa, deve necessariamente sospendere il giudizio.

La sospensione necessaria, più precisamente si verifica quando la previa definizione di un'altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti ad altro giudice, sia imposta da un'espressa disposizione di legge ovvero qualora, per il suo carattere pregiudiziale, costituisca l'indispensabile antecedente logico-giuridico dal quale dipende la decisione della causa di cui il magistrato è titolare.

L'accertamento della causa pregiudiziale, pertanto, deve essere effettuato con efficacia di giudicato, per poter essere riassunto il giudizio avanti al giudice che l'ha sospeso.

SOSPENSIONE SUL PROCESSO.

IN QUALE MODO PROCEDE IL PROCESSO SOSPESO?

Il giudice, accordando la sospensione concordata, fissa l'udienza per la prosecuzione del processo sospeso: in caso di omissione, il processo prosegue solamente se una delle parti propone istanza al giudice (o, in mancanza, al presidente del tribunale) dieci giorni prima della scadenza del termine di sospensione (art. 297 cit, II, comma).

Nell'ipotesi, invece, di sospensione per pregiudizialità, come accennato, le parti debbono presentare l'istanza di riassunzione entro il termine perentorio di tre mesi dalla cessazione della causa di sospensione di cui all'art. 3 c.p.p. o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o amministrativa {art. 297, comma 1).

Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza devono essere notificati a cura dell'istante alle altre parti (più precisamente al loro procuratore domiciliatario) nel termine stabilito dal giudice (art. 297 cit., IV, comma) ai sensi dell'art. 125 disp. att. c.p.c.

SOSPENSIONE SUL PROCESSO.

QUALI SONO GLI EFFETTI DELLA SOSPENSIONE SUL PROCESSO?

Gli effetti della sospensione sono disciplinati dall'art. 298 c.p.c.: il processo sospeso rimane in fase di quiescenza temporanea: durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento, ma la sospensione interrompe i termini in corso, i quali ricominciano a decorrere dal giorno della nuova udienza fissata nel provvedimento di sospensione o fissata dal giudice a seguito del ricorso di cui all'art. 297, IV comma a momenti citato.

STRUMENTI ALTERNATIVI AL PROCESSO.

NEL NOSTRO ORDINAMENTO ESISTONO STRUMENTI ALTERNATIVI AL PROCESSO PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE?

Oltre a quelli noti della conciliazione (giudiziale o meno) e dell'arbitrato, rituale o irrituale, di recente è stato istituito con il d.lgs. n. 28/2010, come modificato dal d.l. n. 69/2013, convertito in legge n. 98/2013, l'istituto della cosiddetta mediazione, che disciplina il procedimento di composizione stragiudiziale delle controversie vertenti su diritti disponibili ad opera delle parti.

Altro istituto di recente introduzione è quello della negoziazione assistita, che consiste nella sottoscrizione di una convenzione di negoziazione, con cui le parti, con accordo in forma scritta, convengono di cooperare, in buona fede e con lealtà, per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati.

Vi è inoltre la possibilità di ricorrere alle negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali e alle procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi.

SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE NEL PROCESSO

QUANDO SI VERIFICA LA SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE NEL PROCESSO?

Diverso è il caso della successione nel processo a titolo particolare, disciplinata dal successivo art. 111 c.p.c. L'ipotesi si verifica quando, nel corso del processo, si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare (tipico è il caso di vendita del bene su cui si controverte).

Si tratta di un tipico esempio di sostituzione processuale prevista dall'art. 81 c.p.c..

Il processo, in tal caso, prosegue tra le parti originarie. Rientrano, inoltre, nella norma tutte le ipotesi di trasferimento a titolo derivativo.

Il legislatore, pertanto, pur consentendo il trasferimento del diritto alle parti, ha stabilito la non opponibilità ad esso dell'altra parte, disponendo anche che il processo, come detto, prosegue tra le parti originarie.

Va ben chiarito, infine, che se il trasferimento avviene a titolo particolare o a causa di morte, il successore a titolo particolare (acquirente o legatario che sia) può intervenire o essere chiamato in giudizio e, se vi acconsentano le altre parti, l'alienante o il successore universale possono essere estromessi.

La sentenza finale, per concludere, sarà efficace anche nei riguardi del successore a titolo particolare, ma il suo acquisto non sarà pregiudicato dalla soccombenza del successore a titolo universale nelle ipotesi di acquisto di un bene mobile in buona fede, nonché di trasferimento di immobile, ove il rogito sia stato trascritto prima della trascrizione giudiziale.

SUCCESSIONE NEL PROCESSO.

QUANDO SI VERIFICA LA SUCCESSIONE NEL PROCESSO?

L'art. 110 c.p.c. c.p.c. dispone che, quando una parte muore o viene meno per altre cause (ad esempio per estinzione della persona giuridica), il processo è proseguito dal successore universale o nei suoi confronti.

Legittimato a proseguire il processo è, quindi, il successore a titolo universale e non anche colui che viene chiamato all'eredità, nè l'esecutore testamentario.

La successione non è automatica, comportando anzitutto l'interruzione del giudizio (giudizio che potrà poi essere proseguito dal successore ovvero riassunto nei suoi confronti: così articoli. 299 ss. c.p.c.).

TENTATIVO DI CONCILIAZIONE.

QUANDO VIENE FISSATA L'UDIENZA PER IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE?

Il giudice, come detto, è tenuto a disporre la comparizione personale delle parti per l'interrogatorio libero e per il relativo tentativo di conciliazione se vi è richiesta congiunta delle stesse e, in ogni caso, ha la facoltà di disporre tale comparizione d'ufficio in qualunque momento del processo, ai sensi dell'art. 117 c.p.c., mentre, comunque, la parte ha diritto, in ogni caso, di farsi assistere nel frangente dal difensore.

TERMINI MINIMI DI COMPARIZIONE.

CHE COSA SONO I TERMINI MINIMI DI COMPARIZIONE?

Si tratta dei termini che debbono sempre intercorrere tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione.

In particolare, l'art. 163-bis c.p.c. dispone che tra i due momenti debbono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni, se si trova all'estero.

Come rilevato in precedenza in relazione al computo dei termini, i termini sono liberi e devono, pertanto, essere computati escludendo sia il dies a quo (giorno del perfezionamento della notificazione) sia il dies ad quem (giorno dell'udienza di comparizione).

TERMINI PROCESSUALI

CHE COSA SI INTENDE PER TERMINI PROCESSUALI E COME SI CLASSIFICANO?

Premesso che per termini processuali deve intendersi il periodo di tempo entro il quale debbono compiersi i singoli atti del processo, va rilevato che l'art. 152 c.p.c. distingue tra termini legali (stabiliti dalla legge ed a carattere ordinatorio, se la legge non prevede espressamente il loro carattere perentorio) e termini giudiziari (fissati dal giudice, anche a pena di decadenza, se la legge lo consente).

Va precisato che sono perentori i termini che sono dichiarati tali dalla legge, con la conseguenza che la loro inosservanza determina l'estinzione del processo o la decadenza da una facoltà processuale, mentre sono ordinatori i termini dettati per regolare l'attività processuale, senza che la loro scadenza comporti una decadenza.

L'art. 153 c.p.c., inoltre, stabilisce che i termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti.

Tuttavia la parte può chiedere al giudice di essere rimessa in termini ove dimostri di essere incorsa in decadenza per causa a lei non imputabile (art. 153 cit, II comma).

Il successivo art. 154 consente, infine, al giudice la prorogabilità del termine ordinario anche d'ufficio. In tal caso la proroga non può avere durata superiore a quella di cui al termine originario e non può, comunque, essere ammessa una proroga ulteriore se non per motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato.

COME SI COMPUTANO I TERMINI?

L'art. 155 c.p.c. indica il modo di computare i termini processuali: nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali (art. 155, comma 1); per il computo dei termini a mesi o ad anni, va osservato il calendario comune; i giorni festivi si computano sempre nel termine, tranne che nel caso in cui sia festivo quello di scadenza, poichè in tal caso, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

La proroga di cui sopra si applica anche ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato.

COME SI COMPUTANO I TERMINI A RITROSO?

L'art 166 c.p.c. al riguardo, ad esempio, stabilisce che il convenuto deve costituirsi in giudizio almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione.

In tale ipotesi, come in numerose altre, non deve calcolarsi il giorno dell'udienza (dies a quo), ma deve conteggiarsi l'ultimo giorno utile per il compimento dell'atto (dies ad quem).

TERZI INTERVENUTI.

COME AVVIENE LA COSTITUZIONE DEI TERZI INTERVENUTI?

L'art. 267 c.p.c. stabilisce che i terzi che intendono intervenire volontariamente nel processo, debbono costituirsi presentando in udienza o depositando in cancelleria una comparsa analoga a quella di risposta di cui all'art. 167 c.p.c., i documenti e la procura.

Se la costituzione non è avvenuta in udienza, il cancelliere è tenuto a dare notizia dell'intervento alle altre parti costituite.

TESTIMONE.

IL TESTIMONE È INTIMATO DAL GIUDICE O DAL CANCELLIERE?

La notifica al teste deve essere sempre fatta dalla parte, sulla quale incombe il relativo onere (e, quindi, né dal giudice, né dal cancelliere).

L'intimazione, disciplinata dall'art. 250 c.p.c., può avvenire mediante atto notificato da parte dell'ufficiale giudiziario oppure dal difensore stesso attraverso l'invio di copia

dell'atto mediante lettera raccomandata a.r. o mezzo telefax o posta elettronica certificata.

In caso di omessa citazione del teste, senza giustificato motivo, la parte viene dichiarata decaduta dalla prova, anche d'ufficio, salvo che l'altra parte dichiari di avere ugualmente interesse all'audizione.

TESTIMONE.

PUÒ IL TESTIMONE RIFIUTARSI DI DEPORRE O ASTENERSI?

Premesso che il teste ha in linea di principio il dovere di deporre, va chiarito che, in tema di astensione dei testi si applicano, comunque le norme del codice di procedura penale (artt. 200, 201 e 202 c.p.c.), relative al segreto professionale, al segreto d'ufficio ed al segreto di Stato.

Inoltre, va sottolineato che il teste che rifiuti di rendere ovvero renda falsa testimonianza oppure sia reticente, soggiace alle sanzioni previste dal codice penale.

TESTIMONE.

QUANDO SI HA LA TESTIMONIANZA DE RELATO?

La testimonianza “de relato” si ha quando il teste non ha conosciuto i fatti direttamente, ma ne abbia avuto conoscenza in quanto riferitigli da altri soggetti.

Ovviamente la conoscenza indiretta del fatto riferito dal teste, come a lui narrato da un terzo, implica una deposizione indiretta e, come tale, comporta sicuramente una minor rilevanza probatoria (specialmente se il fatto sia stato reso noto allo stesso teste da una parte in causa e non da un terzo indifferente).

In ogni caso anche la testimonianza “de relato” può assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice soprattutto se corroborata da altri elementi oggettivi e concordanti utili a renderla più credibile.

TESTIMONE.

QUANDO UN TESTIMONE È INCAPACE A TESTIMONIARE?

Il principio, fissato al riguardo dall'art. 246 c.p.c., dovendo il teste essere imparziale (nemo testis in causa propria), comporta che non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio.

L'eccezione deve essere sollevata in sede di assunzione della prova o, comunque, nella prima difesa successiva.

La deposizione resa da un teste incapace, infatti, dà luogo ad una nullità relativa, sanata per acquiescenza, se l'eccezione di incapacità non è dedotta in modo tempestivo.

TESTIMONIALE PROVA.

COME SI DEDUCE LA PROVA PER TESTIMONI?

La prova per testimoni deve essere dedotta, ai sensi dell'art. 244 c.p.c., mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati (capitoli di prova), sui quali ciascun teste deve essere interrogato.

TESTIMONIALE PROVA.

TUTTI I FATTI POSSONO ESSERE OGGETTO DI PROVA TESTIMONIALE?

L'ammissibilità della prova per testi è disciplinata dal codice civile, che ne fissa i limiti.

La prova per testi, in generale, non è ammessa quando il valore dell'oggetto del contratto da provare non superi € 2,58, ma il giudice può ammetterla comunque oltre detto limite nelle ipotesi particolari previste dall'art. 2721 c.c., ovvero quando la prova abbia ad oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento purchè si provi che questi siano stati stipulati prima o contestualmente al documento (art.2722 c.c.), nonché, in caso di stipula del patto successiva al documento, avuto riguardo alla qualità delle parti, alla natura del contratto e ad ogni altra circostanza, quando appaia verosimile che siano state fatte aggiunte o modificazioni verbali (art. 2723 c.c.).

In ogni caso, se la forma scritta è prevista dalla legge "ad substantiam", il fatto non può essere provato a mezzo di testimonianze, ma solo con la produzione del documento.

Inoltre, i fatti oggetto della prova per testi devono essere specifici e obiettivi, in quanto il testimone non può esprimere apprezzamenti tecnici o giuridici né darne una interpretazione soggettiva (dovendo riferire esclusivamente fatti di sua conoscenza) .

TRIBUNALE ORDINARIO.

COME È STRUTTURATO IL TRIBUNALE ORDINARIO?

In quali casi deve decidere in composizione collegiale e in quali casi come giudice unico?

Il tribunale ordinario, diretto da un Presidente dell'ufficio, ha sede in ogni capoluogo determinato nell'apposita tabella annessa all'ordinamento giudiziario.

Ad esso sono addetti più giudici, uno o più presidenti di sezione e giudici onorari. È giudice di primo grado e giudice di appello avverso le sentenze del giudice di pace.

L'art. 50 ter c.p.c. dispone che il tribunale giudica in composizione monocratica, salvo che nei casi di cui all'art. 50 bis, in ordine ai quali è fissata la composizione collegiale.

La competenza collegiale è prevista nel predetto art. 50 bis nelle seguenti ipotesi: nelle cause nelle quali è obbligatorio l'intervento del p.m., (salvo che sia altrimenti disposto); nelle cause di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di credito di cui alla legge fallimentare e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa; nelle cause devolute alle sezioni specializzate; nelle cause di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo; nelle cause di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, nonché nelle cause di responsabilità, da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e i liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi; nelle cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima; nelle cause di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117; nelle cause di cui all'art. 140-bis del codice del consumo, di cui al d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli articoli. 737 e ss., salvo che sia altrimenti disposto.

Vi sono conseguenze derivanti dall'inosservanza relativa alla composizione dell'organo giudicante?

Eventuali vizi derivanti dalla mancata osservanza delle disposizioni relative alla composizione dell'organo giudicante non costituiscono vizi attinenti alla costituzione del giudice e, pertanto, non determinano nullità insanabili, ma nullità sanabili in base al principio della conversione in motivi di gravame stabilito dall'art. 161, I comma c.c. (nel quale si stabilisce che la nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione, può farsi valere solo nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione).

TRIBUNALE PER I MINORENNI.

COME È STRUTTURATO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI?

Il tribunale per i minorenni è costituito in ogni sede di corte d'appello o di sezione distaccata; è composto da un magistrato di corte d'appello che lo presiede, da un magistrato di tribunale e da due esperti, un uomo e una donna ai quali è conferito il titolo di giudice onorario.

TRIBUNALE.

COME DECIDE IL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA?

L'art. 281 quater c.p.c. dispone che il giudice unico decide con tutti i poteri del collegio ex artt. 168 bis (relativo alla designazione del giudice istruttore) e 484, II comma c.p.c. (riguardante il giudice dell'esecuzione).

TRIBUNALE.

PER QUALI CAUSE È COMPETENTE IL TRIBUNALE?

Il tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice, con la conseguenza che quelle che non spettino per valore al giudice di pace debbono essere devolute al tribunale (art. 9, I comma c.p.c.).

Ha, inoltre competenza esclusiva per le cause in materia di imposte e tasse; per quelle relative allo stato e alla capacità delle persone e ai diritti onorifici; per la querela di falso; per l'esecuzione forzata e, in generale, per ogni causa di valore indeterminabile (art. 9 cit., II comma).

UDIENZA DI COMPARIZIONE.

QUALE ATTIVITÀ COMPIE IL GIUDICE NELLA PRIMA UDIENZA DI COMPARIZIONE?

Nella prima udienza di comparizione, se nessuna delle parti compare il giudice fissa una nuova udienza ed il cancelliere lo deve comunicare alle parti costituite.

Se, poi, neppure alla successiva udienza nessuno compare, il giudice deve cancellare la causa dal ruolo, dichiarando, altresì, ai sensi del I comma dell'art. 181 c.p.c., l'estinzione del giudizio.

Ove, poi, sia l'attore, regolarmente costituito, a non comparire alla prima udienza e il convenuto non chiede che si proceda in sua assenza, il giudice fisserà ugualmente una nuova udienza, della quale il cancelliere darà notizie all'attore.

Se questi non compare neppure all'udienza successiva e sempre che non sia il convenuto a richiedere che si proceda in sua assenza, il giudice dichiara la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo (art. 181 cit., II comma).

Nell'ipotesi, infine, non compaia il convenuto, il giudice, constatata la regolarità della notifica, lo dichiarerà contumace (e tale dichiarazione potrà essere revocata nell'ipotesi di una successiva costituzione dello stesso in giudizio).

Il giudice, inoltre, è tenuto a controllare la regolare costituzione delle parti in giudizio (per possibili difetti di rappresentanza, come ad esempio per nullità della procura), di assistenza o di autorizzazione (ove necessaria); ad autorizzare la chiamata in causa di terzi; a rilevare l'incompetenza o il difetto di giurisdizione; concedendo alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c. per le memorie integrative; a disporre l'integrazione del contraddittorio nell'ipotesi di litisconsorzio necessario; esaminare se sussistano ostacoli alla prosecuzione del giudizio (ad esempio nei casi di improponibilità della domanda, nel caso di mediazione obbligatoria)..

UDIENZA DI TRATTAZIONE.

QUALI ATTIVITÀ POSSONO COMPIERE LE PARTI NELLA PRIMA UDIENZA DI TRATTAZIONE?

L'attore, come precedentemente accennato, può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto e può chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo in causa se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto.

Le parti possono, altresì, precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate con memorie successive (cfr. art. 183 c.p.c.); inoltre, concordemente tra di loro, possono domandare al giudice di fissare la comparizione personale delle parti per l'interrogatorio libero delle stesse ai fini conciliativi della controversia ed, infine, possono chiedere che il giudice conceda i termini perentori per il deposito delle memorie previste dall'art. 183 cit. VI, comma.

UDIENZE DEL PROCESSO

LE UDIENZE DEL PROCESSO SONO PUBBLICHE?

Le udienze debbono essere pubbliche, come previsto dalla Costituzione e dalle normative internazionali dei Paesi democratici, ma solo l'udienza finale di discussione deve ritenersi tale a pena di nullità, e, in ogni caso, il giudice che la dirige può disporre che si svolga a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello stato, di ordine pubblico o di buon costume.

Durante le udienze preliminari ed istruttorie il giudice può sempre autorizzare la parte a presenziare all'udienza e a rendere eventuali dichiarazioni, ove ritenute utili per il giudizio.

UFFICIALI GIUDIZIARI.

CHI SONO GLI UFFICIALI GIUDIZIARI?

Anche gli ufficiali giudiziari sono ausiliari del giudice, in quanto, come previsto dall'art. 59 c.p.c., questi debbono: assisterlo in udienza; provvedere all'esecuzione dei suoi ordini; eseguire la notificazione degli atti ed attendere alle altre incombenze che la legge gli attribuisce.

Di fatto, attualmente, l'assistenza dell'ufficiale giudiziario in udienza ormai avviene raramente, in quanto la sua assenza non comporta alcuna nullità degli atti svolti all'udienza.

In ogni caso, tutti gli atti da lui compiuti, quale pubblico ufficiale, fanno piena prova fino a querela di falso.

VERIFICAZIONE.

COSA PUÒ FARE LA PARTE CHE HA PRODOTTO IL DOCUMENTO CHE È STATO DISCONOSCIUTO DALLA CONTROPARTE?

Dopo il disconoscimento, il soggetto che ha prodotto la scrittura può subito rinunciare ad avvalersene nel giudizio ovvero può domandare la verifica, aprendo così un procedimento incidentale di verifica della scrittura privata disconosciuta.

Ai sensi del citato art. 216, inoltre, la verifica può anche proporsi in via principale (e non in corso di un processo da altri introdotto) dal soggetto che contesta la scrittura con citazione ad udienza fissa, quando la parte dimostra di avere interesse.

Anche in tal caso si apre un procedimento di verifica destinato a concludersi con sentenza di accertamento. Se, però, il convenuto, cioè colui che ha disconosciuto, riconosce in questo processo la scrittura, le spese del processo vanno poste a carico dell'attore.

VERIFICAZIONE.

COSA PUÒ FARE LA PARTE CHE HA PRODOTTO IL DOCUMENTO CHE È STATO DISCONOSCIUTO DALLA CONTROPARTE?

Dopo il disconoscimento, il soggetto che ha prodotto la scrittura può subito rinunciare ad avvalersene nel giudizio ovvero può domandare la verifica, aprendo così un procedimento incidentale di verifica della scrittura privata disconosciuta.

Ai sensi del citato art. 216, inoltre, la verifica può anche proporsi in via principale (e non in corso di un processo da altri introdotto) dal soggetto che contesta la scrittura con citazione ad udienza fissa, quando la parte dimostra di avere interesse.

Anche in tal caso si apre un procedimento di verifica destinato a concludersi con sentenza di accertamento. Se, però, il convenuto, cioè colui che ha disconosciuto, riconosce in questo processo la scrittura, le spese del processo vanno poste a carico dell'attore.